



**TRIBUNALE DI LUCCA
RITO COLLEGALE SEZIONE PENALE**

DOTT. BORAGINE GERARDO	Presidente
DOTT.SSA MARINO VALERIA	Giudice a latere
DOTT.SSA GENOVESE NIDIA	Giudice a latere
DOTT. AMODEO GIUSEPPE	Pubblico Ministero
SIG.RA BARSANTI LAURA	Cancelliere
SPINELLI SIG.RA MARILENA - Fonica	Ausiliario tecnico

VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE

PAGINE VERBALE: n. 217

PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. TRIB. 2135/13 - R.G.N.R. 6305/09

A CARICO DI: ANDRONICO SALVATORE + 40

UDIENZA DEL 21/10/2016

LU0010 POLO FIERISTICO

Esito: RINVIO AL 07 NOVEMBRE 2016 ORE 09.30

Caratteri: 323999

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

APPELLO E QUESTIONI PRELIMINARI.....	3
CONCLUSIONI DELLA DIFESA – AVVOCATO P. SINISCALCHI.....	3
CONCLUSIONI DELLA DIFESA – AVVOCATO A. FRANCINI -.....	59

**TRIBUNALE DI LUCCA - RITO COLLEGALE SEZIONE PENALE
LU0010 POLO FIERISTICO
PROCEDIMENTO PENALE n. R.G. TRIB. 2135/13 - R.G.N.R. 6305/09
Udienza del 21/10/2016**

DOTT. BORAGINE GERARDO
DOTT.SSA MARINO VALERIA
DOTT.SSA GENOVESE NIDIA

Presidente
Giudice a latere
Giudice a latere

DOTT. AMODEO GIUSEPPE

Pubblico Ministero

SIG.RA BARSANTI LAURA
SPINELLI SIG.RA MARILENA - Fonica

Cancelliere
Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - ANDRONICO SALVATORE + 40 -

APPELLO E QUESTIONI PRELIMINARI

PRESIDENTE - Buongiorno a tutti. *(Il Presidente fa l'appello).*

Avvocato Siniscalchi, tocca di nuovo a lei.

CONCLUSIONI DELLA DIFESA - AVVOCATO P. SINISCALCHI

AVV. SINISCALCHI - Grazie, Presidente. Riprendo il filo da dove ci eravamo lasciati ieri. Io ho analizzato la figura soggettiva di Lehmann sotto un duplice profilo, sotto il profilo del suo inquadramento normativo e sotto il profilo del suo concreto inserimento nell'officina Jungenthal. La conclusione è che Lehmann non aveva, da un punto di vista normativo, le competenze e le abilitazioni per tenere quelle condotte doverose che sono descritte nel capo di imputazione, cioè omessa stesura e validazione di un piano di prova, e concretamente questo

compito non rientrava tra quelli che gli sono stati chiesti dall'officina Jungenthal nel suo inserimento contrattuale.

Ora devo fare un passo ulteriore, cioè intendo dimostrare che in ogni caso non c'era necessità di procedure aggiuntive per l'esecuzione del test ad ultrasuoni rispetto a quanto era previsto dall'Allegato 17 della V.P.I... 27, scusate, della V.P.I. allora in vigore e che questa procedura era non solo completa, ma anche conforme ai requisiti minimi previsti dagli articoli 6.1 e 6.2 della DIN 27201. Ora, approcciando questo discorso io voglio essere molto chiaro nel senso che con questa dimostrazione che faccio non voglio legittimare delle estensioni o delle modificazioni dell'imputazione rivolta nei confronti di Lehmann. Lehmann risponde di quello che è stato scritto in maniera molto circostanziata nel capo di imputazione, cioè omessa stesura e validazione di un piano di prova. Su questo continuo a difendermi e quel "comunque non c'era bisogno di procedure aggiuntive" io lo svolgo prima di tutto sempre come corollario della figura soggettiva di Lehmann, cioè del fatto che l'adozione di un piano di prova non rientrava, non faceva parte della posizione di garanzia di Lehmann. Per essere più chiaro e per rendere meno criptico il mio discorso, non vorrei che l'imputazione, dall'appunto messa a stesura e validazione di un piano di prova, scivolasse

sul dato che Lehmann comunque non ha diciamo rilevato, la carenza di questa procedura. Dico questo perché mi è sembrato che anche il consulente tecnico professor Toni nel controesame tendesse un po' a scivolare su questa argomentazione, che non fa parte della contestazione. Non entro in questo ambito, dico onestamente molto a malincuore, perché che Lehmann non avesse il dovere di segnalare alcunché rispetto al piano di prova, oltre appunto al fatto che questo esulasse dalla sua posizione di garanzia, deriva anche in maniera direi clamorosamente evidente dal report di D.B. Systemtechnik, cioè l'ente tecnico competente, quel soggetto che istituzionalmente, in qualsiasi modo si voglia intendere il piano di prova, necessario per gli assili speciali o non assili speciali, ma è l'organo che necessariamente deve essere coinvolto nello schema procedurale che porta alla stesura e alla approvazione del piano di prova.

Non ha rilevato l'ente tecnico competente la carenza del piano di prova nell'audit che è stato svolto finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'officina Jungenthal come centro di esami non distruttivi. Ma cosa poteva e doveva mai segnalare Lehmann? Quindi non necessità del piano di prova. Sotto questo profilo la contestazione fa un inciso importante, secondo me: occorre un piano di prova per l'esecuzione di quel test, tanto più per l'assile 98331, che era un assile che aveva delle

caratteristiche, per origine, morfologia e struttura, peculiari. Il professor Toni nella sua consulenza tecnica definisce a questo proposito l'assile 98331 un UFO. E io credo che il dibattito abbia smentito questo tipo di definizione, perché noi invece siamo riusciti a identificare con molta precisione l'origine e la tipologia di questo componente. Io sotto questo profilo richiamo molto velocemente la slide numero 1 di 8, che ha fatto parte della presentazione del nostro consulente tecnico. Scusate, lo vedete, pagina 19. E' stata presentata appunto dall'ingegner Croce. Non sto a ripercorrere la decodificazione di tutte le sigle che voi vedete stampate sulla testata dell'assile, perché ha formato oggetto di ampia trattazione dibattimentale e credo che il Tribunale abbia sentito la traduzione di queste sigle molte volte. Vado però alla sintesi. L'assile 98331 è stato fucinato dalla ditta Lenin Kohászati Muevek, è stato tornito dalla Digép Hungary, che l'ha confermato via mail al nostro consulente tecnico e abbiamo prodotto la relativa documentazione, e la tornitura è stata fatta su incarico del committente, che era la Simmering Graz Pauker AG, oggi Siemens AG Austria. Era un assile conforme al tipo A1 secondo Fiche UIC 510-1 e le quote fondamentali di questo assile erano compatibili con il disegno OBB 038010320002000602, che è quello indicato a pagina 36 della V.P.I. vigente nel

2008, Appendice 1 "Tipi di sale montate e di boccole". Questo poi è stato anche l'esito dell'incidente probatorio ed è quello che è stato riconosciuto dalla stessa Lucchini, che ha eseguito le prove tecniche, cioè la compatibilità tra l'assile fratturato e questo disegno. La marcatura che voi vedete DAXK, sempre nella testata dell'assile, che vi ho mostrato nella slide precedente, toglie qualsiasi dubbio sulla conformità dell'assile al disegno appunto tipo UIC... tipo A1 Fiche UIC 510. L'assile, o sarebbe più corretto dire, come ha spiegato in maniera molto approfondita e analitica l'ingegner Croce, la sala montata, completa di boccole e cuscinetti, apparteneva pacificamente al gruppo di scambio 75.2. Anche questo è un argomento che è stato molto approfondito dal nostro consulente tecnico e non ci torno sopra per ragioni di sintesi. La dimostrazione dell'appartenenza di questa sala montata a questo gruppo di scambio è stata portata alla vostra attenzione sia con argomenti tecnici, direi molto significativi, a partire dal significato del gruppo di scambio, a partire dall'analisi del regolamento OBB 809, sia di natura logica e cioè primo tra tutti, secondo me, che la sala gemella che era montata sotto lo stesso carro ferroviario, la 85890, era pacificamente riconducibile al gruppo di scambio 75.2, questo anche nella prospettazione accusatoria e secondo i rilievi tecnici svolti in

incidente probatorio, ed è impensabile, impossibile che sotto lo stesso carro possano essere montate due sale appartenenti a gruppi di scambio differenti. Ma mi sembra - io sono andato alla sintesi su questi argomenti - che il Pubblico Ministero abbia sostanzialmente accettato questi dati, che sono dati obiettivamente inconfutabili, però ha spostato un po' l'oggetto della sua critica, spiegando che suo malgrado si è basato, nel corso delle indagini, sulle informazioni che sono state fornite da G.A.T.X. e che in ogni caso non è ammissibile che ancora oggi, cioè a posteriori, si vada a fare una ricostruzione articolata, si sia costretti a fare una ricostruzione articolata, difficile, appunto a posteriori, di quella che era l'origine dell'assile. Io su questo dal punto di vista di Lehmann chiaramente devo fare due obiezioni.

La prima è che Lehmann non è confondibile con G.A.T.X. Il detentore chiaramente poteva conoscere l'origine del suo componente ferroviario. A Lehmann interessa però il fatto, cioè la circostanza di fatto indubitabile e incontestabile che si sia riusciti a ricostruire perfettamente origine e tipologia di quel componente ferroviario. Nelle fasi delle indagini su questo punto Lehmann non ha mai interloquito con l'autorità giudiziaria e quindi se si è ingenerata una confusione certamente questo non può essere ascritto all'ambito di responsabilità dell'imputato che assisto.

Veniamo ora alle misurazioni e alle caratteristiche tecniche di questo componente ferroviario. La chiusura del disegno tecnico austriaco che abbiamo visto prima compatibile col 98331 era sicuramente a ghiera e non - come aveva rilevato in un primo momento il professor Toni, fuorviato da Lucchini - con disco a pressione con tre viti del tipo M20. Il consulente tecnico a questo proposito, a pagina 191 della sua consulenza dell'11 ottobre 2011 precisa, sempre parlando della tipologia dell'assile: "Tuttavia" - e la definisce differenza di non poco conto - "il bloccaggio degli anelli interni dei cuscinetti previsti per questa classe è del tipo con disco a pressione, tenuto in opera da tre viti M20 e non tramite una ghiera, come riscontrato sull'assile 98331". In realtà noi abbiamo mostrato, sia al professor Toni sia all'ingegner Cantini nel corso del nostro controesame, il disegno tecnico al quale entrambi facevano riferimento, ed entrambi hanno riconosciuto immediatamente che in quel disegno tecnico la chiusura di quella tipologia di assile era a ghiera. Ora, questo equivoco, nel quale sono caduti entrambi, sia appunto Lucchini sia il consulente tecnico del Pubblico Ministero, riconosciuto chiaramente e lealmente in fase di controesame, è però interessante nella sua origine, perché ha un'origine questo errore, e ha un'origine nella legenda della V.P.I., laddove con la sigla DS viene indicato... la sigla DS viene associata al

disco a pressione, circonferenza, foto, eccetera, eccetera, tre viti M20. Cioè, cosa significa questo? Significa che Lucchini e Toni di rimando, sono andati con i paraocchi e hanno visto che la sigla associata alla modalità di chiusura dell'assile indicata nella V.P.I. era appunto quella delle viti sul disco a pressione e non hanno fatto questa verifica sul disegno tecnico, che invece smentiva quel tipo di associazione indicata nella legenda ed evidenziava in maniera molto chiara e netta che quell'indicazione della V.P.I., contenuta nella V.P.I., era errata. Allora l'origine di questo equivoco dimostra due cose secondo me importanti da rilevare. Primo, di quanto sia scivolosa la materia, ancora una volta, cioè di quante trappole e tombini ci siano. Mi viene in mente una bella citazione di Centonze in un bel libro che è "La banalità dei disastri tecnologici", e cita questo vecchio scienziato americano che redarguiva sempre i suoi studenti: "Di tutte le parti del vostro corpo imparate a controllare il dito indice, perché è assetato di biasimo". E questo errore, questo scivolone, piccolo o grande, nel quale sono incorsi sia il consulente tecnico del Pubblico Ministero, sia la Lucchini, dimostra appunto quanto bisogna stare attenti in questa materia a puntare l'indice. Ma dimostra una cosa secondo me ancora più rilevante per quello che vogliamo dimostrare, e cioè che la V.P.I. almeno un

refuso lo conteneva, almeno un errore la V.P.I. lo conteneva, perché certamente alla sigla DS non è da associare, rispetto a quel disegno tecnico, quel tipo di chiusura. E allora dico questo perché quando il Pubblico Ministero poi controdeduce sostanzialmente facendo ricorso al sarcasmo, quando si evidenziano determinati difetti di coordinamento tra le vecchie RIL, che era appunto il regolamento manutentivo della D.B., e la V.P.I., in un momento nel quale c'è stato un passaggio epocale, che è stata la privatizzazione del trasporto ferroviario in Germania, beh, allora invece di rifugiarsi nel sarcasmo forse secondo me è meglio affrontare nel merito le argomentazioni della difesa, quando rileva che effettivamente ci possano essere stati questi difetti di coordinamento. Ancora, abbiamo visto le caratteristiche tecniche. Guardiamo le misurazioni, e anche questo è un'ossessione della difesa, ma anche questo è un errore di misurazione che è stata fatta presso la Lucchini. In Lucchini hanno sbagliato a misurare il fusello dell'assile 98331. Hanno ipotizzato che l'assile... il fusello fosse lungo 179 millimetri, per l'esattezza 178,3 millimetri, in luogo dei 178 regolamentari, 178,3 esattamente. Ora, la circostanza è stata contestata a Cantini nel corso del controesame e Cantini, in maniera anche qui molto, molto leale, perché nessuno dubita dell'onestà intellettuale, io perlomeno non dubito

affatto dell'onestà intellettuale dell'ingegner Cantini, ha riconosciuto che effettivamente, con ogni probabilità c'era stato un errore più che di misurazione - dice il teste - di trascrizione della misurazione, perché la misurazione viene fatta col calibro, quindi dice è difficile che ci possa essere stato un errore di misurazione, però può darsi che nel trascrivere, nel riportare questa misura sul foglio di carta, ci possa essere stato un errore. Ma noi come siamo pervenuti a questo risultato e cosa abbiamo contestato a Cantini? Abbiamo contestato a Cantini che ripercorrendo, cioè rimontando al contrario quel pezzo e inserendo tutti gli elementi che avevano delle misure standard, non sarebbe stato possibile chiudere l'assile, perché gli anelli sarebbero andati troppo in alto. E allora Cantini dice: beh, effettivamente io ho pensato molto a questo; due sono le cose, o gli anelli sono stati modificati, oppure effettivamente c'è stato un errore di misurazione. Non ho evidenza - dice Cantini correttamente - di anelli modificati, ergo la conclusione più probabile è che ci sia stato quell'errore di trascrizione. Non siamo andati a vedere questo pezzo per effettuare, rieffettuare una misurazione, ma tutto sommato io volevo fare questa gita, ma penso che sia... e posso dire oggi ulteriormente che era una gita inutile. Ma perché posso dire questo? Perché oltre quello che ha detto Cantini c'è un altro elemento

che riscontra l'errore di misurazione, ed è la misura che hanno fatto, sempre presso Lucchini, del pezzo campione. Voi sapete che il pezzo campione è quello appunto che è approvato dall'ente tecnico competente, funge da parametro per l'esecuzione della prova e ha esattamente... è la ricostruzione della parte ispezionata secondo le stesse esatte misure. Bene. Lucchini ha verificato che il pezzo campione misura, il fusello del pezzo campione, proprio 178,3 millimetri e ha certificato che il pezzo campione era perfettamente coerente con il componente da esaminare, e aveva esattamente le stesse identiche misure di quel componente, quindi il fusello misurava 178,3 millimetri. Quindi anche questa difformità sulla misurazione dell'assile, sulle misure dell'assile 98331 è stata pacificamente superata. Quindi rispetto al disegno austriaco dell'assile prodotto da Jungenthal e a disposizione dell'operatore in officina che ha eseguito il controllo, le uniche difformità che rimangono sono quelle relative alla misura del raggio di raccordo e alla conicità della portata di calettamento delle ruote.

Cominciamo da quest'ultimo aspetto: conicità della portata di calettamento delle ruote. E' una conformazione che ha la sua finalità nel favorire un miglior accoppiamento delle ruote e non ha avuto assolutamente nulla a che fare con la causa della frattura. Il Pubblico Ministero, mi sembra il dottor Giannino, credo il dottor

Giannino, nella sua requisitoria con tono piuttosto enfatico, anche qui sempre scandalizzato, ha appuntato la sua attenzione su questa caratteristica dell'assile dicendo che era stato in qualche modo tolto del materiale e così era stata indebolita la resistenza del pezzo, e questo proprio in corrispondenza della parte fratturata. E' una considerazione estemporanea che non ha nessun fondamento, perché la parte interessata dalla frattura non solo è topograficamente distinta dalla parte in cui è avvenuta la rottura, ma è anche strutturalmente completamente diversa da quella sede, perché chiaramente su un assile che in tutta la sua lunghezza non è più di due metri, tutte le parti sono vicine. Però, cioè, arrivare a dire che la sede della portata di calettamento delle ruote in qualche modo ha un'affinità strutturale con la parte del fusello dove è avvenuta la rottura, è un qualche cosa che forse può essere raccontato in un'aula giudiziaria, ma sicuramente in un'aula del Politecnico non potrebbe essere presa neppure seriamente in considerazione. E la posizione del Pubblico Ministero porta anche a un altro tipo di considerazione, cioè è sbagliato in generale pensare a un componente ferroviario soggetto a revisione come un componente che in tutta la sua vita rimane perfettamente identico a se stesso nei millimetri, perché un componente, che ha una lunga vita e che è soggetto nel corso di questa vita a una serie di

revisioni e di ingressi in officina, può subire delle riprofilature - è la stessa cosa che ha detto il professor Toni senza nessuno scandalo - che possono anche leggermente modificarne la forma. Ecco, l'importante, la cosa più importante secondo la regolamentazione di riferimento è che tutto questo avvenga sempre all'interno di specifiche consentite. E questo è il caso dell'assile 98331 e della sua conicità, che era qualche cosa di impercettibile, 1:200. Noi abbiamo... anzi, non l'abbiamo prodotto noi ma è stato utilizzato all'interno dell'incidente probatorio, c'è un disegno... e tra l'altro è un disegno revisionato da Glatz, è piccolissimo il suo nome ma si legge; Glatz è quel testimone della difesa, quel dirigente delle ferrovie austriache che è venuto in questa aula a testimoniare. In questo disegno - ripeto che era il disegno austriaco e pacificamente appartenente al gruppo di scambio 75.2, che è stato utilizzato nell'incidente probatorio - è prevista espressamente una indicazione di conicità proprio in sede di portata di calettamento delle ruote. Qual è la condizione per l'ammissibilità di questa conicità? Che il diametro maggiore sia verso la parte interna del componente, e questo è esattamente quello che potete riscontrare nella conicità dell'assile 98331, cioè la conicità, il diametro era leggermente maggiore appunto per favorire un migliore accoppiamento delle ruote nella

parte verso l'interno del componente. Ma eliminare qualsiasi tipo di dubbio sull'ammissibilità della conicità, nei limite appunto del componente ferroviario fratturato, è la Fiche UIC 813, perché la Fiche UIC 813 - che vedete qui proiettata - ammette pacificamente la conicità che presentava l'assile fratturato. Rimane quindi il tema del raggio di raccordo. Anche per quanto riguarda il raggio di raccordo, ci sono agli atti diversi disegni quotati, sempre della stessa tipologia di assile, che presentano misure di raggi di raccordo diverse, da 15 a 20. Faccio riferimento al disegno 390008802.12 che è stato utilizzato da Lucchini per le sue prove tecniche, ed è un disegno del 1961. Credo che sia stato utilizzato da Lucchini perché era, da un punto di vista temporale, quello più vicino all'origine dell'assile 98331 che, ricordiamo, era del 1974. E in questo disegno il raggio di raccordo misura 15. Nel disegno invece sempre usato nell'incidente probatorio - ed è quello al quale facevo riferimento prima - il raggio di raccordo misurava 20. Il raggio di raccordo, così come è stato misurato da Lucchini nell'incidente probatorio, aveva una misura transizionale che andava da 15,5 a 19,5. Quindi calcoli matematici. Noi abbiamo uno scostamento di questo raggio di raccordo transizionale misurato sull'assile 98331 che va da 0,5 a 4,5 millimetri rispetto ai due raggi di raccordo che ho appena richiamato, cioè 15 in un caso, 20

nell'altro. Quindi... tutte le misure tra questo 15,5 e 19,5 comunque rientrano nel range tra 15 e 20, che è il raggio di raccordo misurato rispettivamente da Lucchini in incidente probatorio, sul disegno di Gratz che vi abbiamo fatto vedere, ma anche sul disegno ungherese dell'assile 98331 che è stato reperito dal nostro consulente tecnico. Quindi, tutto questo percorso transizionale è comunque conforme alla misura dei raggi di raccordo che risultano dai vari disegni conformi alla tipologia del disegno austriaco, OBB, come lo era appunto l'assile 98331, che si sono succeduti nel tempo. Ed è quello che ci dice anche... che ha ammesso anche Toni, che dicevo prima: nel corso della sua vita un raggio può... un assile può subire delle riprofilature, nessuno scandalo, e comunque - e questo è un dato che bisognerà tener presente sul giudizio poi controfattuale - il raggio di raccordo nella forma che aveva assunto nell'assile fratturato andava comunque a favore della sicurezza, perché aveva assunto una forma più stondata e da un punto di vista strutturale era capace di sopportare una maggiore tensione, era meno spigoloso. E questo è un dato ingegneristico sul quale tutti hanno concordato, dall'ingegner Croce, dal professor Toni, dallo stesso professor Poschmann. Fermo restando che, qui bisogna dirlo, però non ho elementi in questo senso, però dato che la misurazione di un raggio di raccordo non è poi

un'operazione così banale, insomma, magari anche qui potrebbe essere stato fatto un errore in sede di misurazione da parte di Lucchini. In ogni caso, raggio di raccordo e conicità non fanno parte delle quote fondamentali di un assile. E questo è specificato nell'ordine di servizio 809/1 delle Ferrovie Austriache, perché le quote fondamentali dell'assile sono: il diametro del corpo centrale; la lunghezza della sala, l'abbiamo visto tutti, i lati conformi; la distanza tra la mediana dei cuscinetti; la lunghezza del fusello, questa sì è una quota fondamentale dell'assile ma come detto la difformità che era stata originariamente riscontrata è solo frutto di un errore; il diametro del fusello cilindrico, perfettamente anche questo qui corrispondente; il diametro del fusello conico. Quindi non solo si tratta di due misurazioni che non avevano alcuna attinenza con le quote fondamentali di un assile, ma non hanno avuto neppure nessuna rilevanza rispetto ai temi che ci interessano. E questa è la verità storica sulla tipologia, sulla morfologia e sull'origine di questo assile. Io se fossi stato un difensore disonesto, signori del Tribunale, avrei avuto agio di sedermi e accomodarmi sull'indicazione del Pubblico Ministero dell'Ufo, di un assile completamente fuori standard, completamente peculiare. E perché questo? E perché se così fosse, ma sfumerebbe ancora di più, direi con

certezza matematica, la responsabilità di Lehmann nell'adozione di un piano di prova. E perché questo? Perché Lehmann non c'era. E tornerebbe ad essere assolutamente decisiva l'assenza di Lehmann nel momento in cui è stato eseguito il test ad ultrasuoni su quel'assile. Perché? Perché tanto più l'assile presenta delle peculiarità imprevedibili, impreviste, tanto più necessita di un contatto visivo con questo componente per svolgere una misurazione e fare un piano di prova ad hoc. Mi sembra un'equazione matematica. Quanto più questo assile è un Ufo, tanto più bisognava essere presenti in officina al suo ingresso per misurarne le caratteristiche assolutamente stravaganti e peculiari e redigere un piano di prova ad hoc che non poteva essere predisposto in base a caratteristiche che non erano preventivabili. Ma non sono un difensore disonesto e quindi ritengo che queste difformità non avessero alcun senso giuridico. Quindi l'assile aveva delle caratteristiche note e apparteneva a una tipologia ampiamente diffusa. Questo porta ad una conclusione molto rilevante, perché evidentemente il disegno presente presso l'officina Jungenthal sul banco di lavoro del verificatore non avrebbe consentito, non avrebbe in nessun modo ammesso il rischio che l'operatore potesse essere disorientato nel momento in cui andava a testare ad ultrasuoni questo componente. E questo punto particolarmente rilevante comincia ad introdurci ancora

più da vicino sul tema del piano di prova, che sicuramente è una tematica centrale di questo dibattito, perché il professor Toni nel descrivere la finalità del piano di prova l'ha correlata all'esigenza dell'operatore di avere un disegno del componente da controllare. Ed è un'osservazione che, come abbiamo visto, trova anche un'eco nel capo di imputazione, cioè non c'era una procedura ad hoc per qualsiasi tipologia di assile e tantomeno per quell'assile che era un assile completamente fuori standard. Perché Toni cosa ci dice? Dice, sempre nel suo esame, udienza del 12 novembre 2014 pagina 81: "Devo sapere distinguere gli echi diciamo dovuti alla geometria da quelli dovuti al difetto e devo avere un disegno ben preciso, un'istruzione che mi dice: guarda, quello che vedi là in fondo a destra non è un difetto del materiale, ma bensì indica che è finito l'oggetto, non c'è più nulla, ecco non devo vedere la presenza di oggetti intermedi. E' abbastanza importante" - dice ancora - "per far capire che ci vogliono delle istruzioni ben precise. Minimo ci vuole il disegno"... introducendo qui un elemento molto importante, cioè per Toni il piano di prova è un disegno, il disegno quotato può supplire alla mancanza di un piano di prova. "Minimo ci vuole il disegno, senza disegno non riesco a interpretare la risposta di un controllo ad ultrasuoni".

Discorso centrale.

E in questo contesto tra l'altro - piccolissima parentesi - il professor Toni dice: "Nelle immediatezze dell'incidente si è presentato il mio amico Sarti, grandissimo esperto di componentistica ferroviaria e di test a ultrasuoni, perché gli si voleva far fare un test lì sull'assile in opera". E Sarti dice "no, ma qui se non c'è un disegno io non posso procedere e non posso fare assolutamente niente, non è serio". Allora, mancando la testimonianza del teste di riferimento, dal punto di vista processuale queste parole sono un po' vaghe, evidentemente. Io non so se Sarti abbia fatto effettivamente questa affermazione. Se l'ha detto Toni io ci credo. Faccio però un passo successivo: non so cosa abbia capito Toni e se si siano spiegati bene tra Sarti e Toni, perché mancava una condizione ben più radicale per poter eseguire una misurazione dell'assile presso la Stazione di Viareggio, perché la condizione fondamentale per l'esecuzione del test ad ultrasuoni è sottolineata nelle informazioni generali a pagina 10 di 210 del manuale V.P.I., proprio nel primo punto dell'ambito di applicazione del regolamento: "Il presente modulo si riferisce alla manutenzione di tutte le sale montate e le boccole di carri merci elencate nell'appendice 1. La condizione essenziale per l'esecuzione del test". "La prova"... e lo ripete l'Appendice 27, anche qui nelle premesse: "La prova a ultrasuoni per gli assili deve

essere eseguita su pezzi fuori opera e smontati". Tanto è vero, tanto è vero che anche l'Appendice 27 delle V.P.I. consiglia di fare l'esame magnetoscopico quando tutti i pezzi sono smontati. Perché? Perché qualsiasi pezzo montato sul componente ferroviario può essere un ostacolo al raggio... al fascio ultrasonoro. Quindi questa era la ragione che radicalmente escludeva la possibilità di effettuare un controllo ad ultrasuoni in esercizio, non il fatto che mancasse un disegno. Ma il ragionamento di Toni ci porta ad altre osservazioni di un certo rilievo. Tutto il suo ragionamento si basa sul fatto che l'operatore senza disegno possa essere disorientato. Ma disorientato perché? Perché può avere difficoltà ad interpretare un ritorno. Cos'è questa difficoltà? La difficoltà di confondere la conformazione geometrica con un difetto, cioè a vedere quello che non c'è. Questo assile ha potuto passare il test ad ultrasuoni perché l'operatore non ha visto - ammesso che fosse visibile - un difetto che c'era. Magari avesse visto un difetto che non c'era, perché se avesse visto un difetto che non c'era, anche se l'avesse contuso con la geometria dell'assile, comunque l'avrebbe scartato, e questo è un tema secondo me di grandissima importanza quando il Tribunale dovrà svolgere anche una verifica sul giudizio controfattuale e sull'efficacia impeditiva del piano di prova. Cioè, quello che rileva del piano di prova, ai

fini che a noi interessano, è la capacità attraverso il piano di prova di evitare che vi possano essere delle zone d'ombra nella parte in cui si è verificata la frattura, non che l'operatore potesse essere disorientato e quindi potesse aver visto dei difetti che in realtà erano la geometria dell'assile. Ma sotto un altro punto di vista la correlazione tra le singolarità geometriche dell'assile 98331 e l'esito dei test ad ultrasuoni eseguiti presso Jungenthal, è smentita da Cantini. A mia domanda, pagina 200 delle trascrizioni dell'udienza dell'11 febbraio 2015: "Senta, queste difformità avevano o hanno avuto una rilevanza concreta nell'esito dell'esame ultrasonoro"? "No" - dice Cantini - "direi... direi di no. Potrebbero... potrebbero dare delle differenze di qualche millimetro nella stima della posizione delle indicazioni, ma non inficiano, per questa entità, la rilevazione delle indicazioni". E ancora, nella - tra virgolette - contestazione che gli abbiamo fatto di determinate parole che diceva l'operatore in sede di esecuzione del test nel corso dell'incidente probatorio, Cantini dice: "Non sono in grado di riconoscere chi è che sta dicendo queste parole, mi sembra la voce di Tovini, che è il nostro operatore esperto. Vorrei comunque dire" - dice Cantini - "che non è necessario avere un disegno per capire quando c'è un'indicazione geometrica che è relativa a un cambio di

diametro su un corpo cilindrico con più diametri". Quindi lo stesso Cantini smentisce due cose, direi, importanti: primo, che effettivamente quelle difformità avessero avuto una rilevanza nell'esito del test ad ultrasuoni; e secondo che il disegno fosse l'unico strumento che impedisse il disorientamento del verificatore. E queste sono affermazioni secondo me di peso e di grande peso, che ridimensionano moltissimo la importanza del piano di prova, l'importanza giuridica del piano di prova. Ecco perché io in tutta onestà ritengo che con questa contestazione l'accusa mostri un volto un po' ipocrita. Un processo di questa natura esige un capro espiatorio e il piano di prova è il capro espiatorio di questo processo, anche se purtroppo non ci potrà mai essere una proporzione, perché il piano di prova è il capro espiatorio della ricostruzione del poi, cioè della volontà di interpretare il passato per renderlo coerente col presente, per dare una commisurazione, una proporzione, un senso a quello che è successo, senso che non troveremo purtroppo mai, perché anche lo svolgimento di un processo è incommensurabile rispetto alla tragedia e alla sofferenza che abbiamo visto entrare in questa aula.

Che cos'è il piano di prova? Non è facilissimo dare una risposta secca a questa domanda, quantomeno in termini processuali, perché nel dibattimento - se il Tribunale ci

fa caso - non è mai intervenuta una definizione precisa di che cosa sia un piano di prova. Il piano di prova è stato caratterizzato dai tecnici che ne hanno parlato più per la sua finalità che per la sua definizione, e questo mi aiuta nel lavoro che devo svolgere sotto due profili. Innanzitutto sotto il profilo del giudizio controfattuale al quale accennavo prima, perché bisogna vedere qual era la finalità sottesa, evidentemente, al piano di prova; in secondo luogo, perché io devo svolgere a questo punto una ricerca di tipo empirico e capire se l'allegato 27 della V.P.I. contenesse tutte quelle informazioni che erano tali da soddisfare le finalità che i tecnici hanno indicato nel piano di prova. E nel fare questa ricerca io mi voglio confrontare con i due capisaldi dell'accusa, che sono il professor Toni e l'ingegner Cantini. Per quanto riguarda il professor Toni noi - abbiamo detto - il professor Toni identifica sostanzialmente che... scusate, identifica sostanzialmente il piano di prova con il disegno, il disegno quotato, dice "minimo ci vuole il disegno", e la finalità del piano di prova è quella appunto di mettere a suo agio l'operatore - abbiamo un operatore che verificava solo ed esclusivamente assili di quel tipo - di mettere comunque a proprio agio l'operatore e impedire che potesse essere disorientato e quindi confondere difetti con geometrie. Cosa dice invece Cantini sulle finalità del piano di prova? Cantini è un

teste che io francamente rispetto molto, è un teste che secondo me è venuto in dibattimento con il peso e la consapevolezza della responsabilità prima di tutto di rappresentare - come è stato detto giustamente in requisitoria - un'eccellenza del panorama industriale italiano e la responsabilità di avere assunto sulle proprie spalle l'onere di prove tecniche in una vicenda così delicata. Cantini, io ho cercato sempre di riflettere sulle sue parole, perché mi è sembrato che dosasse molto le sue parole, quasi più da farmacista, mi è sembrato un farmacista che preparava le pozioni galeniche piuttosto che un ingegnere. E che cosa ha detto Cantini? Cantini ha detto che il piano di prova definisce la tipologia del pezzo, soprattutto definisce come controllare il pezzo, ovvero quali sono le superfici del pezzo dalle quali si accede e con quali sonde. E con quali sonde, perché noi poi dovremmo verificare se la sonda espressamente deputata all'indagine di quell'area dove si è verificata la frattura sia stata effettivamente eseguita oppure no. Il piano poi può contenere le modalità di taratura delle sonde, può contenere, perché può esserci anche una procedura generale che le preveda. E nel nostro caso questa procedura generale che le preveda è certamente il manuale V.P.I. Ora io credo di essere in grado di dimostrare che tutti gli elementi indicati da Cantini come requisiti del piano di prova

sono contenuti nell'allegato 27, che permetteva di stabilire i parametri per l'effettuazione della prova e per la taratura delle sonde. E questo in piena conformità ai requisiti previsti dagli articoli 6.1 e 6.2 della DIN 27201.

Andiamo quindi ad analizzare il contenuto dell'Appendice 27 della V.P.I. Premessa, questo l'avevo accennato già prima: "La prova ad ultrasuoni deve essere eseguita su pezzi fuori opera e smontati". Dopodiché l'articolo che ci interessa direttamente è l'articolo 3 intitolato "Preparazione della prova". E' il primo punto nel quale entra in considerazione il piano di prova. Cosa dice sul piano di prova? La famosa frase citata e ricitata nel corso del dibattimento: "Una volta steso un piano di prova per il tipo di assile in questione, che sia stato approvato dall'ufficio tecnico competente, si esegue la scansione obliqua secondo questo piano e la scansione assiale secondo la presente appendice". Ora, come sappiamo, non esiste una traduzione ufficiale del manuale V.P.I. e l'edizione vigente nel 2008, nella parte che vi ho appena letto, denotava delle imprecisioni di traduzione. Questa non è un'affermazione dell'Avvocato Siniscalchi, ma il perito del Tribunale lo ha confermato e - vocabolario Sansoni alla mano - ha dato questa definizione di questo inciso. La traduzione corretta è: "Non appena è stato elaborato" - ed è la traduzione

appunto che ufficialmente è entrata in dibattito - "un piano di prova specialmente istituito dall'ente tecnico competente per quella tipologia di assile, la scansione obliqua si esegue secondo questo piano, mentre quella assiale secondo le regole previste da questa appendice". Cioè, lo "speziell" intorno al quale si controverteva, cioè se fosse rivolto alla tipologia di assile speciale oppure ad altro, è stato tradotto come un avverbio: "Specialmente istituito dall'ente tecnico competente per quella tipologia di assile". E questa è la traduzione alla quale noi ci dobbiamo conformare. E secondo questa traduzione tutto sommato cambia poco se "speziell" - dal mio punto di vista - è un aggettivo o è un avverbio. Ci sono due considerazioni infatti importanti da fare. In primo luogo, il piano di prova è una eventualità, questo nella lingua italiana, in qualsiasi modo voi vogliate tradurre quell'inciso, è un'eventualità, e presuppone comunque l'approvazione da parte dell'ufficio tecnico competente. E' indiscutibile il coinvolgimento di questo soggetto nel caso si voglia arrivare alla approvazione di un piano di prova, che quindi deve avere una validità che va certamente oltre la singola officina dove viene eseguita una manutenzione. Ed è un dato circostanziale certo che fino a giugno del 2009 in Germania l'ente tecnico competente - che era... il solo ente tecnico competente era D.B. Systemtechnik - non aveva approvato

nessun piano di prova per assili di carri merci. Questo è un dato circostanziale certo. Altro... altra osservazione che ci introduce in un tema più tecnico. E' comunque pacifico - anche qui l'italiano è italiano per tutti e comunque questo nessuno l'ha messo minimamente in dubbio - che il piano di prova comunque, una volta approvato, si esegue solo ed esclusivamente per la scansione obliqua, perché per la scansione assiale, per tabulas, per la scansione assiale continua ad applicarsi - ed è chiaramente completa sotto questo profilo - l'Allegato 27 della V.P.I. Io mi sono chiesto, richiesto, chiesto e richiesto perché per la scansione obliqua si richiede il piano di prova, mentre per la scansione assiale no? Con una differenza qui che incomincio a sottolineare, importantissima, perché nel 2011, guarda caso, col senno del poi, nel 2011 il piano di prova è previsto anche per la scansione assiale del componente. Perché per la scansione assiale no? Ora, la spiegazione secondo me la troviamo nei passaggi successivi dell'articolo 3 che vi ho appena citato, perché voi troverete una specularità tra tre componenti, sostanzialmente: assili di un certo... scansione assiale e scansione obliqua, per assili standard o assili comunque che hanno il pezzo campione approvato e assili speciali, per i quali appunto si richiede, per la scansione obliqua e mai per quella assiale, la stesura di un piano di prova. I paragrafi

successivi - infatti mi riferisco al punto 3 e al punto 4 - si riferiscono alla regolazione della distanza. Per la scansione assiale la regolazione della distanza avviene secondo la misura longitudinale del componente, 0-2500 millimetri. Noi sappiamo che un assile è massimo 2,20 metri, 2,30, quella è la lunghezza completa dell'assile. E c'è una specularità per quanto riguarda la regolazione della distanza, che poi non è un problema né in un caso né nell'altro. Cioè, per la scansione obliqua la regolazione della distanza... e vengono indicate... e vengono indicati i relativi parametri, a seconda dei tipi di sale da verificare nell'intervallo di regolazione, 0-250 millimetri, eccetera, eccetera. E non è certo questo un profilo problematico.

Dopodiché si passa alla regolazione della sensibilità, e questo sì è un dato rilevante. Per regolazione della sensibilità per la scansione assiale ci si serve dell'eco di fondo sulla faccia opposta del componente. L'eco di fondo viene impostata sull'80 per cento dell'altezza dello schermo. Qual è... di che cosa stiamo parlando? Bisogna sostanzialmente costruire due picchi: un picco relativo al fascio ultrasonoro in uscita e un picco, in fondo al componente che devo esaminare, un picco appunto sul fascio ultrasonoro di fondo. Se tra questi due picchi ci sono degli specchi, appariranno delle onde all'interno, se c'è una discontinuità tra questi due

picchi e se questa discontinuità mi dà un'eco superiore al 20 per cento dello schermo... lo dice la V.P.I., il limite di ammissibilità è uno dei requisiti previsti dalla DIN 27201 per una procedura di prova; se l'eco va oltre il 20 per cento dello schermo il componente dev'essere scartato.

Ora, tornando alla scansione assiale, nella costruzione di questi due picchi io non ho bisogno di un piano di prova. Perché? Perché il fascio ultrasonoro si propaga lungo una direttrice, una geometria lineare e l'amplificazione di base, impostata, equivale all'amplificazione di fondo. Cioè, questi due picchi, quello in fondo al componente che devo esaminare e quello del componente dove posiziono... lo stesso componente dove posiziono la strumentazione per il fascio in uscita, questi due valori coincidono, tanto è vero che - dice l'Allegato 27 della V.P.I. - il valore dell'amplificazione così impostata corrisponde all'amplificazione di base. Sono due valori che vengono definiti VR e VG. L'amplificazione di base, la mia amplificazione di base, ripeto, il picco che devo determinare per il fascio ultrasonoro in uscita, coincide col picco dell'eco di fondo, della fine geometrica del componente che devo esaminare. VR=VG. Questo VR=VG io lo trovo anche per la scansione obliqua. Quando? Quando ho approvato un pezzo campione. Perché - articolo 4.2 - "la

regolazione della sensibilità per la scansione obliqua deve essere effettuata sull'unità di confronto approvata. Come riflettore si utilizza una scanalatura a intaglio, l'eco della scanalatura deve essere impostata sul 40 per cento dell'altezza dello schermo. Il valore dell'amplificazione così impostata" - e guardate la simmetria con la scansione assiale - "corrisponde all'amplificazione di base, VR, VG". Perfetta corrispondenza, perfetta simmetria tra la scansione assiale e la scansione obliqua quando c'è un pezzo campione che è stato approvato. E qual è la ragione? E perché... qual è la ragione perché anche questo tipo di scansione obliqua può essere effettuata e viene effettuata secondo il piano di prova e non invece quando l'assile presenta delle caratteristiche particolari? Perché quando l'assile presenta delle caratteristiche particolari non ci può essere un pezzo campione approvato preventivamente per tutte le tipologie di assile. Un'officina ferroviaria non può avere cento pezzi campione. Allora io mi devo regolare diversamente ed è opportuno in quel caso stendere un piano di prova per la scansione obliqua. E infatti è tanto corretta l'interpretazione che vi sto proponendo che al punto 3 dell'articolo 4 entrano in scena gli assili speciali: "In tipi di assili speciali la regolazione della sensibilità viene eseguita su un dislivello della sezione

trasversale, riflettore di regolazione JR, e questo è un valore differenziale rispetto a VR e VG; preferibilmente si deve impiegare lo spigolo della sede ruota dell'anello di tenuta, sede esterna della ruota; l'eco dev'essere impostata sull'80 per cento dell'assile e dello schermo. Il piano di prova viene indicato a seguire proprio per questa tipologia di scansione obliqua, sull'assile speciale. Una volta approvato il piano di prova redatto per il tipo di assile, si deve eseguire la regolazione della sensibilità per la scansione obliqua sulla base del piano stesso. Il riflettore di regolazione JR" - questa volta - "stabilito nel piano di prova, viene scansito con le onde ultrasonore e l'eco di regolazione viene impostata all'altezza dello schermo indicata. Il valore dell'amplificazione così impostata corrisponde all'amplificazione di base". Non è VR che equivale a VG. E' JR, il riflettore di regolazione, che viene commutato secondo il piano di prova per fornire l'amplificazione di base. Quindi noi abbiamo chiaramente tre casi disciplinati dall'appendice 27 della V.P.I. e rispetto a questi tre casi noi possiamo capire quando l'eventualità del piano di prova deve diventare una competenza. Abbiamo la scansione assiale che non richiede per tabulas il piano di prova, dove l'amplificazione di base equivale all'amplificazione di fondo perché il fascio ultrasonoro percorre una superficie lineare. Abbiamo l'assile con

approvato un pezzo campione, come era stato approvato il pezzo campione per il test dell'assile 98331, dove l'amplificazione di base corrisponde all'amplificazione di fondo nella scansione obliqua. E abbiamo infine il tipo di assile speciale, rispetto al quale bisogna stendere un piano di prova, perché in quel caso non c'è un'amplificazione di base che corrisponde all'amplificazione di fondo, ma l'amplificazione di base corrisponde a un valore particolare, che ha bisogno di una traduzione per essere poi convertito e assunto nell'amplificazione di base. I paragrafi che seguono non fanno che confermare quello che vi ho detto, perché... prendo gli occhiali, scusate... Paragrafo 4: "Nella prova ad ultrasuoni è necessario utilizzare diverse sonde. Quando si utilizzano piano di prova, se la sonda da impiegare non può essere regolata sul riflettore di regolazione, occorre eseguire una misurazione comparativa delle sonde ΔVT , un elemento differenziale nel caso appunto in cui si utilizzino i piani di prova. E ancora estremamente rilevante è il paragrafo 6: "Per la prova viene impostata l'amplificazione di registrazione specifica VR" - ricordiamo VR è amplificazione di fondo, amplificazione specifica che corrisponde a VG, amplificazione di base per la scansione assiale e scansione obliqua con il pezzo campione approvato - "e l'amplificazione supplementare indicata nel piano di

prova è determinante per la prova". Dopodiché mi indica tre casi. Sono i casi che io vi ho riferito precedentemente. Scansione assiale VR=VG, piano di prova VR=VG + ΔV + ΔVT , quindi con quegli elementi differenziali che devono essere specificati nel piano di prova. Scansione obliqua con l'unità di confronto, VR=VG. Ancora, per quanto riguarda poi l'esecuzione della prova... e queste sono ulteriori informazioni che sono pacificamente contenute nell'Appendice 27 della V.P.I., e sono le informazioni che cercava il Pubblico Ministero. Cioè, innanzitutto nell'articolo 5.4 viene specificato come deve essere mossa la sonda, cioè con movimento a zig-zag. E c'è la figura 6 nella quale è indicato lo schema dell'assile, con l'indicazione di come viene utilizzata la sonda... come viene esplorata l'area. E lo spostamento della sonda lungo la circonferenza può essere al massimo pari a tre quarti della larghezza della sonda stessa. Cos'è questa indicazione di tre quarti della sonda stessa? E' il famoso passo. Il dottor Giannino più volte dice "ma dov'è il passo nell'Appendice 27 della V.P.I."? Il passo è la misura di avanzamento della sonda. Che cosa significa banalmente tre quarti, passo di tre quarti? Significa che io devo andare ad esplorare tutta la sonda, quindi... scusate, devo andare ad esplorare tutta l'area e quindi devo fare un movimento, tra virgolette ridondante, in modo che non perda nessuna

parte della superficie che sto esplorando. E il passo è di tre quarti della larghezza della circonferenza. Perché io poi devo fare questo movimento a zig-zag e devo andare poi, con questa modalità di avanzamento della sonda, a fare un percorso circolare per andare ad esplorare tutta l'area che mi interessa. E al punto 6, infine, viene regolata la valutazione della prova e i valori di ammissibilità dei difetti, cioè - come dicevo prima - i difetti che hanno un'altezza di eco superiore al 20 per cento dell'altezza dello schermo devono essere... devono portare allo scarto del componente.

Quindi mi sembra che sia perfettamente dimostrato, con l'unica interpretazione normativa coerente con quello che c'è scritto nell'Allegato 27 della V.P.I., che siano dimostrate due cose sostanzialmente: da un lato che questa procedura contiene tutte le informazioni precise, conformi a quanto indicato dalla DIn 27201 per eseguire la prova e che è lo stesso tenore letterale della procedura indicata a stabilire che solo per tipologie di assili che non sono l'assile 98331 era opportuno stendere un piano di prova. Quindi quella è l'indicazione concreta dell'eventualità stabilita dall'Appendice 27. Il richiamo alla tipologia di assili speciali non è un'invenzione della difesa ma è un'indicazione letterale della norma procedurale.

Anche per quanto riguarda i requisiti relativi alla

portata dell'assile e al carico del componente, le indicazioni del Pubblico Ministero sono errate, perché per quanto riguarda la portata è sicuramente specificata all'interno della V.P.I., ed è specificata all'interno delle informazioni generali. A pagina 10 il passaggio che vi citavo prima: "Il presente modulo 04 si riferisce alla manutenzione di tutte le sale montate e le boccole dei carri merci indicate nell'Appendice 1". L'Appendice 1 della V.P.I. contiene l'elencazione di assile, tra i quali figura il disegno OBB corrispondente al tipo A1 UIC 510, e a sua volta riporta tra le caratteristiche la portata di carico dell'assile, che era di 20 tonnellate. Quindi anche sotto questo profilo la carenza lamentata dal Pubblico Ministero è insussistente.

Mi sembra che per quanto riguarda le finalità del piano di prova che sono state indicate sia da Toni, sia da Cantini, l'Allegato 27 le soddisfi tutte. Bisogna però cercare di rispondere a un'obiezione del Pubblico Ministero che mi sembra piuttosto arguta. Cioè, il Pubblico Ministero dice: ma scusate, ma perché occorre parlare del piano di prova all'interno della V.P.I. se voi dite che la V.P.I. si occupa solo ed esclusivamente dei carri merci? Perché bisogna allora introdurre un piano di prova che secondo quello che sostenete si applica solo agli assili speciali? Ma perché farlo nel contesto della V.P.I., che ha un altro oggetto se si

occupa solo della manutenzione dei carri merci? E dà del bugiardo tre volte a Poschmann dicendo: ma come, proprio tu mi vieni a dire una cosa di questo genere quando nel 2011 hai fatto dei piani di prova estremamente particolareggiati, anche per assili uguali a quello fratturato? Allora, la prima obiezione del Pubblico Ministero, la prima parte dell'obiezione del Pubblico Ministero secondo me si supera da un lato con un dato testuale e dall'altro con un dato... con un'interpretazione evolutiva della norma, perché dice... dice: si applica solo ai carri merci il piano di prova. Ma io dico: ma perché allora introdurre, come è stato introdotto letteralmente, l'assile speciale all'interno della V.P.I. se il piano di prova non trova applicazione per l'assile speciale e se la V.P.I. si occupa solo dei carri merci? Eh, perché l'incongruenza... cioè, in questo modo il Pubblico Ministero in qualche modo mette delle armi e delle frecce nell'arco della tesi che vuole controdedurre. Il ragionamento è biunivoco, perché l'assile speciale è... l'accostamento tra piano di prova e assile speciale è un dato testuale dell'Allegato 27 della V.P.I., testuale e insuperabile. E allora perché la V.P.I. e non la Difesa deve parlare di assile speciale, se non è quello di cui ci si occupa nel regolamento della V.P.I.? Invece, diciamo, oltre a questa obiezione testuale, il dato interpretativo evolutivo fa riferimento

alla genesi della V.P.I. e al contesto storico nel quale è entrata in vigore la V.P.I. Questo è un altro dato circostanziale molto chiaro. Il regolamento V.P.I. deriva dal RIL, che erano le regole manutentive osservate da D.B. quando era monopolista nel settore ferroviario. C'è stata la privatizzazione e questa associazione di detentori privati ha preso il regolamento V.P.I. e sostanzialmente l'ha adottato per mantenere anche i propri carri. E lo ha fatto perché comunque quel regolamento manutentivo era l'approdo al quale era arrivato lo stato dell'arte in quel momento, indiscutibilmente. Non c'erano ragioni sostanziali per modificare quelle norme alla luce appunto dell'evoluzione tecnica, e quindi l'ha adottato. Il nostro consulente tecnico ha fatto un raffronto, ha fatto una tavola sinottica mettendo da un lato il regolamento RIL e dall'altro il regolamento V.P.I. e abbiamo dimostrato questa trasposizione di regole.

Per quanto riguarda i piani di prova il regolamento RIL richiama i piani di prova, ma li richiama solo ed esclusivamente per assili speciali. E infatti, faccio riferimento qui alla slide numero 68 dell'ingegner Croce, l'indicazione del piano di prova era associata agli assili... alle sale senza foro barenò, cioè assili pieni come il nostro, per locomotive da manovra, automotori, carri speciali, mezzi d'opera. Dopodiché appunto queste

regole sono state trasfuse nell'Allegato 27 della V.P.I. e il riferimento al piano di prova che è rimasto, l'unico riferimento al piano di prova che è rimasto è quello che vi ho mostrato nell'Allegato 27. Dopodiché, anche qui l'evoluzione sotto certi profili è anche curiosa, nel 2010, successivamente alla tragedia di Viareggio sparisce il riferimento ai piani di prova, per poi ricomparire - dice l'ingegner Cantini - opportunamente e finalmente, nell'edizione della V.P.I. del 2011. Ora, io ritengo di poter parlare senza nessun tipo di imbarazzo di un difetto di coordinamento tra le vecchie RIL e il manuale V.P.I. rispetto a quello che era diventato l'oggetto della manutenzione nel campo di un settore ferroviario che era stato liberalizzato. Perché? Ritengo di poterne parlare senza nessun imbarazzo. Perché questo poggia su un dato circostanziale indiscutibile e cioè che fino al disastro ferroviario di Viareggio non era stato approvato dall'ufficio tecnico competente nessun piano di prova per assili del tipo di quello fratturato. La pubblica accusa d'altra parte non è stata in grado di tirar fuori, di estrarre un piano di prova per quella tipologia di assile, steso prima del disastro. E poi c'è un'altra considerazione da fare, estremamente rilevante, proprio sull'edizione del 2011 del manuale V.P.I., perché, come vi accennavo prima, nel manuale V.P.I. approvato nel 2011 il piano di prova compare anche per la scansione assiale,

piano di prova che era pacificamente, letteralmente escluso anche nell'interpretazione del Pubblico Ministero, ma è talmente testuale che sarebbero improponibili delle interpretazioni di tipo diverso, che era pacificamente escluso per la scansione assiale all'interno dell'Appendice 27 della V.P.I. Questo cosa significa?

Questo dimostra quanto sia figlio del poi la stesura della versione del 2011 del manuale V.P.I., perché si è reputato opportuno predisporre un piano di prova anche per la scansione assiale, che non era invece prevista nel 2008 e non era prevista neanche per l'assile 98331, perché i parametri di regolazione della sonda erano identici, VR=VG per la scansione assiale e per la scansione obliqua di quell'assile che aveva un pezzo campione approvato. Quindi nell'Allegato 27 l'ispezione dell'assile, del tipo di quello fratturato a Viareggio, era pacificamente eseguibile, anche senza il piano di prova.

Vi sono poi delle ulteriori osservazioni da svolgere, sempre su questo tema. Innanzitutto secondo me si è fatta un po' di confusione nella requisitoria tra istruzioni interne dell'officina, istruzioni tecniche e piano o procedura di prova. E anche qui non sono sfumature, bisogna mettere in ordine questi concetti. Le istruzioni interne, sappiamo tutti sono delle regole organizzative

che si dà un'azienda, e Lehmann era completamente fuori dallo schema delle istruzioni organizzative interne dell'officina Jungenthal, essendo appunto un supervisore esterno. Come dicevo anche ieri, voi non troverete mai nel libro firma di Jungenthal la sottoscrizione di Lehmann. Poi ci sono le istruzioni tecniche, che devono essere identificate con le TFA. L'Avvocato Mazzola ve ne ha indicate una serie nel corso del suo intervento di ieri. Abbiamo capito perfettamente che cosa sono le TFA. E andate a vedere le TFA chi le aveva sottoscritte, tutte quelle che ci sono in atti. Erano sempre Linowski e Kogelheide, erano soggetti comunque che erano certificati di livello 3 nel campo della manutenzione ferroviaria, ed erano regole che valevano anche qui erga omnes, non per una officina, ma per tutte le officine dove il keeper faceva mantenere i suoi carri. Il piano di prova, invece, è una procedura particolare che prevede uno schema di stesura e di approvazione a forma direi più che vincolata, perché può essere steso solo da soggetti di terzo livello con comprovata esperienza nel settore della manutenzione ferroviaria laddove abbiamo visto che questa comprovata esperienza è un termine di almeno cinque anni, e devono essere approvate dall'ente tecnico competente, vedi D.B. Systemtechnik. Per la loro natura, per questo tipo di natura, i piani di prova non possono valere per una singola officina, ma devono valere per tutte le

officine dove il detentore fa mantenere i suoi carri. E quindi anche sotto questo profilo il povero Lehmann è completamente estraneo allo schema procedurale che avrebbe portato all'adozione di un piano di prova e non ha una posizione di garanzia rispetto all'adozione di questo piano.

Poi abbiamo un'altra riflessione da svolgere e lo spunto viene proprio dalle modalità con le quali Lucchini nel corso dell'incidente probatorio ha eseguito il test ad ultrasuoni sull'assile fratturato e l'ha fatto anche sulla sala gemella, cioè nella parte in cui era ancora in vita il fusello. Bene, Lucchini ha proceduto senza un piano di prova, dato circostanziale e pacifico che voi potrete andare a verificare nell'esito di quelle prove tecniche, perché Lucchini ha svolto quella prova con le proprie istruzioni tecniche - e sono state acquisite a seguito della deposizione dell'ingegner Cantini - e con l'Allegato 27 della V.P.I. Io sono andato a leggere pazientemente le istruzioni tecniche di Lucchini e non ho trovato nulla in queste istruzioni tecniche che possono essere assimilate a un piano di prova per una specifica tipologia di assile così come preteso dal Pubblico Ministero. Sono delle istruzioni, è una combinazione di istruzioni interne, di tipo organizzativo e di tipo di sicurezza sul luogo di lavoro, sull'equipaggiamento che bisogna avere, sul percorso che bisogna osservare,

eccetera, e poi contengono anche delle informazioni sulla prova, ma sono informazioni - voi vedrete - estremamente più generiche di quelle contenute nell'Appendice 27 della V.P.I., tant'è vero che nel report - pagina 10 di 11-A delle prove eseguite il 29 settembre 2011, punto 5.3 - si precisa che "i controlli sono stati effettuati in accordo alla procedura V.P.I. 04 edizione 2.4". Ora è estremamente interessante la spiegazione che è stata fornita sia da Toni che in qualche modo da Lucchini al fatto appunto che non sia stato stilato un piano di prova. Cioè, mi sembra un dato clamoroso, cioè Lucchini è l'agente modello che deve eseguire le prove tecniche secondo il migliore stato dell'arte all'interno dell'incidente probatorio. Non viene stilato il piano di prova, e poi si sostiene che invece il piano di prova sarebbe stato necessario. Allora dicevo: qual è la giustificazione che è stata adottata alle mie contestazioni? Ma comunque siccome le prove sono state eseguite direttamente da un tecnico di secondo livello, certificato con questa competenza nella manutenzione ferroviaria, il piano di prova non è necessario, perché pacificamente un operatore di secondo livello può procedere anche in assenza del piano di prova. Beh, ancora una volta, dico io, l'ingegner Lucchini, il professor Toni, e dovrebbe essere a questo punto anche il Pubblico Ministero a fornire la chiave dell'assoluzione,

dell'esonero di responsabilità di Lehmann, perché un verificatore di secondo livello con la funzione di supervisore all'interno dell'officina Jungenthal quando è stato eseguito il controllo sull'assile c'era, e si chiamava Schroter.

E quindi anche sotto questo profilo, se effettivamente non sarebbe stato necessario procedere alla stesura del piano di prova perché l'esecuzione del test viene effettuata da un soggetto certificato di secondo livello, anche sotto questo profilo ancora una volta, per l'ennesima volta, l'assenza di Lehmann nel momento in cui è stato eseguito il controllo diventa decisiva. E Lucchini, nel procedere al test ad ultrasuoni non ha neanche considerato un disegno quotato, e tanto non l'ha considerato - attenzione - che ha continuato a dire che l'assile austriaco preso come riferimento, quello appunto indicato nelle V.P.I., era chiuso in un certo modo, cioè con viti a pressione e non a ghiera. Quindi questa è la dimostrazione più patente del fatto che Lucchini ha proceduto non solo senza piano di prova, ma neanche senza disegno quotato all'esecuzione del test ad ultrasuono, perché senno si sarebbe accorto prima di me che la chiusura di quell'assile era a ghiera e non come previsto, come indicato con le viti aderenti(?). Quindi direi che anche le modalità di esecuzione della prova presso Lucchini confermano con clamorosa evidenza la

natura assolutamente eventuale del piano di prova.

Ma le parole di Lucchini... di Cantini nel corso del suo esame sono estremamente significative per una riflessione sull'efficacia impeditiva del piano di prova rispetto all'evento concretamente verificatosi. Perché Cantini che cosa dice? Dice che in assenza... perché cosa succede nel caso in cui manca un piano di prova? Nel caso in cui manca un piano di prova - dice Cantini - bisogna andare ad utilizzare tutte le sonde previste, perché dice, e questa mi sembra una argomentazione quantomeno di grande buon senso, se non c'è un piano di prova, ma chi si assume - si chiede Cantini - la responsabilità di selezionare delle sonde per l'effettuazione del test? A me riecheggiava una risposta di fronte a questa riflessione di Cantini: cioè, evidentemente se l'assume chi è presente al momento in cui viene eseguito il test ad ultrasuoni. Però se noi andiamo a confrontare questa affermazione di Cantini con le sonde che sono state utilizzate nell'esecuzione del test ad ultrasuoni sull'assile 98331, noi che cosa ricaviamo con immediata evidenza? Che la sonda a 45 gradi, che era quella espressamente deputata anche secondo quello che dice Cantini, a ispezionare l'area sulla quale si è formata la cricca, è stata effettivamente eseguita. E quindi anche sotto questo profilo del controllo a posteriori, che poteva fare Lehmann, sul verbale di prova e

sull'esecuzione corretta delle prove ai fini di impedire che assili presentanti una cricca non fossero scartati, eccolo qua, sonda 45, eseguita, ed è l'unica sonda che era deputata a ispezionare quell'area, l'unica. Perché sicuramente la 29 non era deputata a questa finalità e lo stesso Cantini l'ha riconosciuto in maniera estremamente leale, ma neppure la 40 gradi, che era la sonda che astrattamente poteva riferirsi a quell'area. Come siamo pervenuti con certezza scientifica a questa conclusione? Semplicemente prendendo in mano un goniometro, un'operazione molto semplice, e indicando con un goniometro dov'è l'area che poteva essere ispezionata dalla sonda 45 e dove è l'area che sarebbe potuta essere ispezionata dalla sonda 40. Come vedete, la sonda 40 non sarebbe arrivata a ispezionare l'area dove si è formata la cricca. Quindi io credo che sotto questo profilo noi possiamo mettere una pietra tombale sulla necessità del piano di prova e sulla sua efficacia impeditiva rispetto all'evento che si è concretamente verificato. E su questo dobbiamo tornare, al tema del giudizio controfattuale. Qual era il modo di procedere corretto e qual è il modo, il percorso argomentativo corretto se vogliamo andare a capire se effettivamente il piano di prova avrebbe avuto un'efficacia impeditiva? Noi oggi dobbiamo stendere un piano di prova, dobbiamo stendere un piano di prova con quelle caratteristiche, perché ancora in questo

dibattimento non l'abbiamo visto un piano di prova per quel tipo di assile; dobbiamo andare a confrontare le informazioni contenute in questo piano di prova ideale e le informazioni contenute nell'Appendice 27 della V.P.I., e dobbiamo vedere se le informazioni contenute nell'Appendice 27 della V.P.I. sarebbero state comunque delle informazioni idonee a ispezionare quell'assile nella parte che si è fratturata. Questo è il giudizio e la valutazione che dobbiamo compiere. Molto semplice. Perché non è il tema quello del disorientamento, torno a dire, dell'operatore, perché il disorientamento poteva portarlo a vedere qualche cosa che non c'è. Noi dobbiamo capire se attraverso le informazioni contenute nell'Allegato 27 della V.P.I. noi possiamo pervenire a una procedura che non lascia zone d'ombra - questo è il tema focale - che non lascia zone di ombra nella parte dell'assile che si è fratturata. Perché noi dobbiamo capire se... non se il signor Kriebel ha visto quello che non c'era, ma se non ha visto, e se gli strumenti che gli metteva a disposizione l'Appendice 27 della V.P.I. non gli ha fatto vedere quello che c'era.

Ancora - e sono agli argomenti finali - Lehmann prende parte, come dicevo, anzi la ragione che determina l'incarico professionale a Lehmann coincide con l'audit D.B. Ve l'ho citato molte volte e ci ritorno solo rapidamente in sede conclusiva perché è un'argomentazione

comunque molto rilevante. La D.B. Systemtechnik, cioè l'ente tecnico competente istituzionalmente deputato all'approvazione dei piani di prova non ha rilevato la carenza di un piano di prova nel corso dell'audit. E quindi questi sono gli occhi con i quali il signor Lehmann è entrato nell'officina Jungenthal.

Escluso appunto che Lehmann dovesse tenere quella condotta doverosa indicata nel capo di imputazione, anche le conseguenze che nel capo di imputazione si fanno derivare, cioè l'aver consentito che la prova avvenisse in un tempo insufficiente di dodici minuti, non hanno più ragione di essere, riferite sicuramente a Lehmann. Lehmann non era in officina e quindi per definizione gli era preclusa qualsiasi valutazione sui tempi per l'esecuzione della prova. Non c'è nessuna prova di una relazione tra il piano di prova e i tempi di esecuzione della prova. Anche la procedura di prova descritta nella V.P.I. comunque richiede un tempo per la sua esecuzione superiore ai dodici minuti. Non risulta da nessuna parte - e d'altra parte abbiamo visto che Lehmann era completamente estraneo all'organizzazione interna dell'officina - che l'imputato abbia dato tempi per l'esecuzione della prova ad ultrasuoni. L'operatore che ha eseguito il test era certificato da DGZ FP e certo non c'era nessuna indicazione dei tempi riguardo all'esecuzione della prova, e Lehmann non ha avuto mai

nessun contatto, neppure visivo, con quel foglio di lavorazione dove risulta appunto l'indicazione di quel tempo.

Io ho finito con questo il mio percorso argomentativo e spero... e mi piace diciamo rappresentare questo percorso come una circonferenza e non con quegli spigoli che invece secondo me hanno caratterizzato la discussione del Pubblico Ministero. Spero di aver tenuto fede al mio impegno di varcare le porte di questa imputazione stando bene attento a non urtare negli spigoli, negli stipiti delle porte, e credo che la conclusione naturale di questo mio percorso circolare sia l'assoluzione di Lehmann per non aver commesso il fatto. Grazie.

PRESIDENTE - Grazie, Avvocato Siniscalchi. Sì, intanto interrompiamo, interrompiamo...

AVV. SINISCALCHI - Io anticipo solo, Presidente, che depositerò poi una memoria, una nota di udienza che riassumerà i temi che ho trattato nell'esposizione orale.

PRESIDENTE - Grazie. Allora facciamo una pausa. Per organizzarci, quindi Avvocato Francini?

AVV. FRANCINI - (voce fuori microfono)

PRESIDENTE - Che la vedo già pronta. Allora pausa e riprendiamo con lei.

- Viene sospeso il procedimento alle ore 11:23.

- Viene ripreso il procedimento alle ore 11:43.

PRESIDENTE - Allora, Avvocato Francini siamo pronti.

AVV. STILE - Presidente...

PRESIDENTE - Ah, ci voleva...

AVV. FRANCINI - Avevo capito che avrebbe dato le date.

PRESIDENTE - Ah, quindi voi intendevate...

AVV. FRANCINI - Forse c'è qualche problema...

PRESIDENTE - Voi intendevate alla fine di questa pausa.

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - Ah, pensavamo la pausa pomeridiana.

AVV. FRANCINI - Credo che ci sia qualche collega che forse deve rientrare. Se lei vuole io mi rimetto a sedere, se le volete dare...

PRESIDENTE - No, solo per... ci avevano anticipato gli Avvocati Giarda e l'Avvocato Masera, che quindi non riuscendo a parlare oggi parleranno alla prossima data che è quella del 07 novembre.

AVV. MASERI - Sì, questa... questa ovviamente se i colleghi non... se i colleghi sono disponibili a spostare in questo modo l'ordine e quindi se spostiamo... il 07 il nostro intervento, verosimilmente almeno per tutta la mattinata, non escludiamo per un'ora nel pomeriggio. Non credo che si vada oltre.

PRESIDENTE - Quindi in teoria oggi era la volta dell'Avvocato Francini più gli Avvocati Giarda, Masera, Avvocato Giorgi, Avvocato D'Apote e Avvocato Stile. Cioè...

AVV. MASERA - Abbiamo accumulato i ritardi...

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - (sovrapposizione di voci)

AVV. MASERA - Abbiamo accumulato un ritardo di tre giorni, in realtà.

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - Allora...

AVV. STILE - Presidente, posso?

PRESIDENTE - Sì.

AVV. STILE - Sì, allora mi siedo perché sennò sto troppo lontano. Perdonatemi. Presidente, io chiedo scusa ma chiaramente questo comporta una revisione di tutto il calendario e purtroppo c'è una serie di problemi, perché io oggi sono qua ma mi rendo perfettamente conto che è impossibile, anche perché tra Responsabile Civile e 231 io complessivamente non meno di cinque ore, quindi... allora il problema è che nei giorni successivi, a partire dal 07 novembre, c'è una serie di impegni presi, tenendo conto degli impegni qua, e questo comporta penso non solo per me ma per la maggior parte dei colleghi una serie di problemi. Cioè, uno spostamento a scalare...

PRESIDENTE - No, questo è inevitabile che ci sia a cascata questa situazione di slittamento.

AVV. STILE - Quindi se fosse possibile rifare il calendario in rapporto a quello che si è manifestato fino a questo momento. Prego.

AVV. FRANCONI - Sfruttando una battuta di un film famoso, "un altro uomo un'altra corsa e la sua è migliore della mia",

se ha un problema per oggi io posso tranquillamente slittare senza difficoltà.

(più voci fuori microfono)

AVV. STILE - Io ringrazio, però insomma...

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - Quindi questa... questa proposta dell'Avvocato Francini, come dire...

AVV. FRANCINI - Lo dico Presidente nel rispetto e se mi è concessa la simpatia nei confronti del professor Stile, ovviamente per lui un'udienza qua è - a differenza che per me - anche un problema di trasferta, quindi se oggi dovesse essere preferibile per lei discutere, così risolvendo questa questione, io non voglio frapporre assolutamente nessun problema, per me il 07 è una data ugualmente valida. Lo dico con tutta la serenità del caso.

AVV. STILE - No, io ringrazio molto la collega per la sua disponibilità. Per la verità oggi non ci eravamo neanche soltanto... non c'ero neanche soltanto io, ma c'erano anche i colleghi che difendono la Cima, che sono quattro, l'Avvocato Giorgi e l'Avvocato D'Apote. E poi dopo c'ero anche io con le due posizioni. Quindi penso che sarebbe oltretutto, per quanto mi riguarda, assolutamente strangolato. Io non so che ne pensa...

AVV. D'APOTE - Posso?

PRESIDENTE - Preog.

AVV. D'APOTE - Comunque... no, io credo che se... buongiorno, buongiorno signori.

PRESIDENTE - Buongiorno.

AVV. D'APOTE - Io credo che se... non possiamo fare altro che prendere atto della situazione, cioè che tutti ci si è allargati un po' di più. Forse era fisiologico, diciamo, a cominciare dal Pubblico Ministero insomma abbiamo creato questo... io penso che noi potremmo prendere il calendario così com'è e spostarlo in blocco, però questo crea dei problemi poi...

PRESIDENTE - Eh, allora facciamo... possiamo fare in questo modo: noi, considerando che a questo punto siamo indietro di un paio di udienze...

AVV. D'APOTE - Anche tre.

PRESIDENTE - No, no, no, no, tre no.

(più voci sovrapposte)

PRESIDENTE - Anche tre? Anche tre? Va beh, ditemelo voi perché...

AVV. D'APOTE - Due e mezzo, diciamo.

PRESIDENTE - Due e mezzo. Allora noi potremmo... potremmo cominciare come credete stamattina, l'Avvocato Francini è pronta, ci sono gli Avvocati Maserà e Giarda, se intendono distribuirsi diversamente i tempi... poi potremmo... allora, avevamo già in calendario, a parte oggi 21 ottobre, poi 07 novembre, 08 novembre, 10 novembre, 11 novembre, aggiungiamo il 14 novembre e il 16

novembre, che sono un lunedì e un mercoledì, e... 14 novembre e 16 novembre, possiamo aggiungere queste altre due udienze. E a questo punto vi organizzate autonomamente.

(più voci fuori microfono)

AVV. D'APOTE - No, dicevo, a questo punto, a questo punto, mantenendo anche i gruppi, così come era stato questo deciso più forse tra di noi che diciamo con l'avallo del Tribunale, per quello che mi riguarda personalmente ipotizzo un pomeriggio del 07 novembre, cioè l'Avvocato Francini...

PRESIDENTE - No, però questo fate...

AVV. D'APOTE - Programmato, sì...

PRESIDENTE - Scusate, dico così per... avete tutta la libertà da questo punto di vista...

AVV. STILE - Sì...

PRESIDENTE - ...di organizzarvi come credete.

AVV. STILE - No, ma siccome dobbiamo tenere conto di varie esigenze, anche purtroppo nostre, allora io mi permetto di dire semplicemente, se è possibile, io avevo già fissato l'udienza dell'11 novembre, che era quella conclusiva prevista originariamente in difesa dell'ingegner Elia. Io potrei, proprio perché siccome l'11 ovviamente per me era bloccata, l'11 discutere per la società Responsabile Civile 231 e il 14 eventualmente per l'ingegner Elia.

PRESIDENTE - (sovrapposizione di voci)

AVV. STILE - Se non ci sono controindicazioni, con le date che lei mi ha fornito, io il 16 per esempio non posso.

PRESIDENTE - Quello... come avete già fatto, Avvocato Scalise, lei che si è fatto sempre promotore di queste iniziative anche un po'...

AVV. SCALISE - Mi sono sfuggite di mano, Presidente.

PRESIDENTE - Eh, ho visto che ha perso... ha perso il controllo. Allora...

AVV. SCALISE - Ho perso il controllo.

AVV. SINISCALCHI - Presidente, scusi, ma c'è anche un calendario per le repliche? Sono qui, Avvocato Siniscalchi.

PRESIDENTE - Ha appena finito, Avvocato Siniscalchi.

AVV. SINISCALCHI - Eh no, giusto... no, guardi, Presidente, è importante per noi veramente programmare per tempo perché anche noi abbiamo degli imbuti poi di impegni

PRESIDENTE - Prima... prima...

AVV. SINISCALCHI - Perché almeno lo facciamo presente in altre sedi e riusciamo... perché sennò diventa...

PRESIDENTE - (sovrapposizione di voci)

AVV. SINISCALCHI - Va beh, però per carità...

PRESIDENTE - Forse è prematuro...

AVV. SINISCALCHI - Non voglio...

PRESIDENTE - Avvocato Siniscalchi, è prematuro anche perché non c'è nessun... per il momento non c'è stata nessuna

formale richiesta di repliche, quindi noi siamo qui in attesa di discussione di prima fase. Avvocato Labruna, sennò non la fanno mai parlare. Mi dica.

AVV. LABRUNA - Mai. Ma era una richiesta semplice. Se fosse possibile, per agevolare le trasferte, le nuove due udienze magari metterle...

PRESIDENTE - Accorpate.

AVV. LABRUNA - ...accorpate, se non è un problema per...

PRESIDENTE - Allora facciamo lunedì e martedì, lunedì 14 e martedì 15.

AVV. STILE - Anche il 15 è possibile, va beh, insomma... io avevo sentito 16. Quindi non 16, 15, perché il 16...

PRESIDENTE - No, lunedì 14 e martedì 15. Vediamo come riuscite ad organizzarvi. Ci sono...

AVV. SCALISE - Presidente, possiamo chiedere al Tribunale se ci dà, che so, dieci minuti o un quarto d'ora prima che inizi, così ci parliamo tra di noi?

AVV. STILE - Lo facciamo... lo rifacciamo proprio lo stampiamo addirittura.

AVV. SCALISE - Evitiamo di dar fastidio al Tribunale, per parlare tra di noi e vediamo di stilare un nuovo calendario se ci riusciamo.

PRESIDENTE - Cioè, lo possiamo fare alla...

AVV. SCALISE - No, perché così poi (sovrapposizione di voci)...

PRESIDENTE - Sono le dodici meno un quarto, tra un'ora e mezza

faremo un'altra pausa. Se la facciamo anche ora...
facciamola direttamente... lo fate in pausa pranzo, che
dite?

(più voci fuori microfono)

AVV. STILE - Vogliamo sentire tutti l'Avvocato Francini.

PRESIDENTE - Eh, immagino, immagino di sì, almeno la prima
parte dell'Avvocato Francini.

AVV. STILE - Va bene.

PRESIDENTE - Cominciamo.

AVV. SCALISE - (voce fuori microfono) cioè 14, 15 e 17, di
modo che abbiamo le udienze per poter... perché tanto non
ce la faremo sicuro... o 14, 15 e 16, come volete voi.

PRESIDENTE - Allora facciamo 14, 15 e 17.

AVV. SCALISE - O 14, 15 e 16. Come vuole lei.

PRESIDENTE - No, va beh, però veramente volete proprio...

AVV. SCALISE - 14, 15 e 17.

PRESIDENTE - Ho capito che Laderchi e Labruna...

AVV. SCALISE - Okay. Dopo vedremo come fare.

PRESIDENTE - Quindi... quindi 14, 15 e vediamo 17 o 18. Va
bene?

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - Ah, 14, 15, e 16... no, diciamo 14, 16 e 17...
vediamo una di quelle... insomma, tre udienze...

(voce fuori microfono)

PRESIDENTE - 14, 15 e 17.

AVV. D'APOTE - Mi chiedo solo, Presidente, dato il momento

organizzativo, è vero che nessuno ha chiesto formalmente repliche, però è altrettanto vero che nella loro discussione i Pubblici Ministeri per due volte hanno indicato le repliche come momento in parte per il deposito di documenti e in parte per un allargamento.

PRESIDENTE - Ho capito, va beh, no ma diciamo che...

AVV. D'APOTE - No...

PRESIDENTE - Volevo che ci soffermassimo su questa prima parte, che è già complessa di per sé, e poi dopo...

AVV. D'APOTE - Certo, no, no, ma era per...

PRESIDENTE - No, no, ma è chiaro che ci attendiamo tutti le repliche, però da un punto di vista formale... e comunque dal punto di vista organizzativo vi pregherei allora nella pausa successiva di provare... Avvocato Scalise, di provare a fare un programma, un programma su questo... se ci riesce.

AVV. SCALISE - (voce fuori microfono)

PRESIDENTE - Allora, Avvocato Francini, cominci così...

CONCLUSIONI DELLA DIFESA - AVVOCATO A. FRANCINI -

AVV. FRANCINI - Sì, sì, Giudice. Una breve premessa che, diciamo, ha ad oggetto l'indicazione dell'incedere che avrei intenzione di seguire in questa discussione, posto che difendendo la società Jungenthal ovviamente una parte sarà dedicata alla trattazione dell'imputazione ex Decreto Legislativo 231 del 2001. Poi vi sarà una parte

successiva che avrà ad oggetto sostanzialmente il merito. Quindi inizierò da questa ed ecco perché al video è proiettata l'imputazione ex 231. Posto che molte parti di questa discussione hanno necessariamente bisogno di un supporto documentale, come gli altri mi avvarrò della proiezione delle slide al video che è a disposizione. Ciò detto, inizio a trattare le questioni. Devo dire che in questo processo, che è un processo lungo, molto bello, affascinante, triste per molti aspetti, in tanti momenti ho avuto la sensazione, o meglio mi è tornata alla mente una frase, che ovviamente non è mia, non avrei mai la lucidità per usare un'espressione di questo genere, che tutti noi sappiamo a chi è riferibile, cioè "ci siamo messi a sedere dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati". Ecco, diciamo che di tutti coloro che sono dalla parte del torto, che è la costruzione dell'imputazione, sicuramente la società Jungenthal è quantomeno il punto zero della ipotetica serie causale nella ricostruzione accusatoria che ha portato all'evento che tristemente oggi ci occupa come processo e cioè il disastro di Viareggio. E' un dato inconfutabile, oggettivamente non discutibile, non solo nell'ottica accusatoria, cioè come punto zero di una serie causale che ci vede addebitata quella serie causale a titolo di colpa, ma anche come punto zero, a prescindere dall'addebito, che noi respingiamo

fortemente, e non solo come società ma anche come singoli imputati, perché anche se - come noi riteniamo fermamente e con grande sicurezza, come fino ad oggi hanno dimostrato i miei colleghi e come spero di poter fare altrettanto nella giornata di oggi - è indubbio che il vagone sul quale era caricato purtroppo quel carico così disastroso aveva sotto l'assile 98331 da noi mantenuto nel novembre del 2008. Ed allora dà questo dato e da questo dato non si può prescindere, e come tale ovviamente ci rapportiamo alla vicenda. Ecco perché però devo dire che la sensazione di essere nella posizione scomoda, probabilmente una delle più scomode del processo, non ci ha mai abbandonato. E' questa la ragione per la quale abbiamo cercato con tutta onestà, ma anche con grande fermezza, di proporre le ragioni della nostra difesa. E le ragioni della nostra difesa si sono dipanate, sia in aspetti tecnici, rigorosamente e puntualmente portati alla vostra attenzione da valenti consulenti, che mi è dispiaciuto, lo dico en passant, di vedere considerare nei termini nei quali i miei colleghi vi hanno già ricordato sono stati trattati, ma anche attraverso una produzione documentale importante, nella quale non abbiamo mancato mai di dare conto di tutto quello che a noi sembrava utile perché voi poteste comprendere e valutare la nostra posizione, pur con le grandi difficoltà costituite dal fatto che noi abbiamo

documenti in tedesco, abbiamo testimoni in tedesco, abbiamo avuto anche un consulente tedesco. E questo non è stato semplice, perché ha imposto il passaggio della traduzione che ovviamente non ha ad oggetto circostanze della vita ordinaria, nella quale ogni traduttore è in grado di districarsi e non ha ad oggetto vicende di comprensione immediata. Si tratta di questioni tecniche molto complesse, si tratta di un vocabolario che come tutti i vocabolari tecnici è un vocabolario separato. Si tratta della proposizione e della spiegazione di questioni che sostanzialmente sono convogliate in testi tecnici, in una sorta di manuale, in una specie di codice, che è il manuale della V.P.I. che ripetutamente viene evocato, prima di tutto dal Pubblico Ministero, dai Pubblici Ministeri nei capi di imputazione, e poi da noi stessi, chiamandolo a nostra difesa. Quindi questa è stata... è stato un elemento di complicazione del nostro approccio a questo processo che riferisco io non perché gli altri non ne abbiano già riferito, anche se non in modo esplicito, ma perché ora che chiudiamo è opportuno dirlo, ed è stata una complicazione importante. E qualche volta devo dire - e questo mi è dispiaciuto - si è trasformato in una sorta di piccolo ostacolo nel nostro incedere. Ricordo alcuni passaggi nei quali le traduzioni certamente non erano le migliori che si potevano ottenere e che quindi hanno creato qualche fraintendimento. Su

questo humus si è svolto il processo e io credo da parte nostra, con grande... con grande serietà non abbiamo frapposto problemi, salvo quelli oggettivi che ci possono essere nella trattazione e nello svolgersi di un processo, ma certamente con la convinzione che avevamo ottenuto nello studio preliminare di tutti gli atti del processo, che non solo le società che difendiamo - io segnatamente la società Jungenthal - ma anche tutti i singoli imputati, non possono che essere considerati esenti da responsabilità per il fatto che li vede imputati oggi in via definitiva, perché con oggi si chiudono i nostri interventi e le nostre difese dinanzi a voi.

Però ovviamente difendendo la società Jungenthal non potrò che iniziare da questa e quindi trattare la questione della imputazione della 231, imputazione ex 231 cioè imputazione che recupera la responsabilità della società Jungenthal, che per brevità chiameremo JUWA come è sempre stata chiamata nel corso del processo, che la vede legata alla contestazione del decreto legislativo ai sensi dell'articolo 25 septies, commi 2 e 3, con riferimento non tanto - come ben sappiamo - al fatto di disastro ma piuttosto al fatto di omicidio, ai fatti di omicidio e di lesioni aggravate. Noi sappiamo che questa contestazione, per poter essere elevata nei confronti della società necessità del riferimento alla violazione,

che noi assumiamo essere pretesa ma non fondata, delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Ovviamente io non mi permetterò di ripercorrere la difesa che già su questi aspetti ha svolto il professor Padovani, anche se l'ha svolta in data 27 settembre, ma sono certa che è ben chiara nella vostra memoria, prima di tutto perché sarebbe veramente stucchevole e fastidioso, secondo perché non ci riuscirei, ed allora nessuno di noi si deve cimentare in ciò che è più grande di lui. Ma in quella discussione l'Avvocato Padovani, che io amo chiamare comunque e sempre professore, visto che come tale io l'ho conosciuto, si è dettagliatamente soffermato e ha sottoposto al vostro vaglio, che non potrà che essere critico rispetto all'imputazione vista quella chiave di lettura che ha proposto il collega, alcune... che ha sottoposto alla vostra attenzione tutta una serie di elementi critici che riguardano ovviamente la possibilità nei confronti di società estere, quali sono la G.A.T.X. e altre, la G.A.T.X. Germania ma anche la società Jungenthal, l'addebito ex Decreto Legislativo 231 del 2001. A mio parere quella discussione ha già messo in evidenza tutto quello che si poteva dire e cioè tutte quelle contraddizioni logiche - e sistematiche invero - che seguono alla pretesa di vedere imputati persone fisiche per violazione in materia infortunistica, impegnare la responsabilità della società quando

oggettivamente, a nostro parere, non è possibile individuare in quelle persone - e vedremo poi quali - una posizione di garanzia tipica del datore di lavoro nei confronti della verifica di quell'evento lesivo di cui ci occupiamo, e che è quello oggetto del processo, cioè un evento lesivo che nella ricostruzione dell'Accusa non può che essere un evento lesivo attinente strettamente al rischio professionale di colui che impegna la società ex 231 e rispetto al quale - bisogna dirlo e bisogna ricordarlo - quelle persone non hanno oggettivamente la posizione di garanzia di datore di lavoro. E mi riecheggia nella testa le parole di quell'altro professore, il professor Marzaduri, al quale mi lega magari una vicinanza maggiore per motivi di età e di posizione, ma che proprio su questo si è intrattenuto e questo argomento ha trattato. Ma la verità è che nella nostra condizione, nella condizione di Kogelheide, che riguarda certamente Jungenthal, ma anche degli altri che sono citati nel capo di imputazione, non si può dire - e questo è un argomento assorbente su tutti gli altri - che si tratti di soggetto che ha una posizione di garanzia da datore di lavoro, nel quale profilo sussistano, siano presenti poteri impeditivi non in generale di un evento, ma di quell'evento per il quale oggi è processo, cioè si deve trattare di poteri impeditivi - io temo che la mia voce... scusate, lo alzo un gocciolino - si deve trattare

di quei poteri che abbiano la possibilità di evitare che quel rischio, nel quale si concretizza... che poi si concretizza nel fatto oggetto del processo, possa essere evitato attraverso la condotta osservante del datore di lavoro. Questa è l'osservazione che sotto molti aspetti è già stata sottoposta alla vostra attenzione e che è oggetto della discussione dell'Avvocato Padovani ed io su di essa non tornerò. Dovrò tornare, citando nuovamente - non me ne vogliate - la sentenza ThyssenKrupp, che su questo aspetto segna un passaggio fondamentale. Non è per vezzo che gli avvocati citano certe sentenze, ma perché certe sentenze, che sono scritte da signori come voi, magari un pochino più anziani, va beh, avrete modo, intanto rimanete sull'età che avete... da signori come voi, in particolar modo le Sezioni Unite della Cassazione nel 2014 si sono occupate proprio di questo nel passaggio nel quale - lo vedremo poi più diffusamente - si è affermato che il titolare, e lo leggo puntualmente nella posizione di garanzia, è il gestore di un rischio, un rischio non generico ma specifico, rispetto al quale il soggetto, che è astrattamente responsabile per non avere impedito il concretizzarsi dell'evento, deve essere dotato di poteri impeditivi. Con migliori parole di quelle che ho usato poco fa la sentenza ThyssenKrupp e i Giudici della Cassazione a Sezioni Unite tornano a precisare questo elemento. Ed allora quando voi vi

cimenterete nella questione, sicuramente non quella fondamentale, ma ragionevolmente una delle questioni con le quali vi dovete confrontare nell'ambito di questo processo e cioè se ritenere che superata la questione della giurisdizione sia possibile dire che l'articolo 25 septies è applicabile nei confronti della società Jungenthal come delle altre società tedesche, ma invero da questo punto di vista forse anche per alcune società italiane, dovrete per forza confrontarvi con queste parole, perché la verità è che perché si possa dire che in una situazione di questo genere effettivamente sussiste la responsabilità della società, è necessario che il soggetto che impegna la responsabilità della società ex 231 abbia una posizione di garanzia di datore di lavoro e lo specifico rischio professionale che è connesso ad esso abbia una connessione, una correlazione teleologica con il fatto che si va a valutare e a considerare. In assenza della possibilità di questa configurazione, cioè in assenza della possibilità di vedere quella posizione di garanzia in capo al singolo soggetto, che nel nostro caso possiamo considerare Kogelheide, ovviamente non possiamo ricondurre il rischio nel quale si concretizza... che poi dà luogo al fatto, che è la concretizzazione del rischio il fatto, non si può dire che ci si trovi nell'ambito della specifica area della tutela antinfortunistica. Questo sembra già di per

sé sufficiente per poter dire che in Jungenthal quindi non avrà modo di essere recuperata la responsabilità attraverso il percorso dell'articolo del Decreto Legislativo 231, ex articolo 27 septies, che presuppone che il fatto di omicidio o di lesioni personali sia aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Perché la verità è che nel fatto che è oggetto alla vostra attenzione, per come addebitato ed addebitabile alle figure apicali o alle figure soggette al controllo delle figure apicali nell'ambito di Jungenthal non è un fatto che ha le caratteristiche di una violazione antinfortunistica. Ove noi andassimo su un'altra strada dovremmo sostanzialmente - e qui lo dico, lo accenno e poi la chiudo la questione - dovremmo accomunare l'imputazione a noi elevata, che dovrebbe avere ad oggetto un rischio professionale, con un rischio da prodotto, perché noi alla fine delle operazioni di manutenzione non realizziamo un'attività nella quale si verifica il fatto rischio professionale, ma produciamo un assile mantenuto. Questo è il passaggio io credo per certi aspetti conclusivo e anche risolutivo che deve essere sottoposto alla vostra attenzione, e la domanda che in qualche modo è sottesa a questa riflessione necessita una risposta, che io non credo che possa essere positiva. E credo quindi che nei confronti della società Jungenthal, come delle altre società tedesche, non vi sia

modo di ritenere integrata quella aggravante che da sola connota, può connotare il fatto e far sì che quel fatto leghi la società Jungenthal a una violazione amministrativa ex Decreto Legislativo 231 e la possa vedere non solo imputata, come non solo diciamo destinataria della contestazione nell'ambito del processo, ma anche di una sentenza di condanna.

Detto questo, è necessario a mio parere passare ad un'altra considerazione e per questa considerazione è particolarmente significativa la proiezione della slide che ho chiesto al collega Avvocato Seregini di mandare a video, non perché il collega non conosca il capo di imputazione ma perché la lettura da parte mia sarebbe noiosa e lunga, e invece con una semplice evidenziazione possiamo risolvere il problema.

Di cosa ritengo a questo punto di dover trattare e di cosa penso di dover sottoporre a questo punto alla vostra attenzione? Come noi sappiamo, affinché la società Jungenthal possa essere, dopo aver superato le osservazioni dell'Avvocato Padovani, dopo aver superato(?) le molto più modeste osservazioni dell'Avvocato Francini in ordine a questi aspetti, c'è un problema che riguarda i soggetti che devono essere individuati nell'ambito della società Jungenthal, che sono indicati nel capo di imputazione e che dovrebbero essere... che sono destinatari di quelle contestazioni in

ordine ad omicidio colposo e lesioni personali, entrambe aggravate, che devono rivestire, al momento del fatto, nell'ambito della società, una posizione di soggetto apicale o comunque soggetto a vigilanza da parte di coloro che hanno gestione o direzione o controllo, hanno funzioni di gestione, direzione o controllo della società. Ed allora la prima cosa che emerge chiaramente - e non vuole essere un tratto polemico, è semplicemente descrittivo - è che nell'ambito dell'imputazione noi vediamo che legherebbero, e sarebbero idonei a vincolare e a legare la società Jungenthal e ad impegnare la responsabilità amministrativa della società Jungenthal per i fatti oggetto di processo, il primo, il primo perché è il primo dell'imputazione, il signor Mayer, chiamato Mayer senza nome, ma è chiaramente Roman Mayer, Roman Mayer che nell'imputazione viene indicato puntualmente, quindi non per errore, responsabile manutenzione flotta carri di G.A.T.X. Rail Austria. Ora io credo che qui si possa chiudere la riflessione su Mayer. Mi potreste dire: "Avvocato, se togliamo Mayer abbiamo qualchedun altro". Certo che sì, però siccome l'imputazione così è scritta, di essa voi dovete fare giustizia e noi dobbiamo proporre a voi le ragioni per le quali non potete non fare giustizia. Ebbene, Roman Mayer è dipendente di G.A.T.X. Rail Austria e francamente io non ho capito, perché non l'ho capito e ora dirò perché

non l'ho capito, a quale titolo si pretenda di inserirlo nell'imputazione a carico di Jungenthal e a quale titolo si pretenda quindi di pensare che questo signore possa legare la società Jungenthal alle violazioni di cui al Decreto Legislativo 231. Se è vero, come mi pare indiscutibile, che l'unico dato insuperabile è che si deve trattare di soggetti che sono dipendenti della società Jungenthal, nelle varie posizioni che il Decreto Legislativo descrive, ovviamente il signor Mayer con Jungenthal non ha niente a che fare, non ce l'ha mai avuto e non ce l'ha, non ce l'ha per come è contestato il fatto. E devo dire che io ho atteso nelle conclusioni prese dal signor Pubblico Ministero, l'indicazione delle ragioni per le quali ci fosse Mayer. Ma il dubbio non è solo per Mayer. Perché questo non è stato detto. Le ragioni della richiesta di condanna di Jungenthal sono alquanto generiche, anche perché a differenza delle parole spese nei confronti delle società italiane, nei confronti delle società tedesche ho solamente sentito chiedere la pena, ma in ordine ai soggetti che avrebbero dovuto vincolare e legare Jungenthal a questi fatti, io non ho sentito dire alcunché, e quindi nemmeno per Mayer, che a questo punto penso di dover ritenere che sia frutto di un errore, di un refuso, di qualche cos'altro, ma certamente non di un'argomentata individuazione di un soggetto apicale che può impegnare la responsabilità

amministrativa di Jungenthal. Ma siccome si può fare due errori che hanno la stessa fonte, sostanzialmente, la seconda domanda che mi stupisce, la seconda questione che mi ha stupito nello studio - doveroso - dell'imputazione a carico di Jungenthal, è quella che vede destinatario dell'imputazione, ma nello stesso tempo catalizzatore della responsabilità amministrativa di Jungenthal rispetto a quel fatto, il signor Lehmann, difeso egregiamente dal collega Siniscalchi, con tutta una serie di argomentazioni, che per certi aspetti dimostrano quanto sia infondato questo tipo di contestazione, il signor Lehmann che si guarda bene dall'essere dipendente di JUWA, perché invero che è dipendente non lo dice nemmeno il capo di imputazione, perché si indica la figura del signor Lehmann come quella di colui che ha qualità di supervisore e responsabile degli esami non distruttivi presso Jungenthal, ma ci si dimentica - e anche su questo ho atteso di capire e di conoscere le ragioni dell'imputazione - che il signor Lehmann non è dipendente JUWA. E' dipendente di una società che si chiama GSI-SLV, vi grazio del nome in tedesco perché ovviamente farei un disastro, che è legata a Jungenthal con un contratto del 07 marzo del 2005, che noi abbiamo prodotto all'udienza del 15 dicembre 2014 e che ovviamente dà conto dei vincoli contrattuali fra Lehmann e la società Jungenthal, che la nomina di Lehmann nel

ruolo è del 27 agosto 2008, ma che certamente avrebbe potuto forse impegnare la sua società, che non è stata - buon per lei - richiamata in questo processo ex 231, ma non certamente la società Jungenthal. Ora questo passaggio... ripeto, nella sostanza non cambia molto, certo che se, per come è formulata l'imputazione, che vede ognuno dei soggetti che sono imputati, che poi vincolano, o meglio che avvincono la società alla responsabilità amministrativa, destinatari di un profilo di contestazione soggettivo strettamente definito sul singolo soggetto e sul singolo profilo. Non si ha in questo capo di imputazione un riferimento generale al fatto, che poi veda collocati i singoli soggetti. Noi si ha solamente un profilo soggettivo. Per Kriebel ce n'è uno, per Schroter ce n'è un altro e via e via e via. Ecco, rispetto a questi signori, a questi due signori, ovviamente l'imputazione nei confronti... cioè l'imputazione che passa attraverso la contestazione del Decreto Legislativo 231 e che lega la società Jungenthal alla responsabilità amministrativa, non è attivabile, non c'è modo. Detto questo... e con questo chiudo questa riflessione che però, come dire, è una sorta di mozione d'ordine - loro due no, tutti gli altri vediamo, loro due proprio no.

Detto questo, che riguarda i soggetti, l'altro aspetto che ovviamente devo andare a considerare è quello dei

reati che vengono contestati e che si assumono commessi, secondo la precisazione dell'imputazione, nell'interesse o a vantaggio della società Jungenthal. Non voglio ricordare ciò che è ovvio e ciò che tutti sanno, e cioè che la responsabilità amministrativa della società passa attraverso la prova dell'interesse e del vantaggio, attraverso quel meccanismo di imputazione che pur non essendo esplicitamente dettagliato, oggettivamente è la fonte dell'imputazione di quelle condotte, che è la colpa in organizzazione. Bene. Mi dicono i miei giovani che nonostante si sia lungamente studiato non ci siamo accorti che anche Linowski è fuori da questo gioco, anche Linowski non è dipendente della Jungenthal. Sono tre. Comunque ciò non cambia.

Detto questo, passiamo alla riflessione sull'interesse e sul vantaggio. Nel capo di imputazione l'interesse e il vantaggio che farebbe ulteriormente scattare la responsabilità è dettagliata secondo questo schema che io ora vi cercherò di riassumere. Il primo è nel consentire a JUWA di continuare ad operare nel mercato della manutenzione a costi più contenuti. Ovviamente, come sempre funziona in questi casi, il capo di imputazione ha una duplice funzione nel processo. Ce l'ha sempre. Da una parte si eleva l'addebito, da quell'altra per certi aspetti si allega un fatto e sotto un altro profilo - e se ne è discusso in questo processo - si individuano

anche i temi di prova, nel senso che il Pubblico Ministero, che pretende, così come ha fatto, di chiedere la condanna di Jungenthal, lo deve fare a condizione di dimostrare che le condotte di quei signori che vincolano la società e che la legano e che portano all'effetto della responsabilità amministrativa a suo carico, devono aver realizzato una condotta che ha potuto far operare la società Jungenthal nel mercato delle manutenzioni a costi più contenuti. Non basta dirlo. Non basta dirlo. Bisogna venire qua e provarlo. Ecco la funzione di indicazione del capo di imputazione come elencazione del tema di prova. Infatti molto spesso, quando il Giudice va ad ammettere le prove, dice "Avvocato, lei mi ha fatto un capitolato che esce dal quadro dell'imputazione". I temi di prova sono questi. Il Pubblico Ministero avrebbe dovuto provare a voi - e in questo processo - che in effetti l'attività di Jungenthal, stante quelle modalità che si sono attivate e che sono contestate, ha prodotto una oggettiva possibilità di operare sul mercato a costi più contenuti. Non basta dirlo, perché ovviamente non è circostanza che si dà come provata di per sé.

Il secondo profilo è quello che pure è stato contestato e cioè evitare un impegno economico e finanziario sicuramente gravoso e rilevante, che sarebbe stato necessario, secondo l'imputazione, per predisporre o realizzare le misure tecniche, organizzative e di

controllo relative alla gestione delle manutenzioni del materiale rotabile, atte a minimizzare i rischi del trasporto merci indicati nell'imputazione, e quindi per allineare e per far sì che l'officina e le relative strumentazioni e procedure a livelli qualitativi, siano portati a livelli qualitativi standard, consoni all'attività espletata, con un conseguente aumento - dice il signor Pubblico Ministero - dei tempi di lavorazione e quindi, ovviamente - ma questo non è un meccanismo di prova, questa non è una prova, questa è una argomentazione che passa attraverso una riflessione, poi va provata - attraverso una riduzione di produttività e di remunerazione e quindi con un aumento di costi. Tradotto più banalmente, ci dice il signor Pubblico Ministero: se tu avessi fatto, se tu fossi stato osservante alle regole cautelari che io ti addebito come non adempiute, tu avresti subito costi che ti avrebbero per certi aspetti messo fuori dal mercato, per certi aspetti avrebbero allungato i tuoi tempi di produzione, per certi altri aspetti sarebbero costati molto di più, sotto il profilo organizzativo, sotto il profilo della strutturazione e delle spese per la strumentazione, sotto il profilo dei tempi della produzione.

L'ultimo aspetto, l'altro aspetto e l'ultimo da questo punto di vista, è quello che il signor Pubblico Ministero indica e cioè quello per cui i soggetti deputati alla

gestione e alla direzione della società Jungenthal avrebbero proceduto a far effettuare le manutenzioni a livello IS, che l'officina per l'organizzazione e i riconoscimenti che si assumono nell'impostazione del Pubblico Ministero, sarebbero mancati, non avrebbe mai potuto né dovuto operare con perdita di commesse e di relativi compensi. Tradotto, qui si evoca la questione delle autorizzazioni. Il signor Pubblico Ministero assume, lo sappiamo, anche se con una qualche modifica rispetto all'impostazione iniziale, modifica però che non ha portato a una diversa impostazione rispetto alle richieste di condanna, anzi, il signor Pubblico Ministero, i signori Pubblici Ministeri assumono che Jungenthal si sarebbe approcciata all'esecuzione di quei controlli, segnatamente il controllo del 26 novembre del 2008 sull'assile 98331, perché poi è di quello che noi ci dobbiamo occupare e preoccupare, senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni per farlo, senza essere legittimata all'esecuzione corretta, puntuale, ma più che altro conforme a legge, di quell'attività. Questo è quanto il signor Pubblico Ministero ci contesta e questo è ciò che il signor Pubblico Ministero riporta al criterio di interesse e vantaggio, che è indicato nell'articolo 5 del Decreto Legislativo 231 del 2001, e questo è quanto non è stato oggetto, se non di allegazione, di indicazione del tema di prova, ma non

certamente di raggiungimento della prova stessa. Io non ho sentito durante tutto il processo un riferimento a questa circostanza. Non l'ho sentito, lo ripeto, nella parte finale della requisitoria dedicata alla richiesta della pena, un milione di euro. E lo dico serenamente, il significato del milione di euro va compreso, perché non vorrei mai poi le eco che escono da questa stanza facessero pensare che si possa dire che noi siamo qui a combattere perché è stato chiesto un milione di euro di pena, perché come l'Avvocato Labruna ha ampiamente precisato ed indicato e documentato, non è questa la questione, e con questo chiudo questo argomento. Il problema è il significato di quella richiesta di pena, non nella sua entità, rispetto alla quale il Tribunale è ovviamente Giudice e non devo dirlo io, ma è il significato di questa pena come una richiesta a valle della ritenuta responsabilità delle persone fisiche e quindi della società. E' contro quella che noi combattiamo, non puntualmente contro la richiesta di pena, che se invece di essere un milione fosse stata duecentomila euro, beh, allora forse io oggi non sarei venuta qua ad occupare questa giornata. Non è questo il problema. Non è una questione economica. Non lo deve essere e non lo deve essere per rispetto a voi, che questo processo avete condotto sino ad oggi, a quei signori che sono dietro e che rappresentano il dolore che

è in questa stanza, però, mi sia concesso, anche degli imputati, perché - come diceva un signore che di diritto ne sapeva tanto - prima del processo le vittime sono le vittime, durante il processo si aggiungono anche gli imputati, che naturalmente sono coloro che subiscono il peso gravosissimo dell'incedere della giustizia. Nel nostro caso un processo con una grande eco, con un impegno importante, e più che altro oggettivamente con richieste di pena che fanno tremare i polsi. Io non voglio entrare nella polemica se son giuste o non sono giuste, perché non è la mia difesa. E' la difesa dei difensori degli imputati, che hanno fatto egregiamente il loro lavoro. Però è in questi termini che la difesa della società non può prescindere da una strenua, attenta e puntuale confutazione di ognuno degli elementi. Perché non è il milione di euro che fa la differenza, perché ovviamente non è di questo che possiamo parlare, ma è il significato di questa richiesta. Ed allora quando dico che per attivare la responsabilità della società è necessario che si abbia un soggetto che la può impegnare - e vanno levati Mayer, va levato Lehmann e va levato Linowski - e quando dico che il Pubblico Ministero ha detto che queste attività sono state tenute nell'interesse e nel vantaggio della società, ex articolo 5 del Decreto Legislativo, ho pensato allora, e oggi registro, che ciò non è stato fatto, perché l'interesse e

il vantaggio, per come sono indicati nell'imputazione, per il significato che questa imputazione ha in ordine ai fatti allegati e da provare, non hanno avuto prova di alcun genere. L'allegazione si è fermata alla scrittura del capo di imputazione, perché nemmeno di passaggio ci siamo occupati di dire "guardate che la società Jungenthal"... che so, come si fanno i processi di 231, un vantaggio che si vede da un bilancio, una considerazione economica che dimostri che quell'operazione sarebbe costata una somma piuttosto che un'altra. Niente di tutto ciò è stato fatto, mai, in nessun passaggio. E' ben vero che il processo aveva ben altro di cui occuparsi. Io non lo discuto. Però siccome l'imputazione c'è e la condanna è stata chiesta, non mi sarebbe dispiaciuto sentir parlare anche degli elementi che giustificavano quella condanna e che quella condanna portavano a richiedere alla vostra attenzione.

Parlerò dopo non della prova che il signor Pubblico Ministero non ha dato, perché di fronte a nessuna prova c'è poco da dire. Dirò dopo cosa a mio modesto parere è risultato dal processo, per quello che noi abbiamo potuto portare alla vostra attenzione e che dimostra che interesse e vantaggio non ce n'è.

Ma ora mi si impone di trattare l'altro profilo di imputazione, cioè la sussistenza di una colpa in organizzazione. La responsabilità amministrativa

dell'ente per una condotta organizzativa colposa è la colpa in organizzazione. Non si può ascrivere responsabilità per colpa di organizzazione a mio parere nei confronti della società Jungenthal. Non lo si può fare certamente attraverso quel meccanismo evocato in qualche modo dall'accusa secondo la quale vi sarebbe un'inversione dell'onere della prova, perché ovviamente questo è questione che non ha molta ragion d'essere e dirò perché. Ma la verità è che a mio parere il ragionamento che ci deve impegnare brevemente in ordine alla sussistenza di una colpa di organizzazione ha un'altra deriva. Il problema della colpa di organizzazione va affrontato culturalmente rispetto alla fattispecie. Quando noi ci occupiamo di una società... allora, quando noi ci occupiamo dell'imputazione attraverso la colpa in organizzazione richiamiamo chiaramente un elemento della norma del Decreto Legislativo 231, e segnatamente l'articolo 6, dove si dice che "se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a" - sarà brevissima la lettura, so benissimo che il Collegio conosce le norme ma è per diciamo congruità della mia riflessione che leggo - "l'ente non risponde se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati

della specie di quello verificatosi". Quindi la colpa in organizzazione ha un suo meccanismo che sostanzialmente realizza l'impossibilità dell'imputazione ai sensi del Decreto Legislativo 231, dell'elevazione della contestazione, non è un'imputazione, ai sensi del Decreto Legislativo 231, e questo meccanismo non può prescindere dall'imputazione attraverso la verifica della colpa in organizzazione. Tu società puoi essere esonerata da responsabilità a condizione che tu provi che non hai, non sei, non puoi essere destinataria di una censura in termini di colpa di organizzazione. E per fare questo è la stessa legge che ti dice come fare. La norma che si richiama è quella che ora ho letto e ricordato solo, ripeto, per completezza della riflessione alla vostra attenzione, ed è quella che passa attraverso l'adozione di modelli organizzativi. Ora, la società italiana sa come fare, si direbbe. La legge glielo dice: se non vuoi rispondere organizzati un bel modello organizzativo, strutturalo per bene, rendilo idoneo secondo quei parametri che la dottrina da una parte, la prassi dall'altra, la giurisprudenza ancora a soccorrere nelle letture interpretative della fattispecie, ti hanno insegnato a fare. Quello devi fare. Se lo hai dimostrato non risponderai del fatto del tuo dipendente. Il tuo dipendente avrà il suo percorso, ma tu sarai esente da responsabilità. Quindi per avere l'imputazione è

necessario passare attraverso la colpa in organizzazione. Perfetto. Colpa in organizzazione che non c'è se ci sono i modelli. E anche qui ci siamo. E questo vale per chi legge la 231, per chi quando la mattina apre l'azienda sa che è soggetto, fra le tante miriadi di norme che sovrintendono l'attività di un'azienda, anche a questa. Si organizza, trova la società, fa fare i modelli, crea l'organismo di vigilanza e quanto e quanto e quanto. La società tedesca come si regola? Non è solamente un problema... ma ovviamente non sto confutando le affermazioni del professor Padovani, lungi da me, non tornerei allo studio stasera, ma il problema è diverso. La società tedesca, a prescindere in questo momento dalla valutazione della giurisdizione, come si rapporta con i modelli organizzativi? Chi glielo dice che sono dovuti? Poi c'è la domanda "quando sono dovuti" e lì interviene il professor Padovani e a quello mi riferisco. Ma chi glielo dice come li deve fare, che li deve fare, che se li fa non sarà tenuta a responsabilità amministrativa? Qual è il riferimento? Non ce n'è, perché questa è una norma che non la passa la frontiera, non la può passare. E allora queste difficoltà, queste obiettive ed insuperabili asperità nell'argomentare della Pubblica Accusa, evidenziano che sulla contestazione a carico di una società estera, raggiunta dalla contestazione ex 231 nei termini che non conosciamo, il meccanismo di

imputazione non può passare attraverso quel sistema particolare - speciale vogliamo chiamarlo? - che è indicato naturalmente in questa norma che io vi ho riferito.

Ed allora il problema sarà capire quale diverso altro percorso si può pensare che sia utilizzabile per arrivare ad affermare la responsabilità. Io credo che non ve ne siano. Io so che non ve ne sono, perché non abbiamo fonte per poter pensare che vi sia un altro sistema di imputazione che prescinde dalla colpa in organizzazione. Ma allora la domanda che io rivolgo a voi - e con questa chiudo questa riflessione, riflessione pregiudiziale ovviamente alla ritenuta sussistenza della fattispecie contestata - pensiamo forse che sia possibile addebitare una responsabilità amministrativa prescindendo dall'imputazione, dal criterio di imputazione attraverso la colpa in organizzazione? Perché quando voi doveste arrivare a decidere che il professor Padovani sulla giurisdizione non ha ragione, che il professor Padovani non ha ragione sulle questioni che riguardano le violazioni antinfortunistiche, che nemmeno l'Avvocato Francini, che vi ha sottoposto quell'ulteriore diversa riflessione, che non era stata considerata a ragione e che quindi vi è oggettivamente un'aggravante che pesa su queste condotte contestate ai dipendenti della società Jungenthal ex 589 ed ex 590, voi però dovete poi superare

lo scoglio dell'interesse e il vantaggio, del quale ora vi parlerò, ma è una questione di prova concreta quella dell'interesse e del vantaggio. Cioè, voi dovete verificare se loro hanno provato, chi è seduto dalla parte della ragione ha provato che c'è interesse e vantaggio o se invece noi nel nostro piccolo abbiamo dimostrato che interesse e vantaggio non ve ne sia. Ma più che altro dovete trovare un meccanismo di imputazione di queste condotte, che non troverete, perché la colpa in organizzazione non sapete da dove recuperarla normativamente, non avete una fonte normativa, perché voi non potete leggere la 231 rispetto ad una società estera; dovete leggere il suo ordinamento e trovare in quell'ordinamento una fonte che impone alla società di organizzarsi su backstage(?) di parametro 231. E questo non è. Non è possibile. Ed allora non è sufficiente porsi tutte le altre questioni e superarla. Anche questa va superata. E siccome attiene ad un profilo importante, ad un profilo di grande garanzia, che radica le sue fonti nella norma costituzionale, perché è vero che è una responsabilità amministrativa, è vero che è una società, ma la responsabilità non può essere attribuita oggettivamente, mai ed in nessun momento. Ed allora, superare questo limite, che io spero, mi auguro di avere puntualmente dettagliato e sottoposto alla vostra attenzione, vorrebbe dire dare spazio, aprire la strada

all'imputazione oggettiva, a prescindere da un profilo di imputazione che non possa... diciamo che prescinda dal meccanismo di imputazione costituzionalmente previsto e tutelato. E allora in questi termini io credo che di colpa in organizzazione non se ne possa parlare, non si possa parlare della presenza di una falla, o carenza, o lacuna organizzativa che caratterizzerebbe, come dice sempre la sentenza ThyssenKrupp, il profilo di colpa in organizzazione, e che quindi a carico della società Jungenthal di questo non si possa discutere.

La sentenza ThyssenKrupp si occupa di questo aspetto. Io lo ricordo alla vostra attenzione senza la citazione del passaggio che forse potrebbe apparire anche noiosa a questo punto per quante volte la sentenza ThyssenKrupp è stata citata. Vi ricordo solamente - poi inseriremo questa puntuale citazione nell'ambito di una memoria - vi ricordo soltanto che tra le tante ragioni per le quali la sentenza ThyssenKrupp delle Sezioni Unite del 2014 che il professor Mucciarelli ieri ha definito una sorta di manuale del diritto penale in argomento, come fonte ultima di queste questioni, che quella sentenza accoglie la necessità dell'imputazione della responsabilità amministrativa delle società attraverso la colpa in organizzazione e la parametrizza necessariamente al principio di colpevolezza e la rende quindi così conforme ai nostri principi costituzionali. Questo è un fatto che

è insuperabile, indiscutibile e oggettivamente consacrato in una sentenza che è difficile sconfessare. Ma nel nostro caso non è la questione della prova come può essere in altre vicende, dove si dice "tu non hai la prova della colpa in organizzazione"; qui non c'è un meccanismo di definizione della colpa ex ante, per l'organizzazione della Jungenthal, che possa poi essere verificata e controllata per andare oltre e quindi passare alla imputazione.

L'argomento forse può essere sostanzialmente chiuso in questa riflessione e quindi io credo che l'altro profilo sul quale, anche per - vedo che il tempo corre veloce - andare a considerare degli altri profili ai quali vi ho fatto riferimento, e cioè quelli della sussistenza dell'interesse e vantaggio, dai quali non si può prescindere per la riconosciuta responsabilità amministrativa dell'ente, necessitano, in questa vicenda che riguarda la società Jungenthal, di un'attenta considerazione.

La questione dell'interesse e vantaggio è una questione che passa attraverso la definizione dell'interesse e vantaggio, l'uno, cioè l'interesse, come una sorta di tensione alla quale è diciamo diretta l'azione della società/del dipendente che è destinatario dell'imputazione, l'altra è la verifica... quindi è una valutazione ex ante... l'altra è la verifica ex post del

raggiungimento di questo vantaggio. Questo è non perché lo dico io, ovviamente, ma perché in questi termini è scritta la norma ed in questi termini si dice che la norma debba essere necessariamente interpretata. Il concetto secondo il quale l'interesse e il vantaggio costituiscono i criteri oggettivi - perché il criterio soggettivo è la colpa in organizzazione - i criteri oggettivi dell'illecito amministrativo che sia addebitato all'ente, si recupera quella definizione che viene considerata la tesi dualistica della responsabilità e che è ovviamente accolta - indovinate un po' da chi - dalla sentenza ThyssenKrupp. Nell'ambito del dibattito teorico si è detto - ma sostanzialmente così dice anche la giurisprudenza - che la riferibilità è sicuramente oggettiva, che l'interesse e il vantaggio devono essere oggetto di una valutazione l'uno ex ante e l'altra ex post e che la prova deve essere data con riferimento ai due profili, anche alternativamente, posto che l'uno o l'altro sono sufficienti per l'impegno della responsabilità della società. Bene, in questi termini noi abbiamo detto, perché io mi sono permessa precedentemente di ricordare il meccanismo attraverso il quale il Pubblico Ministero ha individuato i profili di interesse e di vantaggio che avrebbero connotato, che connoterebbero il fatto addebitato alla società Jungenthal, e che dovrebbero avere quegli elementi di

prova che ho ricordato in quei tre punti che ho prima riportato alla vostra attenzione. Ovviamente non si può pensare, e questo l'ho già detto, che si tratti di una prova che può essere data in re ipsa, non si può dire "poiché hai lavorato non bene allora non si può non credere, non si può non ritenere che tu abbia agito per un interesse, ovvero che tu abbia ottenuto un vantaggio", perché non è questo il meccanismo probatorio che è ammesso non solo in questo processo ma in nessun processo di questo genere. Ma la verità è che in un caso come questo, che riguarda un reato colposo di evento, i concetti di interesse e di vantaggio devono essere riferiti ovviamente non alla condotta ma all'esito antiggiuridico che si è verificato e alla luce di questa riflessione devono essere riguardati. Ed allora la Cassazione si è, in alcune situazioni, intrattenuta sull'individuazione del significato di queste norme ed in particolar modo io vorrei ricordare alla vostra attenzione una sentenza che è della Cassazione Penale del 20 luglio del 2016, Prima Sezione, è la numero 31210. In questa sentenza la Corte ci dice, in ordine all'interesse: "Il requisito dell'interesse dell'ente ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore" - e qui si torna alla riflessione iniziale - "ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire

un'utilità alla persona giuridica". C'è una sorta di connotazione aggiunta nella valutazione della condotta colposa dell'agente, c'è un'aggiunta di necessità di prova. Oltre alla condotta colposa si deve anche dimostrare, questo ci dice la Cassazione, che l'agente ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla persona giuridica. E poi la Cassazione spiega: "Ciò accade per esempio quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa". Quindi la prova in ordine all'elemento soggettivo dell'agente, di ogni singolo agente, di quei signori ad eccezione di Mayer, Lehmann e Linowski, deve cimentarsi anche su questo aspetto. Bisogna individuare nella condotta di Kriebel un finalismo teso e orientato a risparmiare i costi dell'azienda.

Dice ancora la Cassazione, e con questo chiudo la citazione: "Pur non volendo il verificarsi dell'infortunio in danno del lavoratore, l'autore del reato deve avere consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente, per esempio un risparmio in materia di prevenzione. Ovviamente questo era il caso, e non può che

essere questo, visto che siamo nell'ambito della 231 e quindi dall'aggravante non si può prescindere, posto che saremmo altrimenti fuori, fuori dal 25 septies. Ulteriormente questa riflessione è stata oggetto di alcune sentenze di merito che sono state rese da alcuni Giudici della nostra Repubblica, e segnatamente io, noi abbiamo trovato una sentenza del Gup di Cagliari del 2011, 04 luglio 2011, del Tribunale di Torino e del Gup di Tolmezzo, che fanno ancora un passo avanti, cioè non solo si pongono il problema dell'indagine sulla tensione finalistica dell'addebito colposo e quindi della condotta inosservante addebitata all'agente, ma si pongono anche il problema di una selezione dei profili di addebito colposo che possono essere elevati, affinché sia individuato quel profilo di addebito colposo, o meglio, affinché si individui quel profilo di addebito colposo che sicuramente non può impegnare la responsabilità amministrativa della società. In questa sentenza, della quale vi leggerò brevemente un passaggio perché le mie parole non saprebbero rendere altrettanto efficacemente e con la stessa puntualità le osservazioni di questi Giudici, "perché la condotta possa essere nell'interesse della persona giuridica si deve trattare innanzitutto di un'azione od omissione consapevole e volontaria, ciò che esclude ad esempio tutte le ipotesi di imperizia ma può, a seconda del caso concreto, comprendere diverse ipotesi

di negligenza ed imprudenza, ed anche di colpa specifica; in secondo luogo la volontarietà della condotta non deve derivare da una semplice sottovalutazione del rischio o da una cattiva considerazione della previsione di misure di prevenzione necessarie". Io vi ricordo che a noi non sono contestate misure di prevenzione necessarie, ovviamente, perché a noi solo surrettiziamente si addebita il 25 septies, ma concretamente quello che ci viene contestato, quello che viene contestato ai miei dipendenti Jungenthal non è la violazione di misure di prevenzione necessarie, ma tutt'altra cosa, l'esecuzione di un esame UT su un assile, secondo regole che secondo la Pubblica Accusa sarebbero errate. Bene, dice la Cassazione, dicono questi Giudici, ciò che deve rilevare oggettivamente è una tensione finalistica verso un obiettivo risparmio di costi aziendali, che può o meno essere effettivamente conseguito. Quindi ciò che dovrebbe essere... avrebbe dovuto essere provato dai signori Pubblici Ministeri nel processo, per poi giustificare quella richiesta di pena che viene rivolta nei confronti della società Jungenthal, è appunto questo, cioè questa finalizzazione rivolta al conseguimento dell'interesse economico-patrimoniale dell'ente, che è fissato nell'imputazione. Ora è evidente che la giurisprudenza ci dice che questa finalità deve emergere sul piano soggettivo, cioè il soggetto agente deve aver posto la

condotta al fine di ottenere questo risultato. Ebbene - e con questo siamo alla conclusione di questa riflessione - in quale momento è stata data questa prova? In nessun momento, da parte dell'Accusa.

La Difesa, come ho detto prima, si è cimentata con questo argomento. Noi abbiamo introdotto in questo processo alcune circostanze che sono state veicolate attraverso i nostri consulenti, alcune che stanno su un piano diverso, altre che attengono proprio a questo aspetto. Mi riferisco ovviamente alla consulenza che è stata veicolata nel dibattimento, in chiusura dell'istruttoria dibattimentale, attraverso l'ingegner Bargagli Stoffi, l'ingegner Bargagli Stoffi che avendo visitato Jungenthal, avendo valutato la strutturazione delle attività manutentive, avendo visto i luoghi, invero i luoghi in questo processo li hanno visti anche altri, ma hanno - diciamo così - dimenticato alcuni passaggi allorquando gli sono stati richiesti e invece l'ingegner Bargagli Stoffi per fortuna li ha fissati bene nella memoria. E li ha fissati bene nella memoria e ha riportato alla vostra attenzione, attraverso alcune osservazioni, ma segnatamente attraverso alcune considerazioni che riguardano il percorso manutentivo che è seguito in Jungenthal, ha ricordato alla vostra attenzione ciò che non avrebbe potuto diversamente essere letto e cioè com'è fatto il sistema manutentivo dentro

Jungenthal. La verità è che all'interno di Jungenthal, all'interno della società che io difendo e che quindi dinanzi a voi... per la quale dinanzi a voi peroro la estraneità dai fatti e quindi la richiesta di assoluzione, è una società nell'ambito della quale, come si vede molto chiaramente dall'immagine che... eccola, è arrivata... dall'immagine che è stata estratta da un atto che voi vedete, è stato prodotto. Noi abbiamo cercato, per doveroso rispetto nei vostri confronti, perché ovviamente gli atti sono tanti e quindi è bene che voi abbiate un riferimento puntuale, abbiamo dato... per ognuno degli atti che indichiamo abbiamo dato la fonte e quando è stato possibile anche l'individuazione del momento nel quale sono passati nel fascicolo del dibattimento, così che poi voi non credo che abbiate motivo di dubitare che vi mostriamo atti che sono passati nel fascicolo del dibattimento, anche se invero poi a ben vedere nell'ambito della requisitoria qualcosa che non c'era l'abbiamo sentito richiamare e mostrare, ma questa è un'altra polemica. Questo atto qui è nel fascicolo del dibattimento. Questa fotografia è l'esito, è uno degli esiti fotografici di una verifica che è stata eseguita presso la società Jungenthal nell'anno 2008 e appunto in data 22 agosto 2008, qualche mese prima del momento nel quale si è verificata l'attività di manutenzione sull'assile e che poi sappiamo ha avuto gli esiti che ha

avuto. Come voi vedete molto chiaramente e molto evidentemente, alla fine di tutto il percorso manutentivo, che si muove su un sistema di binari, perché ciò che viene mantenuto è un assile che pesa venti tonnellate, quindi non è un oggetto che si sposta, lo muoviamo, lo prendiamo io e l'Avvocato Mazzola e lo portiamo all'Avvocato Seregni per la manutenzione. Si tratta di oggetti che hanno necessità di essere spostati, che sono molto pesanti, il cui movimento è facilitato dalla presenza delle rotaie, e nel caso particolare da quella rotaia, che è quella che rende possibile il percorso manutentivo, secondo un percorso obbligato, che finisce necessariamente davanti al tornio. Il tornio è quello del quale si è parlato in più di un'occasione in questo processo. Se ne è parlato... questo noi ci siamo permessi di richiamare in certe situazioni, alcune, questa è una di quelle, anche le immagini del filmato che abbiamo prodotto. Sappiamo perfettamente, e i signori Pubblici Ministeri non hanno mancato di censurarlo da questo punto di vista, che voi non potete fare affidamento come prova di quei fatti su un filmato che noi abbiamo fatto predisporre successivamente e con finalità meramente esplicativa, però guarda caso quel tornio, che era nella officina... presente nell'officina Jungenthal il 22 di agosto del 2008 e che viene fotografato nell'ambito di quell'attività, che è

tutt'altra cosa, ma che ha una prova documentale, eccola qua, la società Arcadis si reca presso Jungenthal per fare un audit di natura ambientale e in quell'occasione fotografa l'interno dell'officina. Quello dell'agosto 2008.

Quella stessa officina che è fotografata risulta dalle immagini del filmato, quella stessa officina avrebbe potuto essere vista da chi è andato a fare il sopralluogo a Jungenthal quando questo sopralluogo si è verificato. Di quella stessa officina ho memoria che nessuno sostanzialmente dei testi dell'accusa aveva una puntuale... un puntuale ricordo, ma questo dato è insuperabile. Il percorso manutentivo finisce davanti al tornio, un tornio a controllo numerico. Se ne parlerà dopo, se ne parlerà per altre ragioni, se ne parlerà diffusamente e anche polemicamente. Qui mi basta il dato. E' un tornio a controllo numerico, cioè un tornio che grazie al controllo dell'esecuzione delle attività di natura numerica, quindi non c'è un signore che va lì e guarda la misura ma è tutto programmato e viene seguito attraverso un computer, dà un risultato certo: la tornitura di quelle ruote con un certo effetto, che è un effetto millimetrico di sicurezza. E non lo dico ora perché non so di cosa parlare o perché siamo a mezzogiorno e mezzo o quello che è e quindi rubo qualche minuto ancora all'attenzione del Collegio, ma perché

questo dato del controllo numerico è particolarmente significativo. Perché è significativo? Perché di questa circostanza si parlerà in un secondo momento, quando ci si occuperà di altro fatto e cioè della precisione di certe misure. Comunque il tornio a controllo numerico, che chiude il percorso manutentivo, se voi avete la pazienza di vedere due ore cinquantacinque minuti e trentotto secondi di quel filmato, voi vedrete che alla fine del percorso manutentivo si arriva alla tornitura. Ebbene, quella tornitura costituisce per certi aspetti il collo di bottiglia su cui si infrange qualsiasi intenzione finalistica che possa connotare le azioni o le omissioni degli imputati nel procedimento, perché qualsiasi intenzione di velocizzare, risparmiare, avere più tempo per fare altre cose, non può superare il vincolo e l'ostacolo - insuperabile, invero - di quel tornio a controllo numerico. Ed allora quando voi vi cimenterete con la verifica di questo elemento, cioè se si può dire che nell'ambito di questo processo la condotta è stata tenuta da questi signori in virtù di un interesse consistente nell'aumento di produttività per effetto della riduzione dei tempi di revisione dell'assile, voi non potrete non prendere atto che i tempi dell'assile sono guidati anche da questo, cioè dal completamento dell'attività di manutenzione attraverso l'ultima fase della stessa, che è la tornitura, che

richiede un tempo che l'ingegner Bargagli Stoffi ha indicato puntualmente. Ora è un po' lontano, ma io ricordo che sono 48 minuti. Noi abbiamo indicato la relazione dalla quale abbiamo estratto questo schemino e questo è lo schemino che dà conclusivamente, e anche se volete definitivamente, il passaggio finale. Come dice l'ingegner Bargagli Stoffi in questo passaggio, per la revisione degli assili... lo prendo dove sta...

(più voci fuori microfono)

AVV. FRANCINI - No, no, tanto non c'è furia. Ovviamente questo non ce l'abbiamo messo. Per la revisione degli assili nell'officina Jungenthal ogni assile percorre un circuito di binari, lungo il percorso vi sono le postazioni di lavoro con le attrezzature specifiche destinate alle singole lavorazioni; la revisione si realizza con una lavorazione a catena analoga a quella dei processi produttivi industriali. E' in effetti un processo produttivo industriale. La durata delle singole operazioni è condizionata dal tempo dell'operazione che richiede il tempo maggiore e che peraltro, concretamente, nell'ipotesi che ci riguarda, è anche l'ultima, cioè la tornitura. Dopo c'è solo la verniciatura. Ed allora in questi termini noi dobbiamo necessariamente registrare che in ordine a questa circostanza, a questo elemento, a questa condizione della verifica della responsabilità amministrativa dell'ente, nel caso che ci riguarda, cioè

nel caso della società Jungenthal, il signor Pubblico Ministero non ha assolutamente dimostrato che sia possibile superare questo dato, non ha dimostrato altrimenti che interesse o vantaggio siano perseguiti e concretamente la difesa, come vedremo è successo in tante altre situazioni di questo processo, ha provato proprio il contrario, cioè ha provato che quell'interesse e quel vantaggio non si sono realizzati, per ragioni che in parte ovviamente sono connesse anche a questo percorso manutentivo. Percorso manutentivo che il Collegio conosce bene, perché è proprio del percorso manutentivo che si parla in questo processo e se ne parla a lungo, perché il percorso manutentivo è quel passaggio attraverso il quale si arriva - come dire - al licenziamento dell'assile per come mantenuto e perché quell'assile possa essere portato, se richiesto, ad essere montato sotto un carro. Quindi di questo si parla. Questo è il percorso che riguarda la manutenzione dell'assile, questo è il percorso che dev'essere necessariamente seguito per poter dire che vi è stato a carico della società Jungenthal nel processo in oggetto il raggiungimento della prova delle condizioni... di una delle condizioni, nel caso di cui ora stiamo parlando, delle altre vi ho già detto, per l'imputazione della responsabilità amministrativa. Ecco, io credo che oggettivamente, nel caso che ci riguarda, la responsabilità amministrativa della società Jungenthal

non possa essere affermata e quindi le conclusioni che non posso non prendere nell'interesse della società Jungenthal che difendo è necessariamente quella... le conclusioni sono quelle del proscioglimento perché il fatto non sussiste, con la formula che è ricordata dall'articolo 66 del Decreto Legislativo 231 del 2001. Chi difende la società e chi la difende ex Decreto Legislativo 231 potrebbe ritenere - erroneamente - a mio modestissimo parere - di avere completato il proprio lavoro e potremmo pensare che io abbia finito. Purtroppo no, Presidente. Della 231 mi occupo. La società che io difendo è incolpata per questo. Da questo, fra virgolette, possiamo dire che ci siamo difesi. Siamo giunti alla conclusione che il fatto non sussiste, per come il Decreto Legislativo 231 del 2001 ci indica. E a questo punto abbiamo chiuso, abbiamo chiuso perché noi sappiamo bene che il sistema del Decreto Legislativo 231 prevede chiaramente che la società possa prendere le distanze dai propri dipendenti, anzi, questa è una garanzia che è prevista esplicitamente dalla normativa. L'articolo 39, che si occupa di come l'ente partecipa al processo, prevede infatti, non ve lo sto a leggere, lo conosciamo tutti ovviamente bene perché è il punto zero dell'inizio dell'assunzione della difesa di un ente, si deve preoccupare se il proprio... se colui che può spendere il nome della società è imputato nel

procedimento, come nel caso che ci riguarda, si deve preoccupare di nominare il difensore - io nel caso particolare - attraverso un soggetto che non sia destinatario delle contestazioni. Inutile dire la ratio di questo aspetto. Solo per consequenzialità della riflessione lo ricordo alla vostra attenzione, ovviamente qui è che l'ente dev'essere libero, cioè l'ente può difendersi a prescindere dalla posizione assunta dal proprio dipendente che impegna la sua responsabilità. Ma mentre lo può fare non è detto che lo faccia e può non farlo, anzi deve non farlo quando, come nel caso che ci occupa, l'ente, cioè la società Jungenthal, è fermamente convinta dell'assoluta correttezza dell'agire dei propri dipendenti e quindi anche propria. E' inutile dire che se gli imputati vengono assolti l'ente viene assolto. Quindi la parte che ora mi approccio a trattare e a sottoporre alla vostra attenzione riguarda più strettamente le questioni che riguardano il fatto, e sarà una parte non breve. Quindi io, siccome mi pare che siano le una, chiedo al Collegio... io ora ho un'oretta e mezzo/due ancora da trattare, di un argomento solo. Quindi non lo so, veda lei Presidente.

PRESIDENTE - Ha fatto bene ad anticiparcelo.

AVV. FRANCINI - No, lo dico perché, insomma...

PRESIDENTE - Così facciamo ora la pausa e poi alle due riprendiamo.

AVV. FRANCINI - Va bene, come volete voi.

PRESIDENTE - (sovrapposizione di voci)

AVV. FRANCINI - Va bene. Grazie.

PRESIDENTE - Va bene? Avvocato Scalise, ha fatto il programma?

AVV. SCALISE - Sì, Presidente, abbiamo...

PRESIDENTE - Sì, l'avete stampato, Avvocato Scalise?

AVV. SCALISE - Allora, Presidente, stiamo per stampare il nuovo calendario. Se vuole glielo anticipo. Se me lo apri. Allora...

PRESIDENTE - Sì, un attimo di silenzio ancora.

AVV. SCALISE - Allora, il 07 novembre parleranno la mattina i difensori di Cima e quasi sicuramente uno dei tre difensori di Cima andrà nella prima parte del pomeriggio. A seguire nel pomeriggio parlerà per il Responsabile Civile l'Avvocato D'Apote e quasi sicuramente inizierà a parlare l'Avvocato Giorgi. Se non ci riesce l'Avvocato Giorgi per il 07 novembre parlerà poi invece l'08 novembre pomeriggio. L'08 novembre mattina parla l'Avvocato Giovane. Va bene? Il 10 la mattina parlo io e il pomeriggio l'Avvocato Amodio, il professor Amodio e l'Avvocato Casartelli. L'11 novembre parlerà crediamo tutta la giornata il professor Stile per la 231 e per il Responsabile Civile. Il 14 novembre la mattina parlerà il professor Stortoni, che probabilmente andrà anche in una prima parte del pomeriggio e a seguire parlerà l'Avvocato Mittone. Il 15 parlerà l'Avvocato Piazza e l'Avvocato

Valignani la mattina e il pomeriggio interviene il professor Stile per la posizione dell'ingegner Elia. Il 17 novembre la mattina parla l'Avvocato Sgubbi, non poteva prima, e a seguire l'Avvocato D'Apote per l'ingegner Moretti. Chiuderà poi il 17 pomeriggio il professor Fiorella come Responsabile Civile 231 per le posizioni che lo riguardano. Purtroppo il professor Fiorella non poteva in altre date. Quindi abbiamo rimodulato un po' tutto cambiando anche l'ordine. Speriamo che non cambi anche il risultato.

PRESIDENTE - Allora intanto... intanto stampatelo, così ce lo guardiamo e lo mettiamo... lo alleghiamo agli atti. Va bene, allora ci vediamo alle due.

- *Viene sospeso il procedimento alle ore 13:06.*

- *Viene ripreso il procedimento alle ore 14:19.*

AVV. MOSCARDINI - Presidente, per l'ordine del verbale, sostituisco in realtà le posizioni che sostituivo questa mattina, quindi il professor Stile e le altre che già sostituisco. Per ulteriore completezza, ho depositato nella pausa l'elenco con il calendario delle discussioni che vi ha illustrato l'Avvocato Scalise prima di fermarci. Vedrà un'indicazione su alcuni nomi dei difensori, con un eventuale punto interrogativo, solamente per eventuale slittamento rispetto al giorno indicato di udienza di trattazione. L'unico buco, chiamiamolo così, che ci teniamo proprio per eventuali

slittamenti, vado a memoria, dovrebbe essere l'11 pomeriggio. Giusto?

(più voci fuori microfono)

AVV. MOSCARDINI - Che è tenuto ovviamente per il professor Stile che potrebbe andare nelle prime ore del pomeriggio, comunque è uno spazio utile per compensare gli altri difensori.

PRESIDENTE - Avvocato Francini, prego.

AVV. FRANCINI - Allora, inizio con la seconda parte, quella che più propriamente potremmo definire la difesa degli imputati, la difesa degli imputati nei quali Jungenthal crede, della cui correttezza è convinta, non per posizione preconcepita, non per ruolo, non per posizione, ma perché la loro correttezza, l'adeguatezza del loro agire, la assoluta legittimità del loro agire, non è altro che il frutto di una verifica puntuale. Jungenthal prima di decidere di assumere la posizione in ordine alle contestazioni dei propri dipendenti ha ovviamente verificato e ha accertato, come vedremo, come in parte hanno già detto i miei colleghi, io cercherò di non essere stucchevole dicendo nuovamente ciò che è stato detto perché è inopportuno, quindi cercherò di fare una sorta di slalom negli argomenti che sono rimasti più indietro o che magari nell'ambito di una trattazione unica hanno necessità di un collegamento, senza, nei limiti del possibile, ripetere, salvo i passaggi

necessari per la completezza. E quindi parto con il primo argomento. Questo invece non l'ha trattato proprio nessuno, è tutto mio. Ed è l'argomento sulle autorizzazioni. Come l'orsignori sanno, nell'ambito del capo di imputazione in più di un passaggio la Procura di Lucca ha contestato a Carlsson, imputazione 58, la condotta così descritta: "Determinando che la Jungenthal GMBH operasse manutenzione sulle sale di carri merci ferroviari a livello IS1 e IS2, nonostante che la stessa mancasse in realtà, alla data di revisione della sala 98331, di qualsiasi abilitazione e riconoscimento di idoneità a tali tipi di controlli e fosse stata reputata non idonea anche all'interno della V.P.I.". Contestazione che collega il signor Carlsson al signor Mayer. Qui invece non ho difficoltà a parlare anche di Mayer, perché è solamente in senso diciamo un pochino più alto, come si dice oggi, che parlo della Jungenthal, ma concretamente parlo delle contestazioni. E Mayer ha nella sostanza la stessa contestazione. Questa è la prima tipologia di contestazione delle autorizzazioni. Sostanzialmente si dice che i dipendenti Jungenthal sapevano che la società - e la società quindi - non era autorizzata all'esecuzione degli esami a livello IS1 e IS2, e questa era una mancanza, con espressione sostanzialmente imprecisa, *absit iniura verbis* ovviamente, si dice che non era stata reputata idonea anche all'interno delle

V.P.I. Ora chiaramente questa frase non significa niente, perché non c'è un posto V.P.I. dove uno è non idoneo, non c'è un posto dove si va a fare l'esame. Le V.P.I. sono un'organizzazione di carri privati che da un certo momento in poi cominciano a fare gli audit per rilasciare le autorizzazioni. Quindi l'espressione "reputata non idonea all'interno delle V.P.I. penso e ritengo che si riferisca alla inidoneità che a parere della Procura graverebbe su Jungenthal a seguito degli audit prima fatti da D.B. Schenker e poi successivamente da V.P.I. Comunque vedremo che - lo dico solo per puntualità in ordine alla contestazione - questa è una contestazione infondata.

L'altro tipo di imputazione in ordine alle autorizzazioni la trovate all'imputazione numero 77, che riguarda Kogelheide, che è la figura apicale peraltro che impegna Jungenthal, e la trovate a 70, Linowski, che non impegna Jungenthal perché giustamente l'Avvocato Mazzola ci dice che Linowski non è dipendente di Jungenthal, ma che ugualmente è raggiunto da questa contestazione. La contestazione qual è? Quella secondo la quale dopo l'audit, richiesto da Jungenthal e che sfocia nella visita del 24-25 settembre 2008, Jungenthal non avrebbe ottenuto il riconoscimento e ricordo a voi che questa osservazione, perché non può essere... è chiaramente presente nel vostro ricordo, in quel momento si

discuteva, e poi se n'è discusso qui in dibattimento, del valore di quella autorizzazione rilasciata asseritamente, secondo una lettura che in effetti nel processo è veicolata dall'ispettore Laurino, una lettura secondo la quale si tratterebbe di una autorizzazione soggetta a condizione, che diventerebbe effettiva solamente a condizione avverata. Abbiamo sentito dire che così non è, ma non è questo il momento di fare questa riflessione. Autorizzazione che asseritamente nella ricostruzione della Procura non avrebbe risolto la questione sospensiva, perché la comunicazione di messa a punto, diciamo così, sarebbe una comunicazione meramente documentale, una lettera, quella del 25 novembre, e una autorizzazione - lo anticipo - che non ha niente a che fare con l'esecuzione dell'esame per il quale oggi siamo qua. L'esame UT eseguito sull'assile 98331 il 26 di novembre del 2008... quell'esame UT svolto sull'assile 98331 non è un esame che vedeva Jungenthal autorizzata in forza di quell'audit del settembre 2008. Jungenthal era già autorizzata a quell'esame in un momento precedente. Ciononostante così ci viene addebitata. Prima di affrontare le questioni sull'autorizzazione, che ho rielaborato ripetutamente per rendere il più agevole possibile, perché la materia non è granché divertente; non è nemmeno semplicissima, per una complessità qual è quella che io posso individuare e gestire, quindi ho

cercato di argomentarla con un percorso estremamente semplice, mutuando le dichiarazioni che sono state rese nel dibattimento in questa sede. Devo dire che a valle di quelle argomentazioni, che passano poi attraverso l'audizione delle persone che sono state ascoltate, tutti i testi in lingua tedesca, che sono da una parte Fehr, che vi ricordo essere il consulente nostro, nonché responsabile giuridico delle V.P.I.; il signor Tüscher, che è il direttore delle V.P.I. e che, lo anticipo subito, poi lo ridico dopo, noi non è che l'abbiamo cercato perché c'è venuto in mente, stante questa nostra contiguità con le V.P.I., peccato che si pensava che G.A.T.X. fosse il più importante componente e abbiamo scoperto che così non è, ma non l'abbiamo cercato e non l'abbiamo chiamato dinanzi a voi perché avevamo avuto notizia che avrebbe potuto dare a noi elementi utili; le ragioni per le quali il signor Tüscher è venuto dinanzi a voi citato da noi, risiedono nel fatto che era stato ascoltato in rogatoria e noi sapevamo perfettamente cosa aveva detto, e siamo rimasti un pochino colpiti quando, dopo che in rogatoria aveva reso dichiarazioni che al di là di un difetto di traduzione erano perfettamente conformi alla tesi che era stata sostenuta da noi, poi dal nostro consulente Fehr, poi riconfermata da Tüscher, che qui viene trattato male, sembra che sia un bugiardone. Un bugiardone di che? Dice quello che aveva

già detto in rogatoria, richiesta dai Pubblici Ministeri. Ed è per quello che noi lo chiamiamo. Ma non è solamente lui che viene ascoltato su questo argomento, perché la difesa si preoccupa anche di chiamare Wirtgen, Wirtgen che è l'uomo di punta di VTG, che è la società concorrente di G.A.T.X., molto più grossa di G.A.T.X., e che è anche la figura principale in V.P.I., posto che VTG, di cui lui è figura apicale, è la società che rappresenta il maggior numero di carri, di assili, quindi è il maggiore componente, proprio da un punto di vista ponderale, all'interno di V.P.I. Ecco perché noi lo chiamiamo, perché vogliamo che voi sentiate dalla voce del nostro concorrente, quindi da una voce che naturalmente ai vostri occhi non può apparire a nostro vantaggio, perché quello, se noi perdiamo il processo, se noi verremo condannati, se avremo un ritorno di stampa negativo - ce l'abbiamo già avuto, ma insomma possiamo ancora avere di peggio - non potrà che averne vantaggio. Se la nostra posizione sul mercato perderà a causa degli esiti di questo processo, se G.A.T.X. si troverà in vantaggio, lui ne potrà solamente trarre utilità. E quindi la sua testimonianza, se è a nostro favore, concedetemi, voi la dovete pesare, non contare, perché non è un voto, è una testimonianza, e quella testimonianza vale di più, perché lui sta nella stessa situazione nostra, ha gli stessi riferimenti nostri, ha

il nostro stesso riferimento normativo, fa parte della stessa zonizzazione nostra, fa il nostro lavoro, si rivolge talvolta alle nostre officine ma è principalmente il nostro concorrente. E allora delle autorizzazioni in questo processo hanno parlato queste tre persone e ripercorrendo loro affronteremo la questione. Ma, per alleggerire un po' mi piace partire da una battuta meravigliosa che mi ha veramente allietato in questo processo, che è la battuta del dottor Amodeo, meravigliosa: "libera volpe in libero pollaio". Io quando l'ho sentita dire sono rimasta francamente positivamente colpita e ho capito a cosa si riferiva il dottor Amodeo. Non è nemmeno infondata come riferimento in fatto, è un pochino dispregiativa ma prendiamola per quello che è. Cosa vuol dire "libera volpe in libero pollaio"? A cosa si riferisce il Pubblico Ministero quando dice che nel sistema a un certo momento si crea una liberalizzazione che fa sì che le volpi - che credo si sia noi - si sia libere in un pollaio libero, quindi le galline sono finite. Va bene? Questa è la situazione. Un riferimento e un apparentamento francamente forse... non voglio dire degno di miglior causa, ci mancherebbe, però certamente un pochino - come dire - dispregiativo rispetto al fatto, sia per la nostra posizione, che francamente noi difendiamo con grande... ci proviamo, con grande vigore e convinzione, sia per quello che questo fatto poi ha

comportato. Ma tant'è. A cosa si riferisce il dottor Amodeo con questa meravigliosa battuta? Si riferisce a un atto che il processo conosce, perché è stato allegato come allegato 4 alla relazione del dottor Fehr, che è l'avvocato delle V.P.I., il nostro consulente, ed è un documento proveniente dall'EBA, vedete c'è scritto Eisenbahn-Bundesamt, ed è inviato a tutti i componenti di V.P.I., a tutti gli associati di V.P.I., con una circolare dell'anno 2010. La circolare è la 9 del 2010 ed è datata 12 marzo 2010. Noi abbiamo inserito lassù il documento per l'intelligibilità della documentazione che mandiamo a video, e poi in fondo ovviamente cos'è e quando è stato introdotto. Segnatamente si tratta dell'allegato della circolare. Cosa racconta questo atto dell'EBA? L'EBA dice: guardate, guardate signori che ad un certo momento, in virtù dell'entrata in vigore dell'operatività della DIN 27201, parte 6, 7 e 10, si creerà una situazione per cui l'attuale condizione di liberalizzazione cesserà e voi dovrete dimostrare di essere in condizione di avere una autorizzazione, quindi di essere abilitati al compimento delle attività manutentive, e alla pagina che voi ora vedete a video, che è quella indicata con il punto 4, si dice che le officine meccaniche, che eseguono prove non distruttive, quindi noi e le nostre prove del processo, su componenti di rilievo per la sicurezza dei veicoli ferroviari,

devono dimostrare la propria idoneità, in conformità con la norma 27201, che sarà richiamata più avanti nella mia discussione e che è stata ripetutamente evocata in questo processo e fa parte dei documenti allegati dalla Procura. Tale idoneità deve essere riconosciuta da un ente di competenza specializzato. Questo ente di competenza specializzato, se prendiamo il testo in tedesco, fidatevi, ma se volete ve lo diamo, comunque nell'allegato 4 di Fehr c'è perché Fehr ha una relazione in tedesco tradotta, ovviamente, perché lui è tedesco, e questo ente di competenza specializzato è nuovamente l'ente tecnico competente, che prima era uno solo e poi vede aggiunto in tutta la Germania, come secondo soggetto ente tecnico competente, la società di cui è espressione nel processo Poschmann, quindi un signore che qualche qualificazione ce l'ha, nonostante che qua come tale non sia stato trattato. In questo documento che è allegato alla relazione di Fehr, al punto 4 si dà il termine finale, cioè quando finisce la liberalizzazione. La liberalizzazione finisce, come si dice qui: il termine di transizione, che è chiaramente il termine finale, per dimostrare l'idoneità ai sensi della DIN richiamata, tramite il Fachlich zuständige Stelle per intendersi, è fissato al 31 dicembre 2010. Quindi l'EBA a un certo momento comunica - e quindi la V.P.I., che si fa parte diligente nei confronti dei propri aderenti - che finisce

il periodo di liberalizzazione. Questo non significa, per usare l'espressione del signor Pubblico Ministero, che la libera volpe non si sa cosa ha fatto.

Nel frattempo c'è stato un regime, che è importante e che ora io non potrò non tratteggiare, ma concretamente, come dire, il sistema ha trovato un proprio ordine, si è composto intorno alle cose, intorno alle cose e intorno alle normative. Ma più che altro intorno a cosa si è composto il sistema? Il sistema si è composto intorno e all'esito dell'entrata in vigore della Cotif 1999. Non ve la riracconto la storia della Cotif, perché so che ha sufficientemente tediato noi e voi. Quindi la diamo per acquisita. Con la Cotif 1999 inizia la liberalizzazione che finisce, come dice l'EBA: occhio perché il 31 dicembre 2010 fine delle cose, si chiude il pollaio e bisogna stare tutti alle regole, secondo la DIN 27201-7. Ma nel tempo che va dall'entrata in vigore della Cotif, che è il 2006, ma che in Germania, voi ricorderete, perché non potete non ricordarlo, l'abbiamo lungamente detto, concretamente il periodo diciamo di liberalizzazione in senso proprio, anche se so già che l'Avvocato Ruggeri dirà che non è così, ma per dare compiutezza a questa riflessione, per la Germania di fatto vede una transizione fra l'entrata in vigore della Cotif e il momento nel quale poi concretamente il sistema cambia, con il 1° di luglio del 2007. Perché? Perché in

Germania, ci dice Fehr brevemente, quando entra in vigore la Cotif e quindi si pone il problema, rimangono tutti d'accordo e dicono: posto che abbiamo un sistema ben regolamentato, che è riferibile a D.B., teniamo ancora per un anno, diamo un'ultra attività, le autorizzazioni in essere rilasciate prima sono valide anche dopo e creiamo un sistema in virtù del quale speriamo ragionevolmente, da una parte V.P.I., da una parte D.B., di poter mettere in condizione - e questa è la circolare credo, la numero 8 del 2007, del 10 luglio 2007 - noi saremo in condizione a quel momento di mettere le officine, e comunque gli operatori del settore, in condizione di avere i riconoscimenti necessari per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione, manutenzioni che passano attraverso l'esecuzione degli esami non distruttivi, VT, UT e MT, e dall'altra parte le attività di manutenzione dei carri, che ovviamente sono qualcosa di diverso e di di più, cioè, come giustamente ha detto il Pubblico Ministero, chi può fare gli esami non distruttivi ha un patentino, concretamente chi ha il patentino ha uno dei requisiti per fare le attività nell'ambito delle quali gli esami UT sono un componente. Se mi arriva un carro, la manutenzione del carro necessita dell'esecuzione dell'esame, magari un UT, magari un VT, magari un MT, non lo so, però bisogna anche che io c'abbia un'officina, bisogna che la mia officina

sia in condizioni di fare cosa? Se c'è un IS3 scalettare le ruote, se c'è un IS2 avere un tornio come quello che avevamo visto prima, cioè un sistema organizzato produttivamente per l'esecuzione di quell'attività. Così è. Con questa circolare l'EBA dice: faremo anche in modo, perché è necessario, che le nuove autorizzazioni che verranno concesse e rilasciate, passino attraverso un sistema di perizie pilota. Ricorderete che di questa cosa ci ha parlato Tüscher, ma segnatamente Fehr, il quale ha ricordato come ad un certo momento partirono le perizie pilota. Perché? Qual era il problema? In due parole. D.B. dice: io c'ho il mio manuale e so come funziona, ma siccome c'è un problema di responsabilità... ve l'ha detto Tüscher, ma chiaro, no? D.B. c'ha il manuale, questi altri lo prendono in pieno, succede qualcosa, qualcuno va a cercare D.B. E D.B. giustamente dice: facciamo così, il manuale è mio, se poi lo copi lo copi, ma io il copyright non te lo do. E allora il manuale, come giustamente ha detto il professor Toni, perché l'ha detto, non è altro che questo, cioè l'effetto tralatizio della copiatura, ma in senso buono, delle regole che a quel momento rappresentavano il momento - l'ha detto stamani l'Avvocato Siniscalchi - massimo della scienza su quella questione, perché era il massimo sviluppo. A quel momento lì quelle sono le regole. Passano nel manuale V.P.I., che ha quell'effetto tralatizio, quell'effetto di

trascinamento che ha raccontato Poschmann, che ha raccontato Croce. Guardate le norme, ci sono gli errori. Perché può capitare.

C'è un momento di transizione. A quel punto lì, siccome c'è questo problema, c'è da fare il manuale e c'è da autorizzare la gente perché le officine hanno bisogno delle autorizzazioni, hanno bisogno del patentino per dimostrare di sapere fare gli esami non distruttivi, hanno bisogno dell'autorizzazione per poter fare la manutenzione. Ed allora questo sistema deve andare avanti. Ma c'è di più. Bisogna anche stabilire un sistema transitorio. So di ricordare a voi cose che sapete meglio di me: quando entrò in vigore la direttiva macchine, ve lo ricordate, c'era una norma transitoria. E' la storia dei muletti, no? I muletti che sono a giro in questo momento senza il rollbar stanno a giro, nonostante che violino la direttiva macchine, siano anche parecchio pericolosi, ma se noi pretendiamo che tutto il parco circolante al momento dell'entrata in vigore della direttiva macchine sia ritirato e adeguato, noi blocchiamo il mercato, noi blocchiamo il sistema. E allora la direttiva macchine cosa fa? Fa quello che hanno fatto in Germania. Dice: va bene, allora il parco circolante è così, lasciamo stare, d'ora in poi vi adeguate. E poi progressivamente... ma insomma, racconto una storia conosciuta, principalmente in virtù di certe

sentenze dove si dice: sì, ma questa specifica non ce l'hai perché non c'avevi il rollbar, ma la colpa generica sì, perché lo sapevi che ci voleva. Perfetto. Progressivamente si adegua il sistema. Il sistema si porta a norma. Ed è quello che per certi aspetti si pongono il problema di fare anche in Germania, cioè cercano di creare una fase di passaggio per cui il giorno dopo, il 1° luglio del 2007, tutte le officine di manutenzione non chiudano, perché dicono: io non ce l'ho l'autorizzazione, V.P.I. non me le sa dare perché comincerà le perizie pilota a ottobre-novembre, che finiranno a gennaio, ci dice Fehr, nel frattempo quelle vecchie che avevo non ce l'ho e io sono rovinato. Succede qualsiasi cosa, è un disastro, non purtroppo questo disastro ma in senso ovviamente figurato. Quindi, per rendere possibile il trascorrere del tempo nella fase nella quale ci si adegua, c'è una ultra attività. Cioè si dice: chi ha le autorizzazioni ce l'ha. Poi le chiederà secondo le nuove regole. Vedremo che c'è una fase nella quale quando ancora le nuove perizie... le perizie pilota non sono completate e non hanno rodato un sistema, perché ci vuole un protocollo, no? La famosa polemica - ma lo dico en passant, non difendo Linowski - sulla presenza di Linowski alle ispezioni... all'audit presso Jungenthal, io non dico che sia infondata, ma è una polemica che, ce lo dicono tranquillamente i testimoni, dice "sì, in

effetti si registrò questo problema, qualche volta capitava che chi andava a fare le ispezioni fosse anche chi era nella società"; d'altra parte è pure vero che, come dire, la partita si gioca con i giocatori che c'abbiamo; se c'abbiamo Linowski e altri sei e c'è da fare sei audit, ci sta che nel giro qualche volta capiti. Peraltro non è che quello ci va solo. Ci va anche con altri. Però può capitare. Poi ovviamente, come sempre, il sistema adegua se stesso e tende a migliorarsi. Quindi piano piano si creano le compatibilità. Linowski non sarà più a fare le ispezioni alle proprie... alla propria officina, ma magari ad un'altra officina. Perfetto. Questo è quello che accade. Ed allora, in questo quadro, che è un quadro chiaro, c'è una liberalizzazione, c'è comunque un interesse all'ottenimento del patentino, cioè dimostrare che so fare quell'attività, e l'autorizzazione alle attività di manutenzione, dimostrare che ho una struttura capace a farlo, quindi un profilo soggettivo e un profilo oggettivo, a quel punto lì si pone il problema di cosa c'ha Jungenthal. Cioè, Jungenthal in quel momento lì, come dice il capo di imputazione, è vero che fosse priva, mancasse, come dice il capo di imputazione, in realtà di qualsiasi abilitazione e riconoscimento di idoneità? Tra l'altro tutte espressioni molto atecniche, devo dire. Sono abilitazioni e autorizzazioni, così si chiamano. L'abilitazione all'esecuzione degli esami non

distruttivi, l'autorizzazione all'esecuzione della manutenzione. Questo è il loro nome. Comunque qui si dice che... si parla in generale di abilitazione e riconoscimento di idoneità.

E poi si dice che comunque quegli esami che vengono fatti su questo maledetto assile 98331 sono esami eseguiti da un soggetto che non aveva superato - come si dice nel capo di imputazione 73 - all'interno della V.P.I. la verifica di idoneità, oppure non aveva superato dopo l'audit 24-25 settembre 2008, non aveva superato le richieste di V.P.I. e quindi il 26 di novembre non poteva fare l'esame su quell'assile, esame non distruttivo. E' vero? Allora, io devo dire che pensavo che dopo l'audizione di Fehr, Tüscher e Wirtgen, ripeto, Fehr sicuramente nostro ma consulente, Tüscher testimone dell'Accusa in rogatoria, Wirtgen il nostro principale, come dire, sì, concorrente, quindi nemico commercialmente, che avevano chiarito queste circostanze, per certi aspetti avevano anche fornito, ognuno per la propria competenza ma ognuno anche per il proprio ruolo, perché non erano uguali. Mi dispiace a me certe volte rilevare che certi passaggi rimangono così, cioè non ci se ne rende conto. Allora, Fehr è un consulente, ed è un consulente non in norme, perché giustamente il Presidente e il Collegio mi ha richiamato, ma io non avevo intenzione di fargli spiegare le norme, avevo intenzione

di fargli spiegare quello che le norme avevano prodotto, ed è quello che poi è accaduto. Tüscher è un testimone, che ripeto, dice quello che aveva già detto. Wirtgen è un testimone. Quindi questi rispondono di quello che dicono, non fanno la valutazione che semmai sarà confutata. Nel processo si mettono a sedere e assumono una signora responsabilità. Il più delle volte nei processi il testimone rischia molto di più dell'imputato. Qui no. Qui se Dio vuole i testimoni rischiano meno. Ma normalmente è così. Allora, questi signori sono venuti e hanno riferito circostanze puntuali, spiegando, dando conto della propria posizione Wirtgen, raccontando i percorsi, le ragioni, e si sono trovati ad essere intanto accomunati in una sola figura, cioè i tedeschi che parlano bene di G.A.T.X., sbeffeggiati durante la requisitoria e aggrediti oggettivamente nell'ambito del controesame, ma non sul merito, ma attraverso quel percorso surrettizio che per certi aspetti ha connotato sostanzialmente quasi tutti i controesami dei nostri testimoni e dei nostri consulenti, cioè un percorso che, come dire, fiacca l'uomo invece dell'argomento, perché se l'uomo è fiaccato l'argomento non vale. E' un po' così. Ma perché? Fehr vi ha raccontato come funzionava il sistema. Se qualcuno pensa che il sistema funzionasse diversamente, se ha buoni argomenti, li dica. Quando l'ispettore Laurino è stato richiesto di riferire l'efficacia o la validità di

quell'audit del settembre rispetto alla poi successiva comunicazione del novembre, ha espresso una valutazione che come testimone è un po' fortino(?), ma più che altro ha detto quello che pensava, l'ha ritenuto di poter pensare su quell'aspetto. Non è che io mi son messa a pensare, salvo il controesame, che invece ho fatto puntuale peraltro, che chissà cosa lo guidasse. Semplicemente ho preso atto e a mio parere ho preso atto di un errore nel quale era caduto l'ispettore Laurino. Se Fehr aveva commesso un errore che tale dovesse essere sottolineato. Ma non chiedendogli del magnetoscopico, che è una questione tecnica, e poi dicendo "eh, quando ti faccio la domanda sul magnetoscopico non sai rispondere". No, perché lui non era qui a rispondere su quello. Su quello noi abbiamo portato Poschmann. E mi ha meravigliato e mi è dispiaciuto rilevare quella circostanza. E invece Tüscher e Fehr hanno riferito il fatto, come era funzionato il sistema, cosa significavano quelle autorizzazioni, come si intersecavano l'una con l'altra, come si sovrapponevano e come si interpolavano. Questo hanno spiegato Fehr e Tüscher e Wirtgen. E cos'hanno spiegato? Andiamole a vedere le autorizzazioni di Jungenthal. Allora, il primo atto che vi mandiamo a video voi lo conoscete bene, è l'autorizzazione che Jungenthal ottiene nel marzo del 2007, quindi a Cotif entrata in vigore, ma a prosecuzione del vecchio sistema

fino al 1° luglio. D'altra parte, questi procedimenti sono procedimenti che partono come tutte le domande, no? Basta guardare, perché basta... poi ci vuol poco, eh? Uno prende il primo righino di questo fogliino e vede che c'è scritto: "Jungenthal Waggon AMA 29 Hannover, ai sensi della direttiva"... l'oggetto sono gli esami non distruttivi, sulla base della perizia tecnica che ha un numero del 2006. E poi si dice 06 febbraio 2006 e 19 marzo 2007. Cosa significano queste due date? Che significato ha questo riferimento? Semplice. La richiesta è partita nel 2006, prima dell'entrata in vigore della Cotif, che è del 1° di luglio del 2006. Infatti è del 06 febbraio 2006. Ma siccome ci vuol tempo, ovviamente, e qui poi c'è stato anche un problemino, ma noi lo affrontiamo serenamente il problemino, perché non è che cambia la storia delle cose; poi ci ritornano... cioè, non ci ritornano, perché l'esame è solamente documentale; si completa l'iter nel marzo del 2007, a Cotif entrata in vigore ma periodo transitorio, cioè non siamo ancora nelle perizie pilota del dopo 1° luglio del 2007. Siamo prima, siamo nella fase di transizione. E quindi noi continuiamo ad andare a D.B. Da chi dobbiamo andare? Ci sono solo loro. Perché quell'atto della V.P.I. che prima il collega vi ha mostrato, che è la circolare 8 del 2007, che dice come si farà da un certo momento in poi, è del 10 luglio del 2007. Ma a marzo del 2007, cioè sette mesi

prima, ovviamente questo non c'era, V.P.I. non si era ancora organizzata. E se io volevo lavorare, cioè se volevo continuare ad avere il riconoscimento della mia capacità attraverso il cosiddetto patentino, come l'ha chiamato il Pubblico Ministero, all'esecuzione degli esami non distruttivi, io dovevo rivolgermi niente più e niente meno che a D.B. Kirchmöser. E infatti è quello a cui mi rivolgo. Bene.

Io chiedo che si verifichi la mia abilità e quindi si rilasci l'abilitazione all'esecuzione come centro d'esame per l'esame non distruttivo nel settore manutenzione ferroviaria. Questo atto si realizza all'esito di un secondo report dell'audit, lo vedete scritto lì - e qui c'è la polemica col dottor Giannino in udienza, conferma, ora la vediamo - e si conclude all'affolliazione 70620. Sono tutti atti comunque depositati. Noi comunque poi stamperemo queste slide perché magari vi possono essere utili, perché contengono poi il riferimento agli atti del fascicolo. E si concludono con il risultato della perizia tecnica del marzo del 2007, 19 marzo 2007. Cosa ci dicono che possiamo fare al 19 marzo del 2007? Ci dicono, punto 6, che è quello dopo... punto 6, rilasciano a Jungenthal l'autorizzazione come centro esami per esami non distruttivi, ai sensi della direttiva, e l'autorizzazione è data in relazione ai procedimenti d'esame. Sono noiosa, signori del Tribunale, ma questa cosa va chiarita bene

ora per poi non doverci tornare dopo. Con questa autorizzazione si riconosce l'abilità come centro ad eseguire gli esami non distruttivi e segnatamente questi tre tipi di esami: UT, quello di cui parliamo, l'MT, che è stato fatto sul nostro assile, e l'esame visivo quale esame non distruttivo. L'autorizzazione è rilasciata e questo è il documento conclusivo. In questo atto, alla prima pagina - Vittorio se puoi tornare indietro così lo rifacciamo vedere, eccola qua, perfetto - si dice chiaramente che questo è un secondo audit, perché c'è stata una prima perizia, che è quella che dà il numero 06. Perché questa perizia... scusate un attimo... questo procedimento di abilitazione porta un numero? E' come l'RGNR, no? 122/06, 05, 04. E' quando parte l'indagine. Poi finisce quando vuole. E qui uguale. Questa autorizzazione è del 2006 ed è del 2006 perché la prima volta che Jungenthal chiede di essere autorizzata è nel 2006, 12 gennaio 2006, è la data della prima perizia tecnica. E' la data della prima perizia tecnica su cui si svolge il controesame del dottor Giannino nei confronti di Fehr. Quando Fehr alla fine dell'esame dice: "Quindi la situazione era questa, potevano fare gli esami non distruttivi, erano abilitati, erano autorizzati come officina a fare la manutenzione dei carri", questo con le due autorizzazioni D.B. Kirchmöser e Minden. Dopodiché nel 2008 chiedono un'altra autorizzazione, che è quella

di cui poi parleremo, e quindi nel momento in cui si fa l'esame UT l'esame UT JUWA lo poteva fare. Allora il dottor Giannino, ma non lui personalmente, ci mancherebbe, è persona ineccepibile da questo punto di vista, non è un attacco personale, ma il dottor Giannino cosa fa? Gli dice: "Eh, dottor Fehr, però vede, c'era stato un passato, cioè non eri passato alla prima, sei andato a settembre". Noi si andava a settembre, ora c'hanno i crediti. Bene. Sei andato a settembre perché nel 2006 sono venuti, nel primo audit, nella prima perizia tecnica, e nella prima perizia tecnica, che è... nella prima perizia tecnica vengono, o meglio vanno, vanno, data della perizia tecnica 12 gennaio 2006, le affollazioni le trovate... ma voi ce l'avete, vero, nel video lì? Ah, perfetto. Bene, dopo cento udienze non l'avevo capito. Va bene. Il 12 gennaio 2006 cosa fanno? Vanno a fare l'ispezione, l'audit alla società per vedere se è in grado di essere ritenuta abilitabile all'esecuzione degli esami non distruttivi. Voi vedete che ciò che è oggetto della attività di audit è alla pagina successiva, quella dove si dice "contenuto" e c'è un'elencazione. Questo è l'oggetto di ciò che vanno a verificare.

Quindi dichiarazioni circa la perizia, il supervisore, il sostituto, l'esaminatore, gli attrezzi d'esame e di lavoro, perché se fai un esame UT ci devi avere gli

strumenti, no? Abbiamo visto la sonda, la Klappspule, che è la bobina, per il magnetoscopico. Cioè, non è che solo sai vedere se c'è qualcosa, lo devi anche poter vedere con uno strumento, che nel caso particolare è la sonda, eccetera, eccetera. Bene. Fanno l'audit, fanno la perizia tecnica, cioè vanno a vedere cosa c'è. Fanno alcune osservazioni, ma più che altro danno conto... e questo per noi è importante, è importante per noi ma è purtroppo per loro importante anche per qualchedun altro, e dopo ce ne sarà da parlare. Bene. Cosa fanno? Vedono che noi abbiamo la bobina e vedono anche che noi abbiamo la bobina Minden. Vi abbiamo messo, oltre al riferimento in italiano, cioè alla traduzione, anche il riferimento, cioè l'estrazione dell'atto, in tedesco, che si riferisce, rispetto alla disponibilità della bobina per l'esecuzione del magnetoscopico, che sarebbe quell'esame con la luce, ha la disponibilità della Klappspule, che sarebbe la bobina, più ha la disponibilità della bobina Minden, che è un altro oggetto che serve per fare questo benedetto esame magnetoscopico. Poi però rilevano anche... quindi gli esami UT sono tre: VT, MT, UT. Allora, sull'MT siamo a posto, c'abbiamo tutto, le bobine, tutto a posto. Abbiamo un problemino per quanto riguarda l'UT, perché ci mancano le testine 37 e 54, e quindi ci mandano a settembre. Cioè, non siamo bocciati, siamo passati a tutto ma c'è da studiare latino. Ecco,

mancano le bobine. Testina 37 e 54. Quando tornano a marzo le abbiamo comprate le bobine e che le abbiamo comprate... le testine, scusate, avete ragione, ma voi correggete. Quando tornano a marzo del 2007, finito il periodo... cioè, non ancora iniziato il periodo post 1° gennaio, ma siamo nella transizione, quindi vengono sempre loro, anche perché comunque noi è presso di loro che abbiamo in essere la prima richiesta di abilitazione, e questo riguarda anche quell'altra autorizzazione di Jungenthal, quando ritornano vengono e dicono: okay, c'hai tutto, a posto, ti autorizzo, cioè ti abilito, ti rilascio il patentino all'esecuzione di cosa? E qui parte un'altra questione. Cosa dico che puoi fare? Non l'esame al fusello, l'esame al collarino, collarino interno, collarino esterno, la parte interna dell'assile, le ruote. No. Dicono che Jungenthal è in grado, perché è abilitata, perché ha gli strumenti e la capacità, li sa fare, di fare gli esami non distruttivi, tutti, tutti gli esami non distruttivi, su tutte le parti sulle quali si può fare l'esame non distruttivo. Anche sui respingenti, per esempio, su cui si fanno gli esami non distruttivi. Eppure noi parliamo di un assile. Bene. Jungenthal è autorizzata, c'ha il patentino, hanno detto che sa guidare la macchina, che sa fare gli esami UT. Però questo non basta a Jungenthal, perché se io so fare gli esami UT mi ci vuole un posto dove farli e devo avere

uno... devo essere autorizzata come officina, non all'esecuzione dell'esame UT a casa di un altro, ma nella mia officina, per le attività che riguardano la manutenzione dei carri, che è una cosa diversa. Il carro arriva, è sporco, il carro arriva e va smontato, cioè tutta una serie di attività sulle quali ora non mi voglio trattenere, perché non voglio nemmeno tediarevi oltre misura e abusare, piuttosto che usare, della vostra cortesia. E qui arriva il secondo passaggio. L'autorizzazione rilasciata a Jungenthal nel dicembre del 2007, che tanto strepito ha provocato nell'ambito dell'esame e del controesame, perché è un'autorizzazione rilasciata a dicembre 2007. Allora io ricordo a me stessa, 1° luglio 2006, un anno di transizione. 1° luglio 2007, a luglio 2007 inizia il sistema nuovo. Sarà V.P.I. e D.B. che rilascerà le autorizzazioni, ma a dicembre 2007 le perizie pilota non sono finite, non sono diventate una procedura, ma più che altro - ed è questo, e siamo allo stesso discorso di prima - Jungenthal aveva già chiesto a questi stessi signori, cioè a Minden, a D.B. Minden, di essere autorizzata alla manutenzione di sale e cuscinetti di sale nelle categorie di manutenzione IS1 e IS2. E quando l'aveva chiesto? Perché si vede, è il solito principio, questo è l'RGNR. Questa autorizzazione è 05. L'aveva chiesto nel 2005. Lo chiede nel 2005 e poi Jungenthal, perché dice "no, questa"... il fuoco

selettivo, ve lo ricordate il fuoco selettivo della requisitoria? Non era selettivo, purtroppo, era fuoco e basta. Jungenthal aveva avuto dei problemi che riguardavano il tornio, quello che s'è visto prima, che è stato ricomprato, e aveva avuto la necessità di costruire una nuova officina sale.

Ed allora, se voi prendete questo documento - che credo Vittorio abbia messo a video, perfetto - voi vedete che in questo documento si fa espressamente riferimento a cosa? Alla richiesta della ditta, all'ispezione che è stata fatta nel novembre del 2005, la valutazione tecnica specifica, la nuova costruzione dell'officina sale. C'era un problema all'officina sale e ne hanno sistemata un'altra. Per quello che è così bello avere l'officina, è nuova. Nel 2008, nel 2008 quando vanno a fare l'audit di cui a quella fotografia precedente, ma nell'agosto del 2008, cioè prima dell'esecuzione dell'esame UT, l'officina è nuova, l'hanno fatta nel 2005. Poi, visto poi la nuova ispezione il 30 di luglio del 2005, il verbale della valutazione tecnica specifica e l'abilitazione che noi abbiamo all'esecuzione dell'esame UT, che è quella di Kirchmöser, che ci hanno rilasciato a marzo dopo che ci avevano mandato a settembre nel 2006, vengono e ci rilasciano l'autorizzazione alla manutenzione di sale e cuscinetti di sale. In quale attività? Nell'IS1 e nell'IS2. Perché? Perché Jungenthal

non può, non ha una struttura che gli permette di scalettare le ruote e l'IS3 non lo può fare. Basta, solo per questo. Se avesse modo di scalettare le ruote, quell'autorizzazione di Kirchmöser del marzo le renderebbe possibile di farlo. Perché non è un problema di fare il magnetoscopico su tutto l'assile, come è l'IS3, il problema è che l'IS3 si fa a ruote scalettate. Se io non le scaletto l'IS3 non lo faccio. Ecco perché è solamente per l'IS1 e l'IS2. E questa è l'autorizzazione che noi abbiamo nel dicembre del 2007. Due questioni da considerare rispetto a questa autorizzazione. E' semplicemente il completamento della procedura iniziata nel 2005, e questa procedura iniziata nel 2005 noi la completiamo nel 2007 perché dobbiamo risistemare la sala... l'officina sale. Ma c'è di più. La chiediamo... cioè, la otteniamo nel 2007, a completamento di quell'iter, che consuma i residui poteri di D.B. Minden perché poi quando andranno a regime le perizie pilota, e non saranno più pilota quindi ma saranno perizie, la si otterrà, questa o qualche altra, da V.P.I., che è poi quello che succede con l'autorizzazione successiva. Bene. Noi abbiamo ottenuto questa autorizzazione, che - come vi dicevo, ma è solo per puntualizzazione - ha il riferimento al certificato di riconoscimento dell'abilitazione all'esecuzione degli esami UT. Capziosa, molto capziosa la precisazione... e

inutilmente, devo dire, capziosa, la precisazione del Pubblico Ministero secondo il quale noi nella autorizzazione D.B. Minden siamo autorizzati per cosa? Allora, guardiamola questa... perché questo va risolto. Premesso che questa è tradotta male, perché non sono pulegge, sono ruote, ma lasciamo perdere, l'autorizzazione alla manutenzione, non in riferimento alla abilitazione all'esecuzione del tipo di esame, che prescinde da dove lo faccio, ma l'autorizzazione alla manutenzione, che è strettamente legata a quello che io mantengo, perché è evidente, in quel momento le V.P.I. prevedevano che per l'IS1 le lavorazioni fossero quelle livello di manutenzione e lavoro indicate qui. Questa non è... quel primo quadratino IS1 e poi IS2 non è la limitazione dell'attività manutentiva e quindi non è un limite interno alla mia capacità, che andrebbe a derogare il patentino che ho, l'abilitazione che ho. E' semplicemente la conformità a V.P.I. in quel momento. In quel momento, quando si faceva l'IS1, si faceva questo lavoro, lavorazione profilo ruote, esame a ultrasuoni per corona di ruote per cretti trasversali e misurazioni della tensione. Nell'IS2 si faceva l'esame ad ultrasuoni per alberi ripieni, si faceva l'esame con particelle magnetiche delle ruote. Non si chiede, e non è decaduta, è semplicemente non richiesta, l'IS3 perché noi non scalettiamo le ruote, quindi non lo chiediamo nemmeno. A

questo punto... a questo punto la società Jungenthal è coperta, nel senso che è soggetto che è autorizzato da D.B. Minden in virtù di un potere ancora in essere, che si sta consumando perché vedrà succedere a se stessa la struttura combinata V.P.I.-D.B. Schenker. Perché? Ricordiamocelo, perché è il problema della web page. E ha l'abilitazione all'esecuzione degli esami non distruttivi. Lunga polemica che si inserisce in questo discorso. Perché? Perché nell'ambito di quella possibilità di eseguire gli esami non distruttivi noi facciamo richiesta di chiarimento a Tüscher e a Wirtgen, e diciamo: scusate, che sappiate, posto che era questa la polemica poi che era nata nel controesame, ma che sappiate, nel momento in cui ho il patentino e si modifica l'oggetto dell'esame, non la modalità dell'esame, cioè non è che prima si fanno i non distruttivi MT e VT e poi dopo si fa un'altra cosa che non mi viene in mente. E allora dice: c'hai da essere abilitato. Si fa sempre quegli esami lì, semplicemente lo sviluppo della tecnica, o come giustamente dice Wirtgen le necessità, la decisione a livello internazionale di aderire a un'istanza che nasce da SNCF, fa sì che si possa modificare la sede di esecuzione dell'esame. Perché si modificano le sedi di esecuzione dell'esame? Perché a un certo momento si cambia, non si fa più tra le ruote, sulle ruote, sul fusello, sul collarino, ma si fa sul

fusello e sul collarino, sul fusello, collarino interno e collarino esterno? Purtroppo, e mi dispiace dirlo, perché certo non è gradevole pensare che è dovuto accadere quello che è accaduto perché il sistema si rendesse conto che il collarino vicino al fusello, quello che va, quindi non quello interno ma quello esterno, potesse fratturarsi, nonostante che nessuno pensasse che fosse possibile. E quindi dopo Viareggio questo è uno degli eventi. Purtroppo questo è un evento che non è gradevole pensare che abbia potuto far fare un passo avanti sulla scienza e alla scienza, perché è costato troppo. Ma se non fosse accaduto quello che è accaduto, se quel treno maledetto fosse deragliato un pochino più avanti, la conoscenza, il precipitato di conoscenza sarebbe stato raggiunto nello stesso modo, perché l'incidente di Viareggio ha disvelato al mondo scientifico, e quindi al mondo che si cimenta con le necessità di verifica della sicurezza - ma della sicurezza ferroviaria, non della sicurezza del datore di lavoro, ma tralasciamo questa polemica - ha disvelato al mondo che una sede ritenuta esente da rischi era invece molto rischiosa. E non solo perché vi poteva nascere una cricca, ma perché quella cricca poteva essere storta. E allora non solo gli UT andavano bene, ma ci voleva forse qualche cos'altro. Questo fa Viareggio. Fa anche molto altro e molto peggio. Lunghi da me ridurlo a questo. Ma in ordine a questa

riflessione questa è l'importanza di Viareggio, come di molte altre vicende di questo tipo.

Ecco allora che quando per input esterni, alcuni magari innocui, si rende necessario estendere la sede di esecuzione di quell'esame, che ci dà conto dell'esistenza di qualcosa che può essere pericoloso, chi è autorizzato all'esecuzione di quell'esame non rifà l'esame, non lo rivà a dare, non rivà a scuola. Se mettono una nuova università e ci si va dopo il liceo, io non rifaccio il liceo, mi iscrivo alla nuova università. Basta. Fine. Si tratta semplicemente di un'estensione della sede dell'esame. Questo ci dice Wirtgen. Questo ci dice Tüscher. Figuriamoci, dicono. Se fosse necessario sarebbe una disfatta. Peraltro - e questo lo dico serenamente - se così fosse, signori, pensate quali sarebbero le pressioni che sarebbero esercitate su chi deve inserire una nuova sede di controllo. Ah, tutti si deve rifare l'esame. Eh, pensaci bene. E invece così no. E' perfetto. Io lo so fare l'esame. Mi estendi la sede? Lo faccio anche in quella nuova sede. Basta. Leggiamole positivamente le cose. Perché sempre quest'ottica negativa, questo taglio scuro nelle cose? E' così che funziona ed è così che ha funzionato. Jungenthal quindi aveva tutte le autorizzazioni del caso e al mutare delle regole, al mutare dei contenuti della V.P.I., di quel manuale che il professor Toni dice è perfetto, infatti è

un bel manualino. Ciononostante, siccome è in scadenza l'autorizzazione alla esecuzione delle attività di manutenzione a norma dell'UIC per la manutenzione con controlli ai sensi... secondo l'articolo 32 per la revisione dei freni, a un certo momento Jungenthal nel settembre del 2008 - e qui siamo arrivati al punto che ci riguarda, ma ci riguarda non perché ci riguarda, perché ce lo imputano, perché sennò non ci riguarderebbe, ma non ci riguarderebbe perché se non me lo imputano non è un problema, non è un problema ma siccome me lo imputano devo far capire che così non è, nel 2008 Jungenthal... signori a questo punto il sistema è andato a regime. Abbiamo le perizie congiunte, e voi vedete... voi vedete che in questa slide qua sono indicati i soggetti che fanno l'audit o la perizia presso Jungenthal. Chi sono questi signori? Sono V.P.I. da una parte e D.B. Schenker dall'altra.

Abbiamo abbandonato il sistema tutto D.B., Kirchmöser e Minden, abbiamo superato la fase transitoria, le perizie pilota sono diventate perizie e basta, e quindi V.P.I. e D.B. Schenker possono essere richiesti di rilasciare le autorizzazioni. Come ci ha spiegato Tüscher, e sono in fondo alla questione, le nuove autorizzazioni rilasciate da V.P.I. e D.B. Schenker si possono definire - sostanzialmente come forma - modulari, cioè c'è un solo protocollino di riferimento, poi io chiedo quello che mi

serve e ovviamente ottengo quello di cui ho bisogno. Se voi andate a pagina 92636, dovrebbe essere questa, vedete che al punto 8 "Campo di applicazione della perizia", cioè quando noi chiediamo che vengano, chiediamo che vengano per cosa? Per quello che c'è scritto qui: misure di manutenzione in conformità, controlli secondo(?), riparazione mobile con carro officina, revisione dei freni. Non la riparazione dei seguenti componenti, per i quali infatti non è applicabile la perizia, quindi non si riferisce a quelli, e cioè alle attività di sale montate e cuscini per sale montate, perché noi questa, che potrebbe estendersi fino all'IS3, ma noi non la potremmo mai chiedere, ce l'abbiamo già. Noi quello che possiamo fare, cioè la verifica dell'esecuzione dell'attività di manutenzione in virtù della disponibilità di un patentino per eseguire gli esami UT ce l'abbiamo già, perché è quella di Kirchmöser, che era partita nel 2006. E quindi non la chiediamo. Non è che è negata, è non applicabile, non richiesta, non attivata la verifica, perché due volte la patente non la chiedo. Quando ce l'ho ce l'ho. Se però ce l'ho B e la voglio C, chiederò la C. Ed ecco che vado in integrazione. Ed ecco perché queste sono modulari. Allora cosa succede? Vengono, fanno il controllo e questa attività finisce con il famoso punto 11, cioè prescrizioni e consigli. Anche questo ricordiamocelo bene perché è importante per qualchedun altro poi. Bene. Le

prescrizioni e i consigli dicono: guarda, Jungenthal, tutto a posto, però prescrizioni di riferimento, che non sospendono la validità dell'autorizzazione all'esecuzione della manutenzione, ma semplicemente che la condizionano risolutivamente; è un istituto di diritto privato, condizione sospensiva e condizione risolutiva; se tu entro il 30 novembre 2008 non mi dai conto di aver sistemato queste sette voci, queste sette voci, tu non avrai il riconoscimento di validità di questa autorizzazione. Ed infatti non a caso la validità di questa autorizzazione non è alla scadenza del termine per inoltrare la comunicazione di adempimento, 30 novembre 2008, ma è al 30 settembre 2011. Non ci dobbiamo far indurre in errore o far portare dietro a un percorso per noi noto, per me è noto ma anche per voi ovviamente, cioè quello della prescrizione dell'USL. Viene l'USL, mi dà la prescrizione, io adempio e mi ammettono al pagamento. Fino al momento in cui non ho adempiuto io non posso pagare, perché quella lì è una condizione che si deve verificare per ammettermi. Qui invece io sono già ammesso, sono già autorizzato, non peraltro dal 30 settembre, ma dovrò precisare alcune circostanze. Anche qui, precisazione: non è che funziona sempre così. Dipende. Dipende. E ci dice Muhlberg, che voi avete ascoltato, Muhlberg è quello che era stato anche alla Lucchini, Muhlberg dice: dipende, se le violazioni sono

molto gravi o sono molto pesanti, allora l'autorizzazione non è rilasciata, ti do le prescrizioni e te la rilascio dopo, quando le avrai adempiute, perché voglio essere sicuro che così tu possa essere perfettamente in regola. Signori, semplice. Jungenthal c'è passata, no? Quando la rinviavano a settembre sugli UT nel 2006, siccome non c'aveva le sonde non potevano autorizzarla all'esecuzione dell'esame UT senza la sonda. Che esame faceva? E allora giustamente va a valle dell'acquisto delle sonde. Qui invece, che sono circostanze poco significative, violazioni di poco momento si direbbe, ovviamente l'autorizzazione è valida, ma è valida a condizione che tu faccia quello che ti dico che devi fare. E come me lo devi dire? Mi scrivi. Ma non mi scrivi come dice l'ispettore Laurino, absit - anche qui, anche no - iniuria verbis, "eh no, ma loro hanno mandato una letterina". Sì, abbiamo mandato una letterina con gli allegati.

Allora, prima di tutto vi siete preoccupati di prenderli gli allegati? No. Perché non li avete chiesti, così vedevate se era vero che avevamo adempiuto? Secondo, nel momento in cui io rispondo e do conto, quel sistema è attivato. Punto. Poi si va su un altro piano. Quel sistema lì non mi serve per fare la revisione della sala, perché io non sono qui perché il carro ha avuto un problema, e questa è un'autorizzazione alla manutenzione

del carro. Io sono qui per un'attività di manutenzione della sala, che è una cosa diversa. E se quindi io all'esecuzione dell'IS2 sulla sala ero già abilitato, questa qui non mi sospende proprio niente. E allora il capo di imputazione quando dice che io avevo continuato a fare gli esami UT nonostante che dopo l'audit del 24-25 settembre condotto dall'organizzazione V.P.I., invero V.P.I. e D.B. Schenker, non ho ottenuto il riconoscimento ad operare dette manutenzioni, questo non è infondato come capo di imputazione, è errato come capo di imputazione, è errato, perché la contestazione ha ad oggetto un fatto che non aveva bisogno di istruttoria. Poi l'abbiamo fatta, perché... ci mancherebbe. Ma non ci incastrava niente. Io l'esame UT su quell'assile a novembre lo potevo fare, e non perché c'avevo questa autorizzazione, che comunque nel frattempo avevo ottenuto, perché la mia abilitazione, la mia autorizzazione, sono quelle precedenti, e quindi il problema non si pone. Ora questo non è che lo dico... a parte che questo basta leggere i documenti, è il nostro lavoro e lo facciamo tutti noi, ma lo hanno detto ampiamente e diffusamente i nostri consulenti. M siccome c'è un problema, che rimane nell'ambito di questa situazione, che è legata... ah, ecco, per completezza della riflessione e anche perché rimanga la traccia, se voi vedete queste due slide che seguono, queste sono le

lettere, la lettera, in due release diverse diciamo, che Jungenthal il 25 novembre 2008 invia a V.P.I./D.B. E dice: lettera nella quale si dà conto cosa alleghiamo, la programmazione aggiornata, e per ognuno dei punti che erano oggetto di quel punto 11, cioè della riservina, ci sono gli adempimenti e ci sono gli allegati. E chi è venuto, segnatamente Muhlberg, vi ha spiegato che così si fa. Siccome sono violazioni di poco momento, di natura sostanzialmente documentale, cosa succede? Basta che tu mi dica e mi faccia vedere che le hai fatte. Sì, basta.

Poi questo non ha niente a che fare con la manutenzione della sala, perché questo ha a che fare con un'altra manutenzione, che non è quella che riguarda il fatto che ci impegna e ci occupa. Ma per sostenere e per insistere sensibilmente su questo aspetto, si scopre che quando siamo andati a Cima abbiamo trovato che Cima aveva stampato un documento, che era la famosa pagina web delle V.P.I., da cui in teoria doveva risultare, si assume che risultasse, la disponibilità delle autorizzazioni, delle abilitazioni, la condizione autorizzativa, usiamo questa espressione, delle società indicate nell'elenco. Al 104, al punto 104 ci sta la Jungenthal, la Jungenthal che voi trovate indicata sempre come 104 in questa autorizzazione. E al punto 104 chi va a fare l'indagine - anche qui l'ispettore Laurino - vede che in corrispondenza della manutenzione delle sale montate IS1

e IS2, Jungenthal non ha la X. E allora dice: lo vedi, s'ha ragione noi, perché... Anche qui, come dire, ci si sazia subito, eh, ci si sazia subito. Spirito critico veramente, veramente risicato. Comunque si vede che non c'è la X. Allora basta, va bene così, 104, Jungenthal, IS1, IS2, non X, lo vedi è vero, non s'erano autorizzati. Bene, ho ragione io. Ho ragione io perché D.B. Schenker sta a zero, non si sa perché, D.B. Minden sta a zero, avevi in corso un audit che secondo me, in una lettura tutta originale della disciplina della normativa tedesca, non hai adempiuto, quando sei andata a fare quell'esame UT in IS2 su quell'assile, il 98331, non eri autorizzato, risulta dalla pagina web. Qualcuno ha chiesto com'è fatta questa pagina web, a cosa si riferisce, chi la cura, che valenza ha? No, perché io l'avrei fatta questa verifica. L'abbiamo fatta noi poi, eh. Però poi non ci si crede. Quando noi si porta il teste che dà conto della verifica ci si crede il giusto. Comunque... io l'avrei fatta, perché prima di dire che la stampa di una pagina web ha una valenza autorizzativa, secondo me bisogna fare un bell'accertamento. C'è un ente che certifica questa pagina web? C'è qualcuno che controlla che la signorina che la compila quel giorno non abbia mal di testa, che abbia sbagliato, che gli sia saltata la 104? Cioè, qual è il sistema di qualità che sovrintende questa pagina web, tanto da essere una prova a carico in una situazione di

questo genere? No, nessuno l'ha fatto. In compenso, quando è venuto chi doveva venire, ha detto: guardate, due questioncine, anzi tre; uno, io non la curo, la cura la segretaria, è una pagina web a fini pubblicitari. Ma se io stasera creo una pagina web e dico che vado sulla luna, non vado sulla luna. Ora è chiaro che non è questo il caso, però se non c'è una verifica, una certificazione della rispondenza dei risultati esibiti in pagina web all'effettività, perdonatemi ma la pagina web non può bastare. Quindi primo problema. Due, questa è una pagina web che dà conto... Quindi la prima risposta è: guardate, non me ne occupo io.

Onestamente, onestamente, perché il teste non è che ci piace, però siccome è onesto bisognerà prenderne atto. Poteva dire "l'ho fatta io, ho sbagliato io", se fosse stato quel teste prezzolato che si assume. Invece no. Dice "non la faccio io, c'è una persona che se ne occupa, però quella persona io non so"... Mi viene da dire, dice chi riferisce, che questa qui è un riferimento... va beh, a parte non ha valenza, ma è un riferimento, e basta leggerla, basta leggerla, all'elenco delle officine verificate da V.P.I. e D.B. Schenker Rail Deutschland AG. Allora, io non voglio essere noiosa, anzi spero di non esserlo anche se credo che non sia possibile altro, nel 2007 partono le perizie pilota e hanno doppio soggetto. Prima del 2007 V.P.I. non rilascia proprio niente. C'è

D.B. che rilascia. Quelle che autorizzano, l'abilitazione che autorizza Jungenthal è una autorizzazione D.B., D.B. Schenker, Kirchmöser 19 marzo 2007, sai fare gli esami non distruttivi UT, MT, VT. Questa è la pagina web delle perizie, delle perizie che sono state fatte da entrambi i soggetti. Ed allora il problema è capire di quand'è questa pagina web, perché vi ricordo che il problema è stabilire in quale momento viene completata questa pagina, che è stampata e viene trovata, ma io non lo so a quando risale, perché se fosse prima del 26 di novembre del 2008, momento nel quale io ho assolto agli oneri conseguenti all'audit del settembre 2008, quello dell'imputazione, ovviamente è normale che qui la X non ci sia, perché a quel punto lì a me V.P.I. e D.B. Schenker non m'ha verificato. Se questa risale a una stampa di luglio del 2008, è normale che io non ci sia. Allora perché non s'è fatta questa indagine? Perché siamo venuti qui con tanta sicumera a dire che sicuramente questa era la prova della conferma? Non si è capito la premessa e si è trovato una conferma che non si è capita lo stesso. Bene, molto bene. Poi, successivamente, e questa è la web page del 30 settembre 2010, la situazione si evolve e chiaramente noi abbiamo la nostra X di riferimento. E infatti nella relazione si dice: questa è la prova del nove, visto? Ora ce l'hai, perché l'hai richiesta. Ma come l'ho richiesta? Ma il problema è che

te devi accertare quando è stata stampata questa, a quale periodo si riferisce, non che dopo ce l'ho. Ce l'ho sì, anche perché questa è del settembre del 2010 e siccome nel frattempo purtroppo, tristemente, e ce ne doliamo, anche se riteniamo di non avere responsabilità, nel frattempo interviene Viareggio, questa immane disgrazia, che è un disastro, non è una strage ma è una disgrazia, siccome accade questo A.N.S.F. ci ferma. Tutto quello che ha toccato Jungenthal deve stare fermo. Jungenthal è la reietta delle reiette. E allora cosa fa? Dice: ma mi ci ritornate a fare un audit per vedere se io posso ottenere nuovamente questa autorizzazione? E infatti la riottengo. Ecco cosa accade. Non è che l'imputazione non sta in piedi se questa contestazione non regge, signori del Tribunale. E' per questo che io mi meraviglio, e mi duolgo, francamente. Perché se un'imputazione iniziale, che aveva un supporto probatorio che era quello che era, sostanzialmente carente e non verificato, poi decade all'esito di un'istruttoria, nella quale, per quanto si possa sbeffeggiare, aggredire i testimoni, che peraltro vengono trattati come se fossero italiani e italiani non sono; passano attraverso una traduzione che, non me ne vogliate, talvolta veramente è un po' discutibile; ma questi vengono e dicono quello che hanno capito, quello che hanno visto, quello che è successo. Ed allora perché ci si affeziona a questa contestazione, tanto da farne

oggetto di una po' po' di contestazione a queste quattro persone. Io francamente l'ho trovato veramente incomprensibile, incomprensibile perché, ripeto, nell'economia non serve, non serve, perché anche se questa ce l'ho, se poi io ho sbagliato comunque l'esame UT, il problema non si risolve. Ma non è che forse, siccome sull'esecuzione dell'esame UT qualche dubbietto nel frattempo Frediani ce l'ha messo, allora recuperiamo la strada(?) dell'autorizzazione, sulla cui efficacia causale qualche osservazione la vorrei fare. E allora a me pare che in punto di autorizzazione si possa considerare definita la questione. Io vi chiederei due minuti, bevo un bicchier d'acqua e poi passo all'argomento dopo. Va bene? Grazie. No, no, ma due minuti proprio.

PRESIDENTE - Sì, sì, prego. Quanto... quanto... diceva l'Avvocato Mazzola quanto le manca.

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - L'Avvocato Mazzola vuole sapere quanto le manca per finire.

AVV. FRANZINI - Eh...

PRESIDENTE - Un'oretta e qualcosa.

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - Va bene. Allora cinque minuti di pausa.

- *Viene sospeso il procedimento alle ore 15:30.*

- *Viene ripreso il procedimento alle ore 15:37*

PRESIDENTE - Prego, Avvocato.

AVV. FRANCINI - Grazie. Bene, detto ciò... allora, ora vi dico, insomma... perché è anche giusto che sia chiaro il percorso, rimane a questo punto da trattare quella riflessione alla quale mi ero riportata all'inizio. I miei colleghi, ognuno per la propria posizione e per la propria competenza, competenza non in termini propri ma competenza in ordine al processo, hanno trattato le questioni che riguardano i loro assistiti oppure i temi generali. Vi sono però alcuni passaggi che sono stati lasciati da parte perché ovviamente la continenza diciamo si impone, anche in termini di tempo e quanto sia. Chiudendo io, ovviamente mi occuperò di tutto il percorso, di tutto il processo manutentivo, anche perché esso si svolge a Jungenthal, quindi chi per certi aspetti più adeguatamente di Jungenthal, posto che la società ritiene a gran voce che tutto sia stato eseguito in virtù di legittimazione all'esecuzione e correttamente rispetto alle regole può occuparsi di questo. Il progetto manutentivo che sostanzialmente si muove alla luce del manuale V.P.I., manuale V.P.I. che non è un codice, è proprio un manuale tecnico, per noi complicato anche dalle questioni di traduzione. E' quella raccolta di regole che, percorrendo successivamente al venir meno... diciamo al momento della liberalizzazione, vede passare le norme delle vecchie RIL nell'ambito di un manuale che

viene raccolto tutto insieme dall'associazione di chi fa manutenzione dei carri. "E' un buon manuale, è dettagliatissimo" - dice il professor Toni a pagina 92 dell'udienza del 12 novembre del 2014 - "perché è quello" - è anche simpatico in questo giro, perché il professor Toni è simpatico - "è quello che veniva dalle ferrovie tedesche, quindi non è che manchi di dettagli e pignoleria, e non lo dico per battuta" - dice il professor Toni. Poi ancora dice: "In fondo lì c'è riversata l'esperienza accumulata dalle ferrovie tedesche ante liberalizzazione. Alla fin fine quindi è un buon manuale". Pagina 49 dell'udienza del 10 dicembre del 2014. E poi ancora, pagina 93 dell'udienza del 12 novembre 2014, e qui commette un errore il professor Toni: "E' un manuale che è funzionale solamente alla manutenzione ordinaria e non per la straordinaria". Non è vero. Questo è un piccolo errore veniale nel quale incorre il professor Toni, perché la verità è che questo manuale si occupa sia della manutenzione ordinaria/programmata, che della manutenzione non programmata. E non lo dico io, ovviamente. Basta andare a pagina 16 di 210 di questo manuale, per vedere che - non mi ricordo se abbiamo una slide da questo punto di vista, ma non c'è problemi - a pagina 16, quando si riferisce, nell'esame delle sale montate che arrivano presso l'officina, si dice che le attività sulle sale montate

possono... si fanno in un certo modo e poi ci sono sale inoltrate fuori programma.

A cosa si riferisce questa indicazione e questo riferimento, che è in chiosa, non voglio nemmeno dire in censura, tanto meno in correzione, proprio in chiosa a quanto dice il professor Toni? Questo manuale ha ad oggetto le procedure con le quali si fa la manutenzione. I tempi e i modi della manutenzione non sono strettamente collegati a questo e comunque questo non è il manuale nel quale si trattano separatamente le questioni di manutenzione ordinaria, perché le modalità manutentive non cambiano a seconda che si tratti dell'una o dell'altra situazione. Cambia quello che si deve fare sull'assile. Noi sappiamo che il nostro assile non arriva per manutenzione ordinaria, cioè non è quella manutenzione iterativa alla quale sono soggetti i singoli pezzi o il carro nel suo insieme e che serve per verificare lo stato del carro. Questa è una situazione che, come voi sapete e ricordate bene, nasce dal fatto che ad Ingolstadt in una certa data questo benedetto... questo assile, cioè le ruote di questo assile hanno i Flachstellen, cioè i punti piatti, e quindi va mantenuto. E arriva a Jungenthal. Quindi questo è la fonte delle regole. E' il compendio della condotta osservante, si direbbe, in punto di attività manutentiva. Questo è sostanzialmente l'ambito nel quale si collocano

tutte le attività, quelle attività alle quali dedicherò qualche tempo. Cercherò di essere abbastanza veloce perché comprendo che... diciamo, sarebbe mia intenzione, ve lo dico con tutta serenità, chiudere stasera per la parte che mi compete, e quindi ovviamente devo far sì che...

(più voci fuori microfono)

AVV. FRANCINI - Sì, sì, ce la metto tutta; ma guardi, anch'io non ne posso più, quindi stia tranquillo. Bene.

PRESIDENTE - (voce fuori microfono)

AVV. FRANCINI - No, ci mancherebbe. Allora, inizierei da un argomento che per certi aspetti... ho fatto questa premessa per dire che l'argomento del quale ora mi occuperò brevemente è quello relativo agli esami visivi, perché è stato evocato, nel senso che all'udienza del 14 settembre del 2016 interviene la Procura e dice: "Ogni controllo non distruttivo, anche dell'esame visivo, deve risultare da una traccia documentale". Questa è una sorta di censura generale. Cioè, si dice: tu agisci... perché la politica dell'Accusa, di questo si tratta, la politica dell'Accusa è alquanto intellegibile, ci mancherebbe, ma in effetti, insomma, ha una sua struttura significativa. Si descrivono tutta una serie di manchevolezze, di qualsiasi genere e specie, alcune in modo fondato, altre in modo infondato, ma nel senso che si dà conto di modalità che sembrano inesatte e poi si scopre che non lo

sono, che sono lette male, che si tratta di effetti di tendenziosa lettura delle norme, di combinazioni inopportune, ma più che altro alcune sono assolutamente non causali, anche perché non si capisce bene a cosa si riferiscono. Gli esami visivi sono un esempio. Si discute del fatto che degli esami visivi si dovrebbe avere una documentazione scritta e per dare forza a questo argomento ci si riferisce al fatto che ciò dipenderebbe da una norma generale che è la 13018. Allora bisogna confrontarsi col significato che hanno gli esami visivi. D'altra parte, la difesa non può andare al cuore di quelle questioni che a prescindere da tutte le altre considerazioni appaiono alla sua lettura significative. Si deve confrontare con quello che viene da quell'altra parte della stanza, perché tutto poi può essere letto, e allora tutto dev'essere contrastato, anche perché il problema è che nell'ambito di una censura generalizzata prendono poi corpo censure puntuali, che acquistano tutto un altro sapore se stanno nell'ambito di una censura generalizzata. Detto in due parole semplici, siccome ti muovi con una modalità alquanto discutibile, non mi venire a dire che l'esame UT l'hai fatto bene. Viceversa, se ti sei mosso correttamente la prova sull'esame UT e sulla sua modalità corretta deve essere più rigorosa. Perché io difesa, se ho dimostrato di essermi mosso correttamente, mutuo il rigore del mio agire, e allora la

prova che l'accusa deve dare è più rigorosa. Se viceversa io non sono in grado di dimostrare il rigore del mio agire, ma devo accettare le censure, o semplicemente ritengo di non contrastarle, poi l'argomento sarà più facile a passare. E allora noi non possiamo far passare niente.

E allora andiamo a vedere questi benedetti esami visivi. La questione - possiamo partire dalla prima slide - non è come la dice la Procura, cioè non gli esami visivi - così eh, detti così - di ogni controllo non distruttivo, anche dell'esame visivo, deve essere data traccia documentale, riferimento EN 13018. Chi legge questa fase cosa pensa? Chi legge questa fase pensa che qualsiasi esame visivo, per ogni attività di verifica semplicemente visiva, deve avere una documentazione, e ci voglia un cosiddetto fogliino, che dice "io Anna Francini il giorno X guardo questo, vedo quest'altro, eccetera". Ora bisogna fare giustizia di questa affermazione, perché è sbagliata. E' sbagliata, a prescindere dall'effetto che produce nel processo e dove viene inserita dal punto di vista causale. E perché è sbagliata? Perché il rigore impone che si vada alla fonte ordinata delle questioni. Scusate un attimo perché abbiamo un problema di trasmissione. Perdonatemi un attimo. [...] Ecco. Perfetto. Grazie, scusate. Allora, andiamo alla fonte. DIN 27201/7. Ne abbiamo parlato prima perché è quella DIN alla quale si

riferisce l'EBA quando dice "entro il 31 dicembre del 2010 finisce la liberalizzazione". E' questa la DIN. Ovviamente non questo passaggio che...

(più voci fuori microfono)

AVV. FRANCINI - Ah, va beh, intanto inizio... introduco l'argomento. Allora, in forza della DIN 27201 si individuano - cioè, questa è la norma fonte - dei collaudi non distruttivi. I collaudi non distruttivi sono gli esami non distruttivi. Questa è la traduzione che della DIN è agli atti, e la traduzione qualche volta, diciamo, non rende giustizia poi del vocabolario che è stato utilizzato in udienza, ma è sempre la stessa cosa. Ci siamo? Perfetto. Allora, questa è la DIN 27201, è agli atti, l'ha prodotta il Pubblico Ministero, non abbiamo messo il momento ma la trovate facilmente. Le procedure di controllo non distruttivo al punto 5 della DIN 27201 sono indicate e sono diciamo sostanzialmente... tassativamente elencate. Voi vi ricordate che di esami non distruttivi ne abbiamo parlato ora, ne ho parlato io, voi avete solo ascoltato. Gli esami non distruttivi sono quelli oggetto del patentino di Jungenthal, quello di Kirchmöser del 19 marzo 2007. Bene. Quali sono gli esami non distruttivi? Sono questi, sono scritti qua. E si tratta del collaudo visivo non distruttivo, del collaudo di penetrazione, del collaudo a polvere magnetica, l'MT, per cui Jungenthal è autorizzata, l'ET, il collaudo a

corrente di Focault, l'UT, l'ultrasuono, e poi l'RT, il controllo radiografico. Questi sono quelli che la DIN definisce gli esami non distruttivi. Al punto 5.3, che è quello successivo, e che viene in qualche modo evocato tendenziosamente perché non si legge la nota dalla Procura, si dice che il collaudo visivo non distruttivo - e qui si introduce una specificazione che ha un senso - viene effettuato in base ai principi della DIN En 13018. Quindi quando la Procura, andrete a rivedere se vorrete, questa questione dice che ai sensi dell'EN 13018 i controlli non distruttivi devono essere attestati e dimostrati documentalmente, e cita questa norma, fa riferimento a questo passaggio, ragionevolmente. Peccato che dimentichi di leggere la nota, che voi vedete invece che dice: "Per il collaudo visivo, una volta ispezione, valgono le argomentazioni conformi ad un'altra DIN". Questa norma introduce una grande distinzione, il VT, cioè l'esame visivo quale controllo non distruttivo e il collaudo visivo, o esame visivo, che per semplicità è meglio chiamare ispezione visiva, che non è recuperato all'elenco dei controlli non distruttivi, perché altrimenti - ognuno di noi nel suo lavoro legge le norme e le interpreta - questa norma non avrebbe senso, perché o lo stesso esame avrebbe due fonti diverse, e non è possibile, e sarebbe disciplinato in due modi diversi, e non è possibile - e vediamo che poi non è così - oppure

ha un significato. E siccome le norme si interpretano nel senso nel quale abbiano un significato e non in quello secondo il quale non ne hanno alcuno, e questa non è una regola specifica, è una regola generale, perché chi scrive le norme non è che scrive per fare, scrive per dire, dire qualcosa di sensato, allora gli esami visivi non distruttivi si eseguono in conformità dei principi della DIN EN; quegli altri invece secondo la 27200. La slide successiva, la 27200 dice e tratta, e conferma questa distinzione che già c'è di là. Cioè dice: "Le prove visive, cioè l'esame ad occhio nudo di veicoli ferroviari e loro componenti, sono quelle che servono per verificare la conformità delle strutture e si chiamano prove visive o ispezioni". 3.4.82. Le prove visive non distruttive VT, quelle di cui all'elenchino iniziale della 27201, sono le prove visive non distruttive che si fanno e che hanno certe caratteristiche, che sono diverse da quelle sopra. Sono quelle che hanno ad oggetto la superficie di componenti di veicoli ferroviari, che si fanno in base a principi di esami non distruttivi, che è necessario, per essere eseguite, che siano eseguite da chi ha, da chi possiede una specifica qualificazione e si eseguono secondo istruzioni di prova ad hoc. La EN 13018, che è quella dopo citata, che è quella visionata(?) dal signor Pubblico Ministero, è una norma che, come si legge chiaramente dall'introduzione, perché "rubrica non est

lex", ma insomma, questa non è una rubrica, è un nome, e quindi dice "non distruttive testing, visual testing, generali principi, gli esami non distruttivi, il VT, cioè l'esame visivo e principi generali". Questa norma al punto 1, cioè quello che viene definito il suo scopo, si dichiara la norma e definisce la propria competenza e dice: io mi occupo, è scritto lì... Sì, sì, no, no, grazie, grazie... allora, il presente standard europeo, questo, 1308, non si applica... quindi disciplina, gli esami non distruttivi che si compendiano in sé, e non si applica agli esami visivi sempre controlli non distruttivi, perché lo scopo della norma non può derogare alla rubrica iniziale, che sono esami non distruttivi e non ispezioni visive. E non si occupa di - come dice la norma - degli esami... non si applica alle attività di controllo visivo connesse all'uso di un altro metodo distruttivo o non distruttivo. Cosa significa? Non è chiarissimo, però d'altra parte non l'ho scritto io. Poi magari non era chiaro lo stesso. Il presente standard sostanzialmente dice: non si applica agli esami visivi che servono un altro controllo non distruttivo e che siano non controllo distruttivo, quale per esempio - e questo mi serve per poi fare il passaggio successivo - l'analisi visiva dei difetti superficiali, che poi precipitano, nell'ipotesi, nell'attività che si compendia nella indicazione del V1, V1 di cui si è lungamente

parlato in requisitoria, e che, per come è strutturata l'attività di rinvenimento e di rimozione degli alveoli, portano all'esecuzione di un MT.

Quindi si tratta di un esame visivo che è funzionale ad un altro esame non distruttivo, cioè l'MT. E allora non si applica questa norma. Questo è sostanzialmente il quadro. Quando noi andiamo a vedere la DIN 27201, che è la fonte, 27201-7, al solito, che è richiamata nella prima... nella prima slide che vi ho mostrato nell'ambito della questione degli esami distruttivi, vediamo che nella tabella A1, ma le tabelle sono più di una, si indicano la visione d'insieme delle procedure di collaudo, da applicare agli alberi di assile con l'indicazione delle soglie. E vediamo che gli alberi di assile senza foro longitudinale, quello che occupa noi, sono soggetti all'esame UT, cioè alle sonde, e all'MT, cioè al magnetoscopico. Per quanto riguarda invece la flangia o il cerchione, con l'indicazione delle soglie, vediamo che gli esami sempre non distruttivi sono quelli che richiamano quell'elenchino iniziale, ET, UT, MT, UT, UT, UT, MT, UT, UT, MT, UT. Ancora, se andiamo avanti e andiamo ai respingenti, ricorderete che ai respingenti ho fatto riferimento in precedenza parlando dei VT, i respingenti sono soggetti al controllo non distruttivo che si chiama VT. Ma non ispezione visiva, VT, cioè ispezione visiva... cioè, controllo visivo con controllo

non distruttivo. Che così sia c'è la prova del nove. E' soggetto alla documentazione, è necessitata la documentazione del controllo non distruttivo esame visivo, ed è necessario documentarlo, tant'è che le V.P.I., il manuale, prevedono un fogliino apposta, che va riempito. Eccolo lì. Quando si tratta di esame visivo, che sia un esame non distruttivo, le V.P.I. stabiliscono - stabiliscono - che c'è uno schemino che va riempito. Questo è un po' come (parola incomprensibile), cioè sono tutti uguali. Le V.P.I., se voi... l'avrete sicuramente scorso il manualino, c'hanno un elenchino di atti in fondo, cioè dicono: quando fai questa cosa mi riempi un po' questo protocollo, così io so cosa hai fatto? E per l'esame visivo, controllo non distruttivo, c'è. Si tratta dell'appendice 3, pagina 85 di 85, che contiene il verbale di prova della prova visiva non distruttiva, in particolare legata al cordone di saldatura nei respingenti, che è proprio il caso del quale ci stiamo occupando. Se voi prendete la parte generale del manuale V.P.I., che non è quella che noi abbiamo usato sino ad oggi, cioè la 04, ma proprio il primo pezzetto, perché la 04 si occupa come sappiamo delle sale, se voi prendete quella parte lì, della quale noi vi abbiamo inserito l'appendice 17, il manuale V.P.I. dà le direttive generiche per l'esecuzione delle prove non distruttive e dice che tutte le prove non distruttive devono essere

documentate in protocolli di controllo. Anche le prove visive PND stanno in questo elenco. Quindi questa norma si riferisce ai controlli visivi come esami non distruttivi e non alle ispezioni visive, perché le ispezioni visive non sono controlli non distruttivi. Sono disciplinate dalla 27200, come abbiamo visto, e niente hanno a che vedere con la necessità di documentazione.

Questa è l'attività che il nostro... l'attività delle ispezioni è quella... cioè delle ispezioni e non dei controlli visivi, è quella a cui è stato soggetto il nostro assile. Questa norma viene citata dal Pubblico Ministero. Allora la citazione va bene, però va assegnata al riferimento giusto. Quando tu fai un esame visivo che si possa qualificare come esame non distruttivo, segui le regole dell'esame non distruttivo, e deve essere documentato. Quando non fai un esame visivo come controllo non distruttivo, ma fai un'ispezione, che è una cosa diversa, allora non c'è necessità di documentazione. Fine. Poi in che termini si inserisca col quadro che ci riguarda, io francamente non ho capito cosa abbia a che vedere, posto che in qualche modo questa questione viene poi evocata abbastanza sistematicamente, ma senza giustificarla, cioè come sta rispetto al fatto l'esame visivo? Non si sa, perché sicuramente questo assile è arrivato e ha avuto tutta una serie di valutazioni, delle quali poi parleremo.

Ma ciò detto, un'altra delle questioni sulle quali ci si è lungamente intrattenuti da parte del Pubblico Ministero è proprio l'aggancio al quale mi riferivo, cioè il verbale di danno. Eccolo. Allora, passiamo... chiarito questo passaggio, che per noi è abbastanza fondamentale, passiamo alla valutazione del danno della sala, che arriva a Jungenthal. La sala arriva a Jungenthal con un verbale di danno, che è del 19 settembre 2008. La sala montata 98331 ricordate che è stata fermata ad Ingolstadt perché c'aveva i punti piatti. Il verbale di danno è un atto che viene predisposto, e lo vedete abbastanza chiaramente, dalla Raillon Deutschland e che attesta che un certo carro a Ingolstadt appunto, presenta dei punti piatti sul cerchio della ruota, che si tratta di due sale con punti piatti e apporti, e questo verbale di danno, che è affoliato allo 050434 del fascicolo del Pubblico Ministero, contiene un'indicazione che è la specifica del verbale di danno di cui ora vi ho parlato, ed è quella "l'esatta descrizione dei danni sarà eseguita durante la permanenza in officina". Voi direte: come mai si intrattiene su questo passaggio? Basta leggerlo il documento. Sono in discussione. Se fossimo in istruttoria il Presidente mi direbbe "Avvocato, lo leggiamo da soli". Certo che sì. Il problema è che poi quando lo legge il Pubblico Ministero a questo riferimento dà un altro significato, cioè lo racconta proprio diverso e non dice

che l'esatta descrizione dei danni, attività descrittiva, viene fatta in officina, ma dice "l'esatta quantificazione" - pagina 134 e 35 dell'udienza del 12 settembre - "verrà fatta in requisitoria". Che è diverso, ovviamente. Quindi diamo ad ogni cosa il suo nome. La descrizione del danno si fa in officina e non la quantificazione, perché se noi inseriamo il parametro della quantificazione, lo pesiamo il danno. Se invece noi ci limitiamo alla descrizione diciamo: è un punto piatto, è una ruota sviata, è un'altra cosa. Quindi questo è quello che si doveva fare in Jungenthal. Allora, cosa si fa in Jungenthal? Questa benedetta sala arriva, noi sappiamo che le sale montate che arrivano se ne stanno in un passaggio delle V.P.I. ovviamente, e segnatamente se ne stanno a pagina 16. Pagina 16 infatti io ve l'avevo citata prima, ma non perché così, perché è proprio questo il caso, cioè la manutenzione... ed ecco perché l'errore del professor Toni, questo manuale non si occupa solo della manutenzione ordinaria, cioè di quella ogni quattro anni; si occupa anche dei casi eccezionali, cioè di una sala che revisionata ad un certo momento subisce, per esempio per un problema di frenatura, una questione, una difformità a una ruota, il caso particolare dei punti piatti. Quindi viene fermata e viene mandata alla manutenzione. Si tratta dell'ipotesi nella quale le sale vengono inoltrate fuori programma, dice questa norma.

Questa norma, come voi vedrete, che è intitolata "esame delle sale montate", se ne sta a pagina 16 ed è numerata come 8, dice: "Classificazione delle riparazioni alle sale montate".

Tutte le manutenzioni, tutte le riparazioni, cioè quelle sia ordinarie che quelle straordinarie. E dice che le sale montate si classificano a secondo di certi codici, che sono IL, IS1, IS2 e IS3. Poi dice anche, più giù, cioè nel punto 3, che è quello che noi vi abbiamo evidenziato, che le sale montate inoltrate fuori programma, la nostra, che viene da Ingolstadt e che c'aveva i punti piatti, devono... quando sono inoltrate fuori programma ricevono almeno il livello di manutenzione IS2. Ricorderete che questo ha generato un'ulteriore polemica, un'ulteriore polemica perché si è detto: eh, a te t'arriva la sala montata IS2, siccome l'IS3 non lo puoi fare cosa fai? E' vero che c'è scritto che puoi fare almeno l'IS3, ma non ti discosti dal minimo, studi per il 6 non per l'8, quindi fai e fai quella cosa che puoi fare, perché quell'altra non la potresti fare, disconoscendo il senso di questa norma. Troppo facile dire "c'è scritto almeno l'IS2, hai fatto l'IS2", come se la scelta fosse una scelta fra virgolette al risparmio, cioè la prendo e me la faccio. Siccome mi dice che devo fare almeno l'IS2, quello faccio e mi fermo lì. Disconoscendo cosa? Il senso di questa norma, e i

suoi richiami, e la regola generale di esecuzione di passaggio dall'IS2 all'IS3, cioè è proprio clamoroso questo passaggio. Perché? Allora, se noi guardiamo questa norma, vediamo, cioè se guardiamo la norma in generale vediamo che si dice che quando la sala montata arriva per l'attività di manutenzione la sala montata è classificata, secondo IS1, IS2 e IS3 e ci si deve porre il problema di applicare l'appendice numero 18 della V.P.I., appendice numero 18 della V.P.I. che ora il collega Seregni ci manda a video, che si occupa proprio di questo. Cioè dice: quando io devo fare le ispezioni alle sale montate, appendice 18, pagina 138 di 210, quando mi trovo di fronte - punto 5 - ad una sfaccettatura, mi devo porre il problema della misura della sfaccettatura, della rilevanza. Qual è la rilevanza? La rilevanza è quella che già è scritta di qua, perché quando la norma dice che io devo fare almeno l'IS2, non mi dice che è il minimo che devo fare, ma mi dice: almeno l'IS2, per le sale inoltrate fuori programma, lo devo fare alle sale montate con sfaccettature e con altri due difetti, che sono i riporti del materiale e i difetti di circolarità, che siano maggiori del livello del valore limite di esercizio. Cioè, la sfaccettatura con valore limite di esercizio superiore al limite minimo, il riporto di materiale o il difetto di circolarità che superi questa soglia, noi la

chiameremo soglia. Bene. Questo è confermato dall'appendice 18 perché se voi prendete l'appendice 18 alle sfaccettature si dice che le sfaccettature che hanno una certa caratteristica sono descritte come difetto con il codice 01 e come manutenzione vanno all'IS1, salvo - pagina successiva, richiamata dalla noticina 3 che se ne sta sull'IS1, perché devono essere tutti avvocati questi manutentori, perché questo codice è complicatissimo - salvo che venga superato il limite di detezione, nel qual caso si va ad eseguire una IS2, che è né più e né meno che quello che dice la norma introduttiva, che è stata richiamata dalla Procura, secondo la quale le sale montate inoltrate fuori programma fanno almeno l'IS2 quando c'hanno le sfaccettature maggiori del valore limite di esercizio. Cioè la stessa cosa. Quindi quando si dice che a me m'arriva la sala da Ingolstadt, che io mi dovrei porre il problema di stabilire questa sala che tipo... dovrei, come dice la Procura... dovrei, invece che descrivere... dovrei quantificare il danno, la verità è che io non lo devo quantificare il danno, lo devo descrivere, lo devo descrivere con riferimento a quello che dice la V.P.I., e questo faccio. E ora vi faccio vedere perché e se è vero. Slide successiva.

Il foglio di accettazione sale. Questo è il documento con il quale la sala arriva a Jungenthal. Ora voi vi ricorderete che di questo documento si è lungamente

parlato nel processo, perché fu occasione di un gesto meraviglioso della collega Mazzola, che ad un certo momento si indispettì durante il controesame dell'ispettore Laurino, perché? Perché questa è la versione in tedesco e come vedete c'è scritto in quello giallo "Flachstellen". Nella copia italiana c'è scritto "punti piatti", ma è poi tagliata la fotocopia. Ed allora il bisticcio fra Luisa Mazzola e l'ispettore Laurino fu proprio su questo, perché Luisa diceva "guardi che c'è scritto punti piatti", "no, la sala veniva, c'aveva i punti piatti, ma non c'è stato scritto". No, c'è stato scritto, solo che nella versione italiana, che è quella che noi capiamo perché il tedesco al momento non lo capiamo, non vediamo tutta la scrittura. E infatti è tagliata. Questa è quella che è agli atti, ma questa è quella originale. Questa è una fotocopia tagliata, ma non volontariamente, ci mancherebbe. Nella fotocopia. Sennò non si può dire che il danno non è descritto. Il danno è descritto, in tedesco. Bene. Questo benedetto danno è descritto, anche perché quando arriva la sala c'è da compilare un foglio di accettazione della sala, dove si scrivono le specifiche, cioè dove si descrive il danno. E cosa ci si scrive? Se voi vedete - ed è la slide successiva - noi abbiamo messo... cioè, abbiamo fatto in modo che fosse chiaro, no? Se voi vedete la slide successiva vi dice che "le condizioni e il motivo della

riparazione sono descritte con i codici 1313" - che non ci interessano - "e 01". Ricorderete che 01... ecco, lo 01 è quello lì. Poi c'è la scelta. Vedono la Flachstellen, la pesano questa volta, ai sensi dell'allegato 18, vedono che non sta nei limiti di accettabilità ma è maggiore, e scelgono. E quindi non fanno l'IS1, come l'allegato 18 concederebbe, ma fanno l'IS2. Quindi quando siamo accusati di aver fatto l'IS2, quando c'è scritto solamente "almeno", non è vero. E' già una scelta a valle di una valutazione, perché potevamo fare l'IS1, se la sfaccettatura era inferiore. Comunque, siccome era superiore, si è fatto l'IS2.

L'IS3. Non è che l'IS3 corre parallelo. Cioè, la scelta non è IS1, IS2, IS3. E' IS1, IS2, IS3. Noi non si poteva fare. Ma qui non si discute se si poteva fare, perché la valutazione è l'IS2, e quella è stata fatta. E l'IS3 si fa quando nel corso dell'IS2 emergono condizioni che rendono impossibile proseguire. Lo dice il V.P.I. ed io non vi ci tedio. Allora in questi termini la censura "avete fatto l'IS2 perché nonostante che la norma vi imponesse di non descrivere ma pesare il difetto, voi siete stati"... così, alla Carlona si dice in Toscana, "e avete fatto la IS2 perché era la più semplice e perché era la minima". No, non era la minima. Si poteva fare la IS1. Si è fatto l'IS2, non si è reso necessario fare l'IS3. Fine. Questa è una censura che non sta in piedi. E

così siamo arrivati in fondo anche a questo passaggio.

Il passaggio successivo di quando arriva la sala è la sabbiatura. C'è il video, voi l'avete visto. Non pretendo che lo riguardiate, ma insomma, questo è il video. La sala arriva, viene sabbiata e viene sabbiata per una ragione che è legata alla necessità che certi esami siano fatti con l'assile pulito. Che la sala sia stata sabbiata lo dice Lucchini. Lo dice Lucchini, nelle attività di Lovere del... perché si fa la... perché si fa la sabbiatura è scritto nella V.P.I., dove nell'appendice 35 articolo 2, paragrafo 3, si dice che la superficie dell'assile dev'essere portata a nudo, cioè privata della vernice e degli altri residui. La sabbiatura si fa. Ci dicono che non si è fatta. Perché anche questa è una cosa che è ricapitata in questo processo. Cioè, Boniardi dice "secondo me l'esame UT"... richiesto dal collega, che non lo vedo, ma c'era stamani, dal collega Maffei, "ma secondo me l'UT non l'hanno fatto".

Rispetto alla sabbiatura a Toni gli si chiede e dice "no, secondo me la sabbiatura non l'ha fatta". Cioè, tutto ciò che sistematicamente risulta dalla documentazione in atti e dalle prove, documentali e non, che sono presenti al fascicolo, per qualche ragione, se ci torna meglio perché così costruisce male la figura... il professor Padovani direbbe che è la costruzione del tipo d'autore, ma mi sembra sprecata la citazione; quando qualcosa non torna

si dice che non si è fatta, con questo meccanismo di sostituzione bellissimo che in questo processo si è verificato più di una volta, per cui ad un certo momento c'è un dato scientifico, c'è un dato documentale, c'è una risultanza di un'attività di indagine, ci si piazza una bella testimonianza e siamo a posto, che dice il contrario. Poi lo vediamo, è già successo altre volte. Questa è una di quelle. La sabbiatura non è stata fatta. Perché non è stata fatta? Ma se queste sono le evidenze della sabbiatura, questi sono dati di Lucchini. Voi lo trovate, io non dico altro. C'avete tutto qui. Si vede bene. Ma c'è di più. Quando chi fa questa attività in Lucchini viene ascoltato, cioè mi riferisco a Ghidini, all'udienza dell'11 febbraio 2011, pagina 101, ce l'abbiamo messa così si trova facile. Richiesto dall'Avvocato Ruggeri il teste Ghidini dice... Dice Francesco: "Ma la sequenza temporale, cioè di esecuzione dell'operazione, è sabbiatura, pittura con la vernice blu, strisciatura"? "Sì, glielo confermo". A questo punto verrebbe da dire: posto che in questa immagine - Vittorio, ce la rimetti quella dietro? Eccola lì - si vede chiaramente che la vernice è sopra la sabbiatura, e lo dice chiaramente Ghidini, perché quella successione che Ghidini dice non è la successione generale, è la successione particolare, è questa. In questa si vede che c'è sabbiatura e vernice, e che è tutt'uno, è tutto

insieme. E quella è la successione. E Ghidini lo spiega. Dopodiché la questione viene risolta come? Sì, va bene, la sabbiatura l'hanno fatta la volta prima a Žos Trnava e te, quando è arrivato da te, ci hai messo la vernice. Quindi non è vero che hai fatto la sabbiatura. Peccato. Peccato, perché sa, poi le pentole devono avere un coperchio, no? E allora la cosa deve tornare tutta. Noi si trova un testimone, perché quella vernice non è una vernice a caso; quella lì è una vernice bella precisa. Si tratta della vernice che viene... che ha il nome di RAL 5011, è una vernice blu, è una vernice che si chiama Eposist 2001 e a domanda dell'Avvocato Ruggeri al testimone Harps della ditta Wilckens, che è quella che produce questa vernice, che è venuto a marzo del 2016, ricorderete che è quel signore che ebbe un infarto fra la prima citazione e la sua presenza qua, quindi pover'uomo ritardò un po' nei tempi di presenza dinanzi a voi. Bene, questo signore, che è quello che la produce, è lui che la fa, dice "io questa qua, l'Eposist... si chiama Eposist 2001, è blu, la tonalità è blu RAL 5011 e noi l'abbiamo prodotta per la prima volta a febbraio del 2008". Quindi, se la successione, come dice Ghidini, è quella che è riferita, e cioè sabbiatura, pittura, strisciatura, eh, per forza io devo aver fatto la sabbiatura, perché la pittura prima non ci poteva esser messa. Non esiste che sia stata fatta da un'altra parte, perché quella pittura

prima di quel momento lì, della sua produzione, non poteva essere applicata. Ma c'è di più. Non poteva essere applicata nemmeno da qualchedun altro, perché questa vernice, con queste caratteristiche, il teste Harps - ma ci sono le fatture - lo dice chiaramente che non solo viene prodotta nel 2008, è blu, c'ha certe caratteristiche, ma viene pure prodotta per G.A.T.X.

Quindi siamo noi per forza che l'abbiamo applicata. E tanto è. Quindi la polemica sulla sabbiatura finisce lì, da dove è partita. E' semplicemente una polemica inutile. Noi abbiamo fatto quell'attività, come peraltro risulta dalla documentazione in atti.

Ora si passa all'altra fase.

PRESIDENTE - Un attimo per la registrazione.

AVV. FRANCINI - Ah. No, no, mi scusi. Allora bevo anche un bicchier d'acqua. Grazie. Allora, un altro passaggio...

PRESIDENTE - Prego.

AVV. FRANCINI - Posso? Grazie. Sempre percorrendo per certi aspetti la requisitoria, e peraltro il manuale V.P.I., e comunque il percorso manutentivo, perché è un po' tutte e tre queste fasi, altrimenti sarebbe molto più noioso di così, quindi questo è più o meno un percorso selettivo, nel senso un po' quello che ci hanno contestato, un po' quello che c'è scritto, un po' in V.P.I., un po' quello che avete visto, se volete, o che avrete visto nel video. Le fasi di misurazione. Allora, appendice 5, pagina 79.

"Istruzioni per la verifica e la misurazione delle sale montate". Arriva la sala montata e va misurata. Quali sono le regole per la misurazione? A pagina 70 c'è uno schemino, come si direbbe a prova di incapace, perché ci sono tutti i punti della sala, i punti della sala vengono indicati precisamente e vi è una distinzione fra punti di controllo e punti di misurazione. Va bene? Delle misurazioni vi è una documentazione e voi la trovate nel Messblatt, che nel caso che ci riguarda è la slide successiva, che è questa, 70053, mentre le attività di controllo, quelle che sono indicate nel quadratino, se ne stanno fuori dal Messblatt, perché lo sapete cosa sono? Sono le ispezioni di cui si parlava prima, sono le ispezioni visive che non richiedono nessun tipo di documentazione. E ce n'è la prova, perché questa è la prova del nove che le ispezioni visive funzionano proprio come diciamo noi e non come dicono da quell'altra parte della sala. Perché se fosse come dicono loro, allora nel Messblatt, che è lo schema grazie al quale si dà conto dell'avvenuta misurazione, noi troveremmo anche l'indicazione e lo spazio per inserire i punti di controllo, cioè questi numerini: 4, 7, 2, 27, 21, 20. Mentre questi non ci sono nel Messblatt. Ci sono solamente i punti di misurazione. E infatti vengono misurati. Ora voi vi ricorderete che allorquando abbiamo esaminato questo passaggio, questa vicenda è stata in

qualche modo occasione di un... simpatico no, perché in questo processo purtroppo di simpatico non ci sono tante cose, ma non per le persone, ma perché il fatto è veramente triste, però così è... fra me e il professor Toni. Mi riferisco all'udienza del 10 dicembre del 2014, quando riferendo su questo documento il professor Toni - imboccato, fra virgolette, ma lo dico serena "imboccato", perché siccome dopo si dice che l'ho imboccato io, allora si vede l'ha imboccato anche il Pubblico Ministero - quando va a descrivere il senso di quei numeri che voi trovate, SD, SH, QR, e poi c'è scritto LR, LR che sta per sinistra e destra, e sopra c'è scritto "prima" e "dopo"; va bene? Questi sono i numeri della tornitura.

Questo è il tornio a controllo numerico che abbiamo visto prima, quello giallo. Questo è il lavoro che fa il tornio. Il professor Toni - e qui risiamo alle solite - c'è un'attività che è stata fatta, c'è un'attività che si dice che non è stata fatta. E come lo si dice? Lo si mette in bocca a un consulente, che chiaramente può esprimere pareri. Quindi si dice: "Senta un po', professore, ma lei guardando questi numeri, che le viene in mente". "Mi viene in mente che siano buttati lì in modo routinario, sono tutti uguali". Come sono tutti uguali? Ma l'hai guardato cosa stai dicendo? Traducilo, fattelo tradurre. Allora si fa il controesame e alla fine del controesame emerge cosa? Emerge che richiesto da me,

che gli chiedo cos'è questo, cosa vuol dire questa parola tedesca sopra, quella dopo, e vuol dire prima, e dopo la riprofilatura, *vor, ohne, profilierung...* lì, quello lì, non so come si dice, e poi c'è scritto *nach profilierung*, cioè prima della profilazione e dopo la profilazione, con una macchina a controllo numerico. Precisione millimetrica. Questa attività qui ha ad oggetto la valutazione dell'attività che viene compiuta in Jungenthal. E Jungenthal dice: guarda che in ordine alla misura SD e SH ti dico che destro e sinistro c'hanno questi numeri. Dopo, quando li ho passati nel tornio e ci sono stati quarantotto minuti, c'hanno le stesse misure. Per forza, se non c'avessero le stesse misure il tornio sarebbe non funzionante, funzionerebbe male, no? Bene. Il professor Toni - e qui taglio corto - dice "ammetto". Pagine... io gli faccio la battutina di quello che lui usa sempre, l'espressione "l'errore di sbaglio", e lui quando io gli faccio questa richiesta in ordine alla misura del bordino mi dice... Gli dico: "Quindi questa indicazione è frutto di un errore di sbaglio in inglese, come dice lei? Cioè significa che lei non ha valutato che si tratta di un'attività prima e dopo la profilatura"? Perché se è dopo la profilatura non mi puoi dire che i numeri sono uguali perché loro sono straccioni. Eh. Te ti devi prima domandare se l'attività di profilatura non è fatta apposta per produrre lo stesso numero. Ed infatti

questa è poi la domanda che si fa anche a Cantini, no? Che cade un po' nella stessa cosa e alla fine dice: "Sì, va beh, ma quando noi lo vediamo quell'assile lì in Lucchini, aveva fatto 22.500 chilometri", come sappiamo. Qui si chiude il discorso.

Il professor Toni ammette e chiaramente... ma non può non ammettere, perché non è frutto di chissà quale arte dell'Avvocato Francini o dell'avvocato di turno, nel caso ero io, ma semplicemente è un dato documentale. Basta leggere. Riesame. Allora, le date non sono irrilevanti. Noi facciamo il controesame il 10 dicembre ed il riesame viene fatto il 21 di gennaio. Va bene? Perché giustamente è un consulente e come noi parliamo con i nostri consulenti suppongo che tutti parlino con i propri consulenti. Bene. Quando si va a... quando si va a rifare le domande in riesame, si rivà sull'argomento. Non contenti... io mi sarei fermata. Se fossi stata un avvocato... se fossi stato un Pubblico Ministero che fa anche l'avvocato, la regola è aurea. Semmai ha già toccato una volta, non ci tornar sopra. Ti pare il caso? Così non se lo dimenticano veramente più. Chi non se lo dimentica, ovviamente siete voi. Bene. No, ci si ritorna. Pervicacia. Pervicacia accusatoria. 160. "Senta, andando invece adesso alle presentazioni della Lucchini e relativi, una sintesi dei controlli non distruttivi, ecco, ci vuole chiarire che significato hanno quei valori

SQ, QR, SD"? "Sì". "Nei cui confronti si è concentrato" - dice il Pubblico Ministero - "se non sbaglio il controesame dell'Avvocato Francini", che ero io. Bene. "Francini, anche per riferire se è corretto, come le è stato fatto dire". "Le è stato fatto dire"? Ma è consulente tuo. Io gli faccio il controesame e gli faccio dire? E poi non è che gli ho fatto dire che la luna sorge la mattina e quindi è chiaramente effetto di chissà quale truffa o di quale attività aleatoria. Lui ha letto uno schemino, ha visto che quella conclusione che aveva tratto da consulente era chiaramente una conclusione errata, perché non è vero che se i numeri sono uguali vuol dire che non si è fatta l'attività. Vuol dire che si è fatta molto bene con un tornio che funziona molto bene, posto che questa attività si è fatta nel 2008 e il tornio si è messo in quella sala nel 2005, di cui alle autorizzazioni, perché io ho cercato di insistere prima per non ridirlo tutto ora. Ecco perché questi numeri sono uguali. E qui gli si dice "come le è stato fatto dire"? E allora ci si arrampica sugli specchi e si dice "eh"... allora lui dice "beh, dunque, sono due aspetti, ecco, uno... io facevo riferimento al documento". E a cosa vuoi fare riferimento? C'eri forse alla Jungenthal quando hanno fatto questo lavoro? No. Quindi se è stato fatto o non è stato fatto, testimonialmente non lo puoi provare. Lo puoi solo valutare documentalmente, quindi a quello

devi fare riferimento, al report tecnico della Lucchini, perché c'è anche il report tecnico della Lucchini che ritorna su questo argomento, all'esito dell'incidente, eccetera, eccetera. E si va avanti. Io non vi voglio tediare con la lunga lettura di questa questione, che si protrae per tempo.

Ma la conclusione lo sapete qual è? E' che dopo che il professor Toni, con onestà devo dire, ammette di avere fatto una valutazione che può essere errata... che male c'è se una valutazione è errata? Peraltro anche questa, scusate, ma la questione causale di questa omissione eventualmente in cosa sta? Ma non è mica un problema delle ruote. Cioè, l'assile non è che si è rotto perché c'aveva il bordino riprofilato male. Si è rotto perché si è rotto proprio l'assile. E non in conseguenza della riprofilatura. Perché c'è una cricca, che quando è stato fatto l'esame UT non si è vista perché non poteva essere vista, e poi dopo si è propagata, come ha detto il professor Frediani, alla velocità della luce, purtroppo. Questo è il fatto. Però no, ci si insiste. Allora dice il professor Toni, a conclusione, e siamo a pagina 175, non le leggo tutte e cinque perché mi sembrerebbe veramente sgradevole: "Ma sa, questo dipende da un'esperienza di officina. I torni, io non so quale tornio si usi o si usasse, dico... diciamo meglio, in Jungenthal all'epoca della manutenzione per riprofilare le ruote". Ma scusa,

ma la valutazione da consulente su che base l'hai fatta? Perché se a me come avvocato mi fanno vedere un atto, una sentenza, e mi dicono "secondo te non avendola appellata oggi è scaduto l'appello"? Non è che io la guardo così e dico "mh, secondo me, a vederla com'è intestata mi pare che sia scaduto". No. Io guardo, giorni presi, sentenza del Giudice, faccio il conticino e dico "guarda, scaduta, non scaduta, scade domani". Perché sono dati. Il professor Toni fa la valutazione da consulente, giustamente, sulla base della sua conoscenza tecnica, del suo patrimonio tecnico, confrontandosi con un dato documentale. Allora, o mi dice che quel dato documentale è falso, ma non me lo dice a valle della valutazione, me lo dice a monte. Cioè, mi deve dire: no, questo è falso per una qualche ragione che non so. Dopodiché io dico che è routinaria l'indicazione, l'hanno riempito sei mesi dopo. Va bene. Ma non così. E poi mi dici "non so quale tornio viene usato in Jungenthal"? Male che tu non lo sappia, perché è la prima domanda che ti dovevi fare: come mai sono uguali questi numeri? E non sbrigativamente: eh, si vede che ce li mettono a caso. No. Dice: ma aspetta un po', ma in Jungenthal che tornio c'hanno? Ma non è che per caso ce l'hanno a controllo numerico? Perché sennò si spiega il numero. No. Questa domanda nessuno la fa. Peraltro in quell'officina ci potevano essere entrati, perché sono gli unici che non

sono riusciti ad entrare in quell'officina. Cammarata ci è entrato, l'EBA ci è entrata. Solo la Procura di Lucca non è entrata. Peraltro strano, perché tutti hanno detto che sono stati collaborativi a Jungenthal, e in ogni caso la rogatoria per entrare in quell'officina era gestita da un magistrato, non è che la Jungenthal se l'è fatta da sé. Dopodiché le riflessioni su Žos Trnava e sugli esiti della stessa attività a Žos Trnava se ne stanno in un altro posto, in un altro momento della storia, che sono oggetto di un'altra valutazione, e non possono incidere in nessun modo su questa considerazione. E allora il riesame leviamolo, non lo guardate il riesame, fermatevi al controesame. E anche le misurazioni le abbiamo chiuse. E ora andiamo al V1, altro... altro idolo polemico del processo. Sul V1 si è detto molto, si è detto molto. Allora, requisitoria del Pubblico Ministero, udienza 12 settembre del 2016, pagina 57. Parlando del V1 si dice: "E' tutto l'assile ad essere in pessime condizioni di manutenzione. Tra l'altro, Presidente, e qui veniamo in parte alla targhetta V1, la targhetta è un allarme, un allarme per tutti. E' un allarme per la Jungenthal, è un allarme per la Cima, è un allarme per Trenitalia, tutti. La targhetta V1 significa"... Perché fino a qui chiave polemica, registro polemico, fai il Pubblico Ministero, chiedi le pene, lo capisco. Cioè, posso non giustificarlo ma lo capisco. Ma non questo passaggio qui. "La targhetta

V1 significa: state attenti che questo assile presenta zone di corrosione". Andando avanti nella stessa pagina: "Ma chi l'ha messa la targhetta si è peritato di eliminare i difetti che lui stesso andava a segnalare? No". Ma chi ha detto questa cosa, le V.P.I. le ha lette? No. E allora si leggono. Prendiamole. Come funziona la storia della targhettina V1, che peraltro, lo dico ora e con questo argomento poi chiudo, contiene i riferimenti che servono a chi si approccia alla manutenzione, a sapere cosa? La storia dell'assile, nei limiti per cui gli interessa.

Chi fa la manutenzione le informazioni le trova qui e sul fronte dell'assile. Tutto il resto è storia post-Viareggio e non me la potete imputare ante-Viareggio, perché post-Viareggio la paura è stata talmente tanta che si sono previste e si sono imposte - giustamente, io non lo discuto, ma non può essere un parametro attraverso il quale si valuta la mia condotta osservante prima - si sono imposte regole che alla fine non hanno veramente un senso compiuto. Ma posto che non si sa come mai quella cricca è stata così eccezionale, così particolare, così speciale, si è preferito coprire tutto. Ma va benissimo. Però non può essere un parametro per la mia condotta osservante prima, perché è sbagliato. Questo è giuridicamente sbagliato, non normativamente, rispetto alla questione che ci occupa. Bene. Allora, dice

il V.P.I., pagina 22, che quando ci sono alveoli di corrosione, o da corrosione, questi devono essere trattati secondo il punto 1 ed essere verificati mediante prova non distruttiva, secondo il punto 4. La prova non distruttiva sarebbe l'MT, quello a cui mi riferivo prima quando facevo la questione dell'esame... dei controlli visivi e delle ispezioni. Cosa dice questa norma? Quando io trovo l'alveolo di corrosione lo devo riparare, ci devo fare l'MT. Perché? Perché io sono intervenuto sulla superficie dell'assile e devo capire cosa è successo. E com'è che si vede che l'ho fatta la riparazione? Eccolo, questa è l'attività che in genere porta alla esecuzione... all'apposizione della targhetta. E quella che... sì, però volevo far vedere questo. Ecco, questa è la prova fisica dell'esecuzione sul nostro assile, non su un altro, sul nostro assile, della esecuzione dell'attività di molatura, che è l'attività di riparazione della corrosione. Dopodiché, quando io ho fatto la riparazione della corrosione, ci metto il V1. Ma, allora, si prova a leggere come dice la norma? Perché senno veramente rischiamo di andare a raccontare cose che non hanno senso. Pagina 80 delle V.P.I. Quando ci si occupa di cretti trasversali o di assili con alveoli da corrosione, punto 2, si dice: "Gli assili con alveoli da corrosione" - cioè l'assile che c'ha l'alveolo da corrosione, che io ho riparato con la molatura e che c'ho

fatto l'MT - "vengono muniti di V1 sul contrassegno di riparazione". Allora, sul contrassegno di riparazione secondo voi viene contrassegnato col V1 senza fare la riparazione? Ma che senso ha questa lettura? Ma come si leggono le norme? E' chiaro cosa dice, no? Cioè, la questione non è come dice il Pubblico Ministero: oh, c'è l'alveolo di corrosione, sarà meglio dirlo a tutti quegli altri, alla Cima, a Trenitalia... però io non lo tocco davvero eh, ci metto questa bella targhettina e il primo che incontra questo assile, o perché c'ha la manutenzione ordinaria o perché ce l'ha straordinaria, si preoccuperà di fare una manutenzione. Ma non è così. E la domanda retorica, che non è retorica ma è sbagliata: "Ma chi l'ha messa si è peritato di eliminare i difetti"? Sì, perché da Lucchini, quelle lì sono le foto, si capisce chiaramente - eccola lì - che questa è un'attività fatta dopo la sabbiatura. Ma tralasciamolo questo passaggio. Allora la prova dell'esecuzione dell'attività di riparazione dell'alveolo è la targhetta V1. E la targhetta V1 serve per segnalare a chi arriva dopo non che l'assile è in un pessimo stato di manutenzione, ivi compreso l'alveolo che non ho riparato, ma serve per dire: guarda che nella storia pregressa questo assile ce l'ha avuto un problema di corrosione; io l'ho riparato, c'ho fatto l'MT, anche perché quando mi va di rifare la sabbiatura tu non ti meravigli perché trovi la

fazzolettatura. Cioè, per tracciarlo quell'assile. Quando tu lo prendi e ci fai la manutenzione, sappi che quando fai la sabbiatura e trovi il passaggio e trovi la fazzolettatura, dipende da questo. Cioè, questo è a valle della riparazione. Ed infatti questa indicazione la si mette nel contrassegno di riparazione, no ante riparazione o nel contrassegno senza riparazione. Eh, lo dice. Leggiamola. E allora, se voi prendete - l'hai già messa a video, Vittorio? Ecco, perfetto - se voi prendete vedete che questo è il contrassegnino, che infatti contiene le informazioni, ti dice che è della G.A.T.X., ti dice il numero dell'assile, ti dice che è un 75.2, che è un 20 tonnellate e che è un V1. E questo, lo vedete, è l'indicazione. Registrosi particolari, come ad esempio PND, primi collaudi o prove uniche, secondo l'appendice 6, paragrafo 3.1. Eccolo qua. Quindi il V1 non è un warning, come si è detto in questo processo, ma è semplicemente la segnalazione di un'attività compiuta. Perché facciamoci a intendere, se l'alveolo di corrosione a quei tempi doveva essere considerato ragione per buttarlo via l'assile, quella norma lì non ci sarebbe stata nelle V.P.I., non serviva, perché l'assile con un alveolo anche piccinino di corrosione si butta via. E questo vale per me, vale per l'Avvocato Moscardini che difende Trenitalia, vale per il collega (parola incomprensibile), vale per tutti. Andava fermato. Ma

dov'è scritto che andava fermato? Si dice che va riparato. E infatti l'ho riparato. Fine. Fine della polemica sul V1. E questo è quanto sul V1. Niente altro e niente di più.

Ora però ho perso il filo. Datemi un minuto solo che ritrovo gli appunti. Bene. In cosa sfocia il V1? Mi devo fermare? Ah no, scusi. In cosa sfocia il V1? Il V1 sfocia nel controllo magnetoscopico sul corpo dell'assile. Va bene? Il controllo magnetoscopico lo si esegue ai sensi dell'appendice 35 delle V.P.I. Il controllo viene eseguito tra le ruote, cioè nella parte centrale dell'assile, e nel nostro caso viene eseguito ma avrebbe comunque dovuto essere eseguito stante il V1. Questo esame noi l'abbiamo fatto, lo dimostra il V1, lo dimostra la indicazione che abbiamo visto della fazzolettatura, che è fisica, è una prova fisica, lo dimostra questo documento nel quale - mi sono un po' persa nei fogli - nel quale si dà conto dell'esecuzione... eccolo lì, MT. Nel caso che ci occupa, il magnetoscopico non è stato eseguito solamente sul corpo dell'assile, ma è stato eseguito anche sul fusello. Ed è stato eseguito sul fusello perché nel caso che ci riguarda era necessario, stante il tipo di assile e il suo anno di costruzione, verificare se questo assile sul fusello aveva la gola di scarico, che ci hanno spiegato avere una funzione che è relativa al sostenimento dei pesi. Lì sopra ovviamente in

condizioni normali c'è montata la boccola. Siccome questo assile dopo un certo momento era la prima volta che andava in controllo, era necessario capire se ce l'aveva la gola di scarico, perché - e questa volta le V.P.I. lo dicono, non come per il V1 - perché se non c'è gola di scarico l'assile si butta via. E' banale. Se invece c'ha la gola di scarico, si verifica la gola di scarico. Ma siccome per fare questo lavoro è necessario smontare gli anelli, poi si fa il magnetoscopico. Perché ci hanno spiegato - e io non ve lo dico, ve lo ricordo solamente - la estrazione degli anelli è un'operazione che mette a serio rischio la tenuta dell'assile. Allora si fa il magnetoscopico, per vedere se è tutto a posto. Dopodiché, fatta questa operazione, che ha questa funzione, che però realizza un controllo sul fusello, cioè il magnetoscopico sul fusello, si appone una marcatura. Noi ce la siamo fatta pagare questa operazione e ne abbiamo dato conto, controllo documentale. E questa indicazione se ne sta su un altro punto importante per chi fa la manutenzione, un pochino è nella targhetta, un pochino è sulla faccia dell'assile. Noi lassù in cima ci siamo permessi di metterci un righino rosso. Vediamo l'indicazione EM. E l'indicazione di EM, che ora io vado a prendere, voi vedete che nel Messblatt è indicato Entlastung Mulde, che vuol dire gola di scarico, EM 11-08, novembre del 2008, e sulla faccia dell'assile chi lo andrà a vedere saprà che

il problema di scartare questo assile perché non c'ha la gola di scarico è già stato risolto. Questo assile non dev'essere scartato per quella ragione. Dev'essere mantenuto, oppure chi lo sa, ma c'è un'indicazione sulla testa dell'assile. Quando io levo la boccola ci vedo scritto EM 11-08. Quindi so che è stato fatto e che è stato fatto nel novembre del 2008.

Allora, come si fa questa attività? Come si esegue l'esame magnetoscopico? Si fa con questa modalità, che voi per comprenderla la trovate più semplicemente nel video. Ci abbiamo messo... lasciato i minuti, perché se vi punge vaghezza lo potete fare senza perdere le due ore e passa che servono per fare questo lavoro. Cosa ci dice questa attività qui? Vi ricordate, prima s'è detto: nel marzo del 2007 da Kirchmöser Jungenthal viene diciamo fornita del patentino per l'esecuzione degli esami UT... scusate, degli esami non... degli esami non... no, due minuti, non ne posso più, finisco questo argomento, un minutino solo, prendo un caffè.

PRESIDENTE - Prego.

AVV. FRANCINI - ...per gli esami non distruttivi. Ma quando viene rimandata a settembre nel 2006 non è rimandata a settembre per l'attività del magnetoscopico, perché quell'attività che voi vedete in queste immagini - dov'è Luca? Perché prima me l'ero dimenticato e m'hanno ripreso - viene eseguita - grazie, l'immagine precedente,

Vittorio perdonami, questa - attraverso l'uso di uno strumento, che è la Klappspule, che è questa benedetta bobina con la quale si fa questa verifica, che noi avevamo nel 2006 e che qualcuno vediamo, in un momento successivo, lo vediamo fra pochissimo, non aveva. E allora la verità è che questa attività è stata compiuta, eravamo autorizzati, ne avevamo gli strumenti e la facciamo a controllo di questo assile, in una parte che purtroppo non arrivava fino al punto oggetto della propagazione della cricca, una parte che è il fusello. E questa attività si fa perché si va a vedere se c'è la gola di scarico. Ecco come funziona. Lineare. Lineare e conforme a V.P.I. Ora se mi date un minuto io bevo un caffè e poi finisco. Grazie.

- *Viene sospeso il procedimento alle ore 16:47.*

- *Viene ripreso il procedimento alle ore 16:59.*

PRESIDENTE - Silenzio, silenzio per favore. Prego, Avvocato.

AVV. FRANCINI - Siamo in fondo, siamo agli esami UT. Siamo all'oggetto del processo. Con questo chiudo, nel senso che è l'ultimo argomento, con tutte però le implicazioni che si impongono. Ora io credo di dover procedere ordinatamente in ordine a questa vicenda, perché se non si procede ordinatamente si rischia di non poter far pulizia, o giustizia, delle censure che sono elevate a nostro carico proprio su questa questione. Anticipo fin da subito che ovviamente non tratterò della questione

della lunghezza della cricca perché sarebbe veramente fastidioso, ma argomenterò su tutto il resto, nei limiti del possibile.

Il Pubblico Ministero nella sua requisitoria ha lungamente denigrato questo benedetto dispositivo per l'esecuzione degli esami UT, perché ha detto che si trattava di uno strumento obsoleto, sicuramente quello di Lucchini era migliore, che era digitale, non digitale, un mucchio di discorsi. La verità è che alla fine dell'istruttoria dibattimentale noi non possiamo che registrare alcuni dati insuperabili, e io ve li cito precisi, così almeno non si sbaglia. Udienza 03 dicembre 2014, pagina 123, il professor Toni dice che va bene. Cantini, nel ROD 08-11 del 20 maggio 2011, a pagina 9 di 16, e poi all'udienza dell'11 febbraio 2005 pagina 142, dice che si tratta di uno strumento che è ben funzionante. Peraltro l'analisi del ROD dedicata proprio a questa questione dimostra come questo strumento fosse difficilmente censurabile. 08-11, guardiamo se lo trovo, un attimo solo. 08-11. Si tratta di uno strumento che viene analizzato, nel senso che sull'incarico ricevuto in sede di incidente probatorio chi fa questa attività, nel caso particolare Cantini, lo guarda, quindi guarda lo strumento, guarda il segnale, guarda la potenza, guarda le sonde, e fa tutte le considerazioni. Non solo guarda le sonde ma guarda anche i blocchi, perché abbiamo

imparato tutti che per fare l'esame UT ci sono due sonde speciali, la sonda 29 e la sonda assiale. Poi c'è la sonda che montata sull'adattatore dà l'angolazione, quindi io c'ho la base e sostanzialmente c'ho una sonda che però posso direttamente angolare a seconda dell'adattatore, che mi dà l'angolazione che mi serve per l'esecuzione dell'esame. Quindi questo fa Cantini. Lo dice, lo dice in udienza, all'udienza dell'11 febbraio, lo dice a pagina 9 di 16, nella quale si occupa di questa questione e dice: "In conclusione, in conclusione le apparecchiature e i relativi accessori, valutati in accordo alle prescrizioni del codice (parola incomprensibile), risultano idonei ad effettuare il controllo dell'assile, per i quali la procedura di controllo V.P.I. 04, edizione 2.4, ne richiede l'impiego". Quindi non sarà l'ultimo modello, ma direi che non può essere destinatario di quelle censure non fondate e comunque a questo punto poco aderenti alle emergenze del dibattimento. E così si superano tutte le considerazioni relative all'opportunità di servirsi di un'apparecchiatura semiautomatica, le questioni relative ai vantaggi relativi alla strumentazione digitale piuttosto che analogica, che rende possibile oppure non rende possibile di fissare le immagini, di salvarle e quanto altro.

L'altra contestazione che si eleva da parte dell'Accusa

nei confronti degli imputati, ed in particolar modo mi riferisco al capo di imputazione che ora vado a prendere, eccolo qua, che è riferito al signor Schroter, capo 52, 589 e 590, io difendo la società ma questo vale anche in ordine alle altre contestazioni, secondo la quale a pagina 194 di 276 del capo di imputazione, "per avere per negligenza adibito ai controlli non distruttivi presso la Jungenthal Waggon GMBH, strumentazione, nello specifico l'apparato tipo USM3 30122.734, priva di corretta taratura, così compromettendo l'affidabilità del risultato"... eccetera, eccetera, eccetera. Ora quindi la questione a questo punto precipita, cioè si dice: va beh, lo strumento ci siamo, però non ce l'avevi tarato, non era correttamente tarato. Si tratta di una censura che, come il Collegio ben sa, è stata oggetto dell'intervento dell'Avvocato Raffaelli - e io su quell'aspetto non rientro se non sommariamente ricordandolo per quello che serve - ma che sostanzialmente precipita su un dato. Ad un certo momento, quando viene fatto l'accesso presso Jungenthal, si scopre che - all'esito dell'evento, purtroppo - si scopre che questo strumento ha una documentazione che lo accompagna, che è la documentazione relativa alla calibrazione dello strumento e alla taratura degli strumenti con i quali lo strumento calibratore è stato tarato. Su questo anche qui parte il teatrino. Schroter ce li aveva tutti insieme. Era la

quinta volta che andavano lì, ve l'hanno detto. Vanno, fanno il sequestro, poi ci va l'A.N.S.F., poi ci va l'EBA, poi ci va quello, poi ci va quell'altro, glieli chiedono. Alla fine Schroter cosa fa? E' un po' teutonico forse, mette in un bel fascicolino blu tutta questa documentazione e la tiene tutta insieme, e tutte le volte che gli chiede la documentazione la fornisce. Schroter in questa documentazione tiene anche gli allegati al documento che attiene alla calibrazione, che sono stati inviati a Schroter su richiesta, all'esito di un problema che si è verificato in Jungenthal, il famoso fuoco selettivo, e che ricostruisce, ricostruisce chiedendoli a G.E. E G.E. glieli manda. Glieli manda dicendo: guarda, questa è la calibrazione, questa è la taratura. Basta. Lui li mette lì, poi glieli chiedono, eccetera. Fine, dal punto di vista della ricostruzione del quadretto. Il problema qual è? Che si dice: tu non hai, non avevi uno strumento idoneo, non per inidoneità intrinseca, ma perché la sua calibrazione non era adeguata, e questo emerge dalla mancata taratura o dalla scaduta taratura dello strumento calibratore.

Quindi il problema che si pone è duplice, mi pare, è doverosamente duplice. Da una parte, ma è vero che gli strumenti che sono stati utilizzati per la taratura erano scaduti... per la calibrazione dello... per la taratura dello strumento che ha calibrato erano scaduti? Secondo,

ce lo metto io: ma è vero che serviva la taratura, l'attestazione della taratura? Allora della questione calibrazione e invio dei documenti da parte di G.E. si è occupato l'Avvocato Raffaelli e francamente non serve tornare su quegli argomenti. Serve tornare su un'osservazione. Per poter portare qui quelli di G.E., che hanno fatto la calibrazione, noi abbiamo dovuto fare tipo dodici o tredici raccomandate, perché giustamente non ci vogliono venire in Italia a testimoniare in un processo di questo genere, perché non è una gran figura per G.E. che mi calibra e poi mi sbaglia la documentazione. Però è anche vero che ai tempi, quando emerge questa vicenda c'è un carteggio, che avete acquisito, ve l'abbiamo portato, ci mancherebbe, dove noi diciamo "scusate ma perché ci vengono a far confondere su questa cosa"? E loro rispondono, rispondono con un inizio emblematico: "Caro signor Kogelheide, rispondo alla sua, ci dispiace che questa vicenda abbia provocato un problema, non abbiamo responsabilità" - non sia mai detto - "e comunque si è trattato di un errore". Dopodiché c'è una lettera firmata Baer e firmata Pavel. Noi ve li riportiamo tutti e due, perché voi ascoltiate. Noi possiamo provare che si trattava di una questione più banale, era un errore, e perché chi sostiene l'accusa e su questo elemento imputa a noi una mancanza possa verificare se quello che diciamo è sbagliato o no. Anche

lì noi pensavamo che la produzione della lettera potesse essere sufficiente, ma voi ricordate quello che ne è seguito, alla fine i testi vengono. Alla fine i testi vengono e non ci si crede, si mettono in croce. Scusate, ma quando Cantini, testimone dell'accusa, alla mia fastidiosa insistenza sulle misure dell'assile, che sembrerebbero sintomatiche di chissà cosa, alla fine deve ammettere che ragionevolmente non c'è stato un errore di misurazione, forse di scrittura, ma qualcuno si è posto il problema di mettere in croce Cantini per questo? Se ne è preso atto. Alla fine lui mi dice: guardi Avvocato, ci sta, in effetti ha ragione perché tutti i pezzi erano ordinari, il fusello era ordinario, quindi siccome la boccia che va su quel fusello è una boccia con pezzi ordinari, tutti i dischi sono ordinari, non è possibile che ci sia una misura diversa, quindi vedrà, non è un errore di misurazione", ci mancherebbe altro. E comunque l'Avvocato Siniscalchi vi ha dimostrato che l'errore di misurazione non c'è stato. Forse c'è stata un po' di superficialità nel riferire i dati. Va bene. Se ne prende atto. E' stato un profilo che è stato oggetto di un addebito, l'abbiamo risolto, il processo a me pare che ci sia per questo, tutto considerato. No, mettiamo in croce questa gente. Giustamente l'Avvocato Raffaelli vi ha raccontato e vi ha fatto un'argomentazione su questo. Ma questo risolve uno dei due profili che io mi sono

permessa di sottoporre alla vostra attenzione, in ordine a questo addebito. Il secondo ha ad oggetto questo passaggio. Allora, quando viene ascoltato Cantini io ad un certo momento, all'udienza... io perché l'ho fatto io, all'udienza dell'11 febbraio del 2015, a pagina 254 gli mostro questo documento, che voi se volete trovate, oltre che semplicemente qui riportato, in calce a questo ROD 08-011. Questo qui è il... no, al ROD 10-11, scusate, al ROD 10-11, che è la documentazione che riguarda la intervenuta calibrazione della strumentazione con cui Lucchini, segnatamente Cantini, eseguono le indagini UT sull'assile oggetto di processo. E allora io.. niente di che, non è che ho portato a casa chissà quale alibi; ho semplicemente sottoposto un dato.

Glielo chiedo, dico "scusi, io vedo questo qui, ma lo sa che anche noi l'abbiamo fatto calibrare a G.E.? Ma lo sa che anche noi c'avevamo quello? Ma voi ce l'avete la taratura"? E lui mi dice: "No, guardi Avvocato che a me non mi serve la taratura. Per me è sufficiente e questo certificato è autosufficiente". Pagina 255 del verbale. "Perché io... mi basta quello. La parte a monte è un problema di G.E., che comunque io non devo conoscere". Questo dice Cantini. Ed infatti la prova del nove di questo dato voi ce l'avete proprio nel ROD 10-11, perché se questa documentazione, cioè quella della taratura dello strumento calibratore, fosse effettivamente un

requisito di validità della calibrazione dello strumento con cui si fa l'esame UT, io credo che Cantini l'avrebbe inserito qui dentro, dimostrando a noi, a voi, a loro, che il suo strumento, quello con cui ha fatto l'analisi di quel benedetto assile, è uno strumento buono, perché sennò io potrei dire che tutti i risultati della Lucchini sono nulli, nulli, perché si parla di nullità, come dice Zallocco, che è stato ascoltato sul punto, perché la mancanza della documentazione della taratura dello strumento calibratore provoca la nullità dell'esame. E questo ripete sistematicamente, con una certa insistenza, il Pubblico Ministero dottor Giannino nel corso della requisitoria, dicendo "è nullo l'esame, è nullo per questo". E quello di Cantini com'è? E' nullo anche lui? Allora, come si dice, o siamo tutti nulli o non è nullo nessuno. Quindi, se il documento che serve è quello, noi ce l'abbiamo. Il documento che abbiamo in più è un documento che è affetto da un vizio, che è stato spiegato, che è inconferente rispetto all'addebito elevabile a noi. Perché qui ci sono due problemi che vanno risolti. Uno, è una questione oggettiva. Veramente quello strumento non era calibrato? Uno. Ma io che ricevo quella roba dopo, quando l'ho fatto, ma ce l'avevo la condizione per poter ritenere che così non fosse, posto che Cantini mi dice che quel certificato per lui è autosufficiente? Peraltro lo sapete quando Cantini fa

sistemare il suo strumentino per fare l'esame UT? Il 03 febbraio 2011, proprio a ridosso dell'incidente probatorio, ma in fondo. Ma questo se ne parla dopo.

L'altra questione che è oggetto di censura è quella delle sonde. Ci dicono: non c'avete le sonde. Il Pubblico Ministero in requisitoria, udienza 12 settembre 2016, pagina 43, sostiene che il set di sonde sequestrato presso Jungenthal mancasse di alcuni cunei accessori, necessari ai fini dell'esame in oggetto. Allora, voi ricordate, si è visto tante volte quell'assile, non ultimo questa mattina durante la discussione, la egregia discussione del collega Siniscalchi, il quale vi ha mostrato che l'assile, quando si va ad esaminare, si esamina attraverso certe sonde, o meglio attraverso la sonda inserita in certi zoccoli, che danno una possibilità di angolazione. Ci sono delle sonde che sono messe una su quell'altra. Ricorderete il controesame nel quale Lucchini dice "no, bisogna usarle tutte". Mentre poi viene Poschmann, viene Croce, vengono tutti e dicono "no, quelle che sono sovrapposte sono equivalenti, nel senso che fanno lo stesso lavoro". Per cui il problema è relativo alle sonde sovrapposte.

Ma a prescindere da questo, la censura che si accentra su di noi è quella relativa alla sonda che riguarda gli adattatori 37, 54 e 45. Ora, io credo che qui si tratti veramente di un errore, di un piccolo errore, non

venialissimo ma sicuramente un piccolo errore. Quando viene fatto il sequestro, e questo è il verbale... dunque, intanto Kirchmöser mi dice nel 2006: non te la do l'autorizzazione a fare gli esami UT, perché te non c'hai sonde. Ve lo ricordate. Quella fallita, che poi sfocia in quella buona del 2007, ha un precedente e un limite, che non riguarda il magnetoscopico, come sosteneva il Pubblico Ministero, ma riguarda l'UT. Quelle lì poi a me l'autorizzazione per fare l'UT me la danno, e io le sonde le ho comprate. Ma comunque averle comprate non vuol dire che sono lì quando vanno a fare il sequestro, peccato che questo verbale di sequestro dice che si trova il prisma rifrangente 37 gradi e il prisma rifrangente 54, e poi il prisma rifrangente 45. Giova ricordare ad ogni utile effetto che l'unico causale è quello da 45, visto che è chiaro - e stamani Paolo Siniscalchi l'ha detto molto chiaramente e quindi non lo ripeto - che è con quello che semmai si poteva vedere quella cricca. Quindi è vero che io non c'avevo le sonde? Non direi. Gli zoccoli adattatori che vengono esaminati da Lucchini vengono indicati, e questa è la pagina del ROD, 8-11. Lucchini dice: li ho guardati. Quali ha guardato? Quelli che il Pubblico Ministero dice che noi non abbiamo. Quindi Lucchini avrà guardato qualchedun altro. Non devono essere nostri, perché chiaramente così non può essere. Gli zoccoli adattatori per angoli 37, 45 e 54 sono stati

visionati e risultano integri e puliti. Non si è ritenuto di fare altro, giustamente. Vanno bene. E via. Bene. Allora non è vero che noi non abbiamo le sonde in argomento. La questione quindi si sposta. Quali sonde mancavano e quali ci sono, posto che - questo è il signor Kriebel che esegue l'esame - come dice giustamente Poschmann, sul quale due parole poi vanno dette, perché gli italiani sono italiani, difendono gli italiani, i tedeschi li difendono un po' meno e allora io due parole su Poschmann le voglio dire. Quando noi andiamo a eseguire questa operazione, che è questa, c'abbiamo le sonde sovrapposte. Nella slide successiva voi vedete quello che vi ho detto ora. Ci siamo permessi, nella slide successiva, che ora il collega Seregni vi mostra, di mettere un puntino rosso. E' nostro, lo dichiaro, non è di Poschmann. Questa è una slide di Poschmann. La cricca si trovava lì, lo sappiamo tutti ormai. La sonda che serviva era la 45. La sonda 45 c'era, perché l'hanno sequestrata. Perché l'abbiamo comprata ai tempi, perché ce l'hanno sequestrata, perché Lucchini l'ha guardata. Ed allora questo significa che quella sonda ovviamente era presente, era ben funzionante e poteva essere utilizzata per l'esame che ci riguarda.

La scelta delle sonde. La scelta delle sonde è un lungo discorso, sul quale si è intrattenuto lungamente il dottor Poschmann, che non è un signore, e si è

intrattenuto stamani... è anche un signore ma è anche un dottore... su cui si è intrattenuto stamani il collega Paolo Siniscalchi perché riguarda la possibilità di individuare certi difetti in certe posizioni. Ci sono possibilità di utilizzare più sonde serventi rispetto a una stessa posizione, nel caso particolare 45-54 noi ce l'avevamo e quindi il problema non si pone. Io però vorrei fare un'altra osservazione. La sonda di 37, di cui si discute, la verità è che non serviva, prima di tutto perché non serviva guardare quell'angolo lì, quindi non era causale. Ma lo sapete perché non serviva? Perché sul fusello, che è la parte che è esaminata con la sonda a 37, noi abbiamo fatto il magnetoscopico, e ce l'abbiamo fatto per quella questione che riguarda l'Entlastung Mulde, cioè la gola di scarico. Siamo andati a vedere se c'era la gola di scarico per stabilire se buttare via quell'assile. Abbiamo fatto il magnetoscopico, risulta dalla testa dell'assile, e quindi la sonda 37 per fare quel lavoro non serviva, perché l'UT sta sotto il magnetoscopico. Noi quell'assile l'abbiamo guardato col magnetoscopico fra le ruote e l'abbiamo guardato sul fusello. Questo è stato fatto. Oltre alle sonde che riguardano quella parte dell'assile, c'è anche diciamo la necessità, da parte di chi esegue gli esami UT e chi quindi si muove secondo le indicazioni del manuale V.P.I., c'è anche la necessità di avere la sonda a 29

gradi, che è caratterizzata per sua natura dalla presenza di rumore di fondo, perché è fatta così, lo dice la V.P.I., basta leggerla, lo dicono, e a questo si sono già ampiamente riferiti il collega Raffaelli e il collega Ruggeri, ed è una sonda che naturalmente, appendice 34, ha una certa rumorosità, che è dovuta al tipo di esame che compie, a cui è... anzi, no che compie, a cui è destinata. Io condivido assolutamente l'impostazione di questa mattina del collega Siniscalchi, perché ha fatto veramente un egregio lavoro, peraltro sollevandomi da un paio di quei fascicoli lì, quindi sono molto contenta, però io sinceramente rispetto a Cantini qualche riservuccia ce l'avrei, ed è a lui a cui facevo riferimento quando ho detto la bobina qualcuno non ce l'aveva. Queste osservazioni riguardano tutte la posizione dell'attività compiuta in Lucchini, perché a me ha molto meravigliato leggere, all'esito della documentazione ed in particolar modo il contenuto del ROD 10-11, nel vedere... è questa la conclusione... scusate, ogni tanto è stanco anche il computer... allora... non la vedo... ecco. Allora, quando nell'ambito dell'attività di Lucchini - eccola qua - mi riferisco al ROD 10-11 e segnatamente alla pagina 9, quando si parla della sonda, cioè dell'esame fatto con la sonda a 29 gradi, presso Lucchini, ci si occupa di evidenziare che questo esame ha dato luogo ad un rumore di fondo significativo, 10 per

cento oltre scala. Ora, dire che la sonda a 29 fa il rumore di fondo è un non senso, perché la sonda a 29 fa il rumore di fondo, è fatta apposta per fare il rumore di fondo. E questo dipende dal tipo di attività che è destinata a compiere. Come mai Lucchini quindi segnala questo dato e poi invece quando va a verificare le altre sonde accomuna nelle conclusioni tutto, dicendo "c'è una strana risoluzione che dipende"...? Ve la trovo subito. Pagina 16 di 34: "Durante l'esame a ultrasuono, in accordo con V.P.I., sia con la sonda angolata della testata 29 che con sonde angolate delle superfici cilindriche, si evidenzia la presenza di un rumore di fondo superiore al 10 per cento". E che vuol dire questa cosa? Se mi accomuni - a parte che me lo devi dimostrare e ora poi si vede che non c'è - ma non ha senso segnalare lo stesso rumore di fondo, la stessa soglia, lo stesso superamento, per una sonda che di mestiere fa il rumore di fondo e per una sonda che invece non lo deve fare. Perché allora bisogna essere puntuali, precisi, rigorosi, e dire: la sonda a 29 non lo fa... lo fa il rumore di fondo ma è normale che lo faccia; le altre sonde hanno un rumore di fondo, che io ho dimostrato esserci.

E come l'ho dimostrato? Ho stampato le videate e ne ho prova. Invece Cantini questo non lo fa. E risiamo al solito gioco. Cantini, richiesto di dare conto, a fronte delle schermate che mette nel ROD, fa l'esame di questo

benedetto assile, mi dice che c'è il rumore di fondo; siccome il rumore di fondo non è un rumore ma è un dato che emerge dalla schermata, tu mi prendi, fai la fotografia e dici: ecco il rumore di fondo. Perché questo rumore di fondo non è un dato irrilevante. Questo rumore di fondo, signori del Tribunale, è il percorso attraverso il quale e grazie al quale si potrà dire, e si dice nell'imputazione, che io ho sbagliato l'esame UT, io non l'ho vista la cricca, ma la verità è che in virtù di quel rumore di fondo io non dovevo procedere all'esame UT, dovevo optare per un'altra scelta. Ed allora per noi è fondamentale la questione del rumore di fondo, ecco perché ne ha parlato il collega Raffaelli, ecco perché ne ha parlato il collega Ruggeri ed ecco perché ci torno io. Per questa ragione, perché noi non possiamo accettare questa contestazione. Perché per noi è essenziale chiarirlo questo dato. Se il rumore di fondo c'era, il rumore di fondo doveva risultare. Questo lavorino chi l'ha fatto? Il dottor Poschmann prende... gli viene chiesto eh, a Cantini, "scusi ma lei, ma dove l'ha messo, ma ce le ha le schermate, le ha stampate, le ha fotografate"? E lui dice, giustamente, "ma, io non le ho stampate, mi pare di ricordare che c'era il rumore di fondo", che è una frase senza senso. Come "mi pare di ricordare"? Ce l'hai la schermata che dimostra? Se non ce l'ha rifallo l'esame, perché ci vuole la schermata,

perché è un dato non irrilevante. Intanto è 10, 9, 11? Cioè, e da cosa si vede? Me la fai vedere la schermata? Ma poi giustamente Cantini dice "io sono tranquillo perché tutta la mia attività è fotografata e filmata". Allora il dottor Poschmann, che è connotato da un - come dire - approccio sistematico proprio di oltralpe, prende e si guarda tutti i filmati, prende e si guarda tutte le fotografie dell'attività compiuta presso Lucchini. Tutte. Una cosa, un lavoro immane, che io non avrei fatto nemmeno... Bene. Lui le prende tutte e le mette nella propria relazione, e lo dimostra, e ve lo fa vedere. E su questo mi sarebbe piaciuto vedere un bel serrato controesame. Perché la prova si forma così.

Io dico una cosa, un altro ne dice un'altra, io contro esamino, lui controesamina e poi si vede. E poi voi siete lì per decidere se la prova c'è o no. Ma Poschmann, a fronte di Cantini, che fa queste valutazioni nelle quali un dato documentale, che ha come propria fonte un'attività scientifica irripetibile, compiuta attraverso... nella sede dell'incidente probatorio a Lucchini, risponde alle domande, di fronte alle contestazioni dei colleghi, che dicono "scusi, ma noi le schermate non si sono viste, cioè lei dice questa cosa però poi allega i file" - perché se guardate è così che viene fatto - "allega i file da cui risulta la schermata e queste schermate non ce l'hanno il rumore di fondo, ma

a cosa si riferisce"? E qui si rifà il solito gioco. Si sostituisce la propria testimonianza con un dato scientifico. Ma non si fa così. Se hai visto il rumore di fondo stampi la videata, la porti in Tribunale e noi decidiamo, cioè voi, noi ve lo chiediamo. "No... sì, in effetti è vero, io non ce le ho messe, se avessi"... no, cioè, l'osservazione io... la frase che dice Cantini veramente è degna di miglior causa: "Se avessi saputo che creava tutti questi problemi l'avrei stampata". Ma scusa, ma cosa pensavi che creasse, un rumore di fondo non dimostrato, che se c'è genera una scelta? E' un bivio il rumore di fondo. Ma te con quale criterio ti approcci a questa attività? Ed allora sì, bravo Cantini, indubbiamente, però è un pochino sommarietto anche lui su questo passaggio. E io non mi riferisco all'estrazione del dato, all'attività tecnica in senso stretto; mi riferisco alla sua lettura. Ma che modo è di leggere i dati tecnici se... dovrete sapere, no? Perché lo dovrete sapere. Ci siamo sentiti dire che Lucchini è l'orgoglio italiano. Meno male. Lucchini è l'orgoglio italiano, che loro non hanno bisogno dei piani di prova, perché giustamente il collega Siniscalchi dopo un po' chiede al professor Toni "scusi, ma quando sono stati fatti gli esami UT a Lucchini c'erano i piani di prova"? "No, ma loro non ne hanno mica bisogno, loro sono parecchio avanti". Ma che discorso è? Allora te sei

Lucchini, te sei parecchio avanti, te sei capacissimo, sei l'agente modello con la A maiuscola, anche la M, ma se hai trovato il rumore di fondo dovevi gridare allo scandalo e scriverlo, e non rispondere alla domanda "se avessi saputo che creava tutto questo problema l'avrei stampata". Hai fatto male a pensare che non potesse creare un problema e più che altro ti chiedo: qual è il parametro di conoscenza che ti ha indotto a pensare che non avrebbe creato un problema? Perché le possibilità erano due, o non facevi questo giochino del "forse c'era, mi pare di ricordarmelo", oppure se dici che c'è porti la prova, perché per noi è 0-1, non c'è storia. E allora su questo dato bisogna verificare, bisogna combattere e bisogna capire. E qui ci si approccia alla valutazione. Cosa vuol dire che bisogna capire? Cioè, noi bisogna confrontarsi sul senso della... sul senso di questo risultato, perché in un processo come questo, dove se c'è rumore di fondo le norme prevedono una soluzione e se non c'è ne prevedono un'altra, noi assumiamo che rumore di fondo non ce n'era. Ma non lo assumiamo con quella stessa strada, con quello stesso percorso, non diciamo "Poschmann dice" sovrapponendo una testimonianza a un documento. No, il rumore di fondo non c'è. Dopodiché il Tribunale decide. Cantini dice di sì, Poschmann dice di no. Poschmann dà la prova documentale contraria, di segno contrario a quella di Cantini, dell'inesistenza del

rumore di fondo. Questo è il dato del processo e con questo dato bisogna farci il conto, perché se il rumore di fondo non c'è la contestazione non ha senso, la contestazione non ha senso e si ritorna un passo indietro, cioè bisogna ritornare all'esame UT e vedere in quale sede siamo. Sennò ci dobbiamo confrontare con il dato del rumore di fondo.

Ed allora io mi sono domandata lungamente: ma come mai Cantini ha commesso questa sostanziale leggerezza, diciamo la verità? Allora, se ricordate nel controesame di Cantini, oltre a tutti noi si è cimentato il professor Paliero, che ad un certo momento, all'esito dell'udienza del 25 febbraio, il Tribunale poi ammette, tant'è che si trova nel fascicolo del dibattimento, chiede che sia introdotta nel fascicolo una documentazione che attiene alla qualificazione della società Lucchini, qualificazione della società Lucchini che invero è stata oggetto di una testimonianza, Muhlberg. Muhlberg viene qui e riferisce di essere lui che ha fatto la verifica e ha fatto l'ispezione della Lucchini, per capire se Lucchini può essere soggetto che può eseguire queste attività e quindi se può essere soggetto al quale si può anche riconoscere la possibilità di fare una valutazione di questo genere. Ora, io devo dire la verità, non amo la dietrologia, un po' perché se dovessi pensare che il mondo gira per dietrologia mi dovrei impegnare a fare

cose che non intendo fare, quindi penso che tutto sia alla luce del sole e tutto sia sereno, e quindi dichiaro in anticipo che la mia riflessione è scevra da qualsiasi altro tipo di condizionamento. Faccio una riflessione puntuale, documentale. La documentazione che è stata acquisita all'esito del controesame del professor Paliero dimostra che la società Lucchini viene sottoposta alla verifica, all'esito della quale è autorizzata ad eseguire le attività di esame, di controlli non distruttivi, e segnatamente l'esame UT. Se ricordate questa domanda il professor Paliero gliel'ha fatta, gli dice "voi quant'è che siete autorizzati"? "2010". Dice: "Ma è sicuro? Perché mi pare sia 2011". Strano che non lo ricordasse perché alla General Electric lui... lo strumento per l'esecuzione dell'esame UT glielo manda il 03 febbraio 2011. Dopodiché, quando si va a guardare la documentazione relativa all'ispezione eseguita presso Lucchini, forse alcuni passaggi diventano un pochino più chiari, perché Lucchini chiede, e la perizia si svolge dal 1-3 febbraio 2011 al 7 aprile 2011. In questo periodo Lucchini viene sottoposta ad audit, fanno le verifiche, accertano che ci siano o non ci siano certi requisiti per l'ottenimento del provvedimento autorizzativo, le attività vengono compiute dal signor Muhlberg e nell'ambito di questa attività che viene compiuta per capire, no? come hanno fatto da noi peraltro, tutto

uguale, cosa fanno? Mettono in elenco - ma è simpatica la lettura, ci vuole poco - mettono in elenco tutte le attività compiute, dicono della certificazione, dicono se ci sono le qualificazioni, guardano le attività di manutenzione, si riferiscono alle attività compiute, che sono gli interventi sulla sala montata e le boccole, IS1, IS2, IS3, e poi, al punto 10 danno, Muhlberg e gli altri a Lucchini, quelle stesse istruzioni che hanno dato a noi a settembre del 2008 e che secondo qualcuno sospendevano la nostra autorizzazione. Ma peccato che non sia così. E questo documento lo prova, perché a Lucchini non gliela rilasciano l'autorizzazione subito. Gli danno le istruzioni e poi dicono "ci si rivede".

Tant'è che vanno a fare la perizia a febbraio, nel frattempo siamo a ridosso dell'incidente probatorio, perché la prima udienza è il 07 marzo del 2011 dell'incidente probatorio, il provvedimento del Gip è del 10 febbraio 2011 e i periti sono già nominati nel provvedimento. E dicono a Lucchini: questa roba ce la devi mandare entro il 25/31 marzo 2011; poi noi ritorniamo. Ed infatti ci tornano e ci tornano ad aprile del 2011, e ci tornano perché nel corso della prima ispezione che compiono dicono: allora, la bobina non ce l'hai, quella che noi c'avevamo, la Klappspule e la Minden, che servono una per il fusello e una per la parte centrale, quindi il magnetoscopico non lo puoi fare; ti

mancano le unità di confronto per la taratura ai fini dell'esecuzione dell'esame UT, appendice 34; gli esami ad ultrasuoni si fanno in un altro capanno che è fuori dal capannone. Ma più che altro - eccolo lì sottolineato di rosso - in ordine all'esame ad ultrasuoni US, zona di calettamento, appendice 27, in data 07 aprile 2011, cioè... quant'è... un mesetto e mezzo prima del ROD, il ROD è del 20 maggio ma questa attività viene fatta il 17 maggio 2011, Lucchini risulta non conoscere l'esame e risulta avere la necessità di una formazione. Discreto, eh? Non c'è male. Bell'agente modello. Dopodiché mancano alcune bobine, c'è il problema... anche qui c'abbiamo il (parola incomprensibile) come ce l'avevamo noi, e poi gli dicono: allora fai così, producici la documentazione dell'autorizzazione dell'ente tecnico competente, che sarebbe sempre lo stesso, elimina in officina l'aggiornamento non corretto delle V.P.I. perché mi sa che ce le hai un po' stagionate, le devi tradurre perché siete italiani e ce le avete in tedesco e quindi ovviamente non le capite, e per l'esame ad ultrasuoni dei fuselli degli assili delle sedi di calettamento e delle corone devono essere costruite o procurate le relative unità di confronto approvate dall'ETC, salvo che devi studiare l'appendice 27, quella in virtù della quale si fa questa attività. E noi abbiamo avuto qui gente che a fronte dell'esame su quale sonda si usa, quale sonda non

si usa, fanno l'elenco, sbagliano anche le somme, ma le somme ci mancherebbe, quando poi arrivano a rispondere, "scusi, ma quale sonda va usata, appendice 27, non appendice 27", mi risponde con una sicumera che francamente questo documento non giustifica, perché se il 07 aprile questo è l'esito del sopralluogo di V.P.I., tu il 17 maggio quantomeno io sono legittimato a ritenere che faccia una valutazione che potrebbe non essere corretta.

E siccome io non discuto dell'esito di quegli esami che hai fatto come immagine, ma quello che io discuto è che tu me le possa interpretare, alla luce di quella osservazione. Io c'ho un'imputazione che è: sono venuto a settembre per vedere un'altra cosa, perché non è l'esame UT, e quando io sono venuto a settembre te, a novembre, quando fai l'esame UT, che non c'entra nulla, sei stato responsabile di averlo eseguito, nonostante che non avessi l'autorizzazione. E quindi chi ci fa le bucce a noi ha questo esito? Beh, forse una qualche riflessione va fatta, perché sennò il sistema è finito. Allora io non voglio fare - ripeto, ci mancherebbe - però sinceramente una qualche riflessione a voi la sollecito perché io l'ho fatta, perché mi è sembrato parecchio strano che chi viene qui e mi dice che la sonda a 29 c'ha il rumore di fondo, e ce lo deve avere, che quell'altre sonde c'hanno un rumore perché se lo ricorda, fosse uno che era

l'agente modello; e infatti non era l'agente modello. Semplice. D'altra parte Muhlberg, quando viene ascoltato qui, e voi se volete lo riascoltate e ve lo fate tradurre, noi ce lo siamo fatto tradurre, nella registrazione dell'audizione, perché nel verbale non è venuto, all'udienza del 05 ottobre 2015 su questo aspetto dice: "No, quello che era stato rilevato presso Cima l'ho già rappresentato prima". Perché c'è il problema di Muhlberg che va anche a Cima. E un'osservazione per quanto riguarda l'audit di Lucchini. Lucchini nel passato ha soltanto costruito nuovi assili e ad un certo punto, preciso preciso per l'incidente probatorio, ha iniziato ad occuparsi di manutenzione di nuovi assili. E perciò questo era un punto che all'epoca Lucchini non conosceva ancora. Ma non c'è bisogno di Muhlberg, c'è scritto nell'audit. Allora questa osservazione impone una qualche riflessione, perché sennò noi ci dobbiamo prendere gli effetti di questo gioco, che non va bene.

E questo mi porta a un'ultima osservazione, che è quella sulla verniciatura. L'ultimo punto che chiude la fase manutentiva... allora, c'è prima l'attività di questo benedetto tornio e poi c'è la verniciatura, la verniciatura che viene eseguita, che viene eseguita con le vernici che noi compriamo dalla Wilckens, e quindi dal signor Harps, che è venuto a farsi ascoltare da voi il 02 marzo del 2016, e si tratta di una verniciatura che voi

trovate - eccoci qua - riassunta... si chiama pitturazione, pagina 19, mi sembra... è a video Vittorio? Scusami... Okay. Allora, la vernice che dev'essere usata è la SEB 9305, produttore Wilckens. Come si fa la verniciatura? All'esito... lo vedete lassù: per le ruote monoblocco di sale con freno a ceppo con ciascun livello di manutenzione IL, IS1, IS2 e IS3 è necessario rimuovere il colore e la ruggine che aderisce sulla superficie delle facce esterne delle ruote, impiegando una spazzola metallica; dopodiché si appone la vernice, che è la SEB 9305, quella nera. Harps, ascoltato, perché anche questa è una riflessione che viene fatta, anche se riguarda la ruota e quindi non c'entra niente, dice che la parte sulla quale si appone la vernice, questa vernice, è una parte che non deve essere riverniciata prima di apporre il nuovo strato, perché per come è studiata e realizzata quella vernice questa attività non è necessaria. Quindi tutte le polemiche su questa cosa finiscono e precipitano su Harps. Ma la verità è che, a mio modesto parere, alla fine la vicenda di Harps non è altro che una piccola spia di una più generale modalità di approccio alle questioni che per certi aspetti in questo procedimento si sono dipanate.

Io mi avvio ovviamente a finire e vi chiedo solo ancora dieci minuti e poi ho finito. Anzi, bevo un bicchier d'acqua e poi faccio l'ultimo passaggio. Scusate un

attimo. Quello che mi è sembrato - ma non solo a me - di registrare in molti passaggi, ma non è un pregiudizio mio, è una valutazione di quello che io credo sia un pregiudizio non mio, che io esamino e individuo all'esito. Perché ci sono alcuni passaggi che mi hanno francamente meravigliato. E' vero, il gioco delle parti, è vero, il contraddittorio, è vero, l'approccio ad un processo così grave, così importante, coinvolgente veramente alcuni aspetti che non possono essere nemmeno oggetto di una riflessione perché la riflessione sarebbe già mancanza di rispetto. Però a me è sembrato - e vi ripeto, non solo a me - di registrare che alla fine in questo processo c'è stato una sorta di pregiudizio che è partito e che poi ha contrassegnato per molti aspetti il volgere dell'attività di istruttoria dibattimentale, e forse il primo momento nel quale questo pregiudizio si genera è proprio quello della individuazione della misura della cricca iniziale. Io, come avete visto, di Frediani non ho parlato, perché ne hanno parlato quegli altri e avrei fatto solamente peggio e sarei stata pure noiosa. Però noi sappiamo che il PoliMi, sul quale peraltro Frediani fa una memoria apposita, individua una dimensione della cricca, la anticipa con quelle modalità discutibili sulle quali non ritorno, e poi gli altri, gli altri consulenti, si mettono in fila. E questo pezzo non è più oggetto di critica, cioè gli altri dicono: Io? Ma

io ho ascoltato lui, che ha ascoltato lui, che ha ascoltato lui. Si scopre che l'individuazione della misura della cricca iniziale è stata originata da una riflessione, per cui - non lo voglio ridire argomentativamente, lo ricordo e basta - qui il problema non è chi ha detto quant'era la cricca e quanti erano ad averlo detto. La erità è che noi abbiamo Frediani e gli altri hanno qualchedun altro, perché gli altri non l'hanno fatto un lavoro autonomo, e questo è evidente. Ma su questa misura, che è stata in effetti ottenuta in virtù quasi predittiva, a ben vedere, su questo dato si scontra la possibilità che in questa situazione non si dovesse andare per predizione, ma fosse sufficiente andare per semplice valutazione sperimentale in via deduttiva. E questo l'ha dimostrato Frediani. Cioè, Frediani non ha detto "a me mi pare che sia 10, perché l'ha detto PoliMi e poi tutti anche a me, anche a me, anche a me". No. Si è messo lì e invece di predire i 10 ha dedotto i 2. Così è andata. Questa attività e questo iniziale pregiudizio che per certi aspetti, a mio modesto parere, ha condizionato, inizialmente con la questione della misura della cricca, ma non solo con quella, la fase iniziale, cioè la fase dell'incidente probatorio, si esprime poi nell'esempio che vi ho fatto ora, nella valutazione di Vangi. Se voi andate a vedere i verbali dell'incidente probatorio, scoprite che a un certo

momento durante l'esame il professor Frediani chiede a Vangi: "Ma lei l'allegato 34 lo conosce, delle V.P.I."? Dice: "Ma ora me lo può ricordare l'allegato 34"? Ma sei il perito, metti lì una conclusione, che dà corpo a questa imputazione. Ma come è possibile? Oppure Cantini, che ignora evidentemente che la sonda a 29 abbia un rumore di fondo, quindi unisce tutte le sonde insieme, mistifica il risultato con una testimonianza con la quale copre gli effetti della sua non conoscenza, documentalmente attestata, perché è bocciato Cantini quando ci vanno le V.P.I. E quando gli viene chiesto del rumore di fondo butta lì un "non me lo ricordo, boh, ora vedo". O ancora, quando noi segnaliamo durante l'attività di istruttoria dibattimentale certe anomalie che incidono sui risultati dell'incidente probatorio, ma non lo facciamo in ordine a certi risultati, che comunque... ma come mai i nostri consulenti dicono "sì, è vero che eravamo tutti all'incidente probatorio, ma c'è anche le fotografie, c'è le transenne e la differenza tra chi fa il contraddittorio e chi non lo fa è il colore del casco"? Perché è vero, basta vederle le fotografie. Ce le siamo dimenticate tutte? Ed allora perché non si ammette che quel risultato in incidente probatorio, pure - ci mancherebbe - in buona fede, effetto di una valutazione, non possa essere oggetto di una nostra riconsiderazione? Signori, per fare il controesame in incidente probatorio

abbiamo avuto pochissimo tempo. Questo non è solo un problema nostro, è stato un problema anche loro. Anche loro hanno avuto lo stesso problema che abbiamo noi. E poi in dibattimento. In dibattimento siamo andati avanti su questa strada, nonostante che - voglio dire - non ce ne fosse motivo, perché poi alla fine secondo me questo - mi permetto una valutazione, i signori del Tribunale potranno averla diversa dalla mia - è stato un dibattimento civile, nel senso che siamo tanti, siamo stati tantissimi, tante cose da fare, ma non ci sono stati ostacoli, siamo venuti, abbiamo fatto il nostro lavoro, ognuno l'ha fatto per come lo sapeva fare, nei limiti del possibile, senza problemi. E perché allora abbiamo continuato a trascinarci dietro questo meccanismo? Ma io le devo citare queste cose, perché non posso farne a meno, perché alla fine poi questo è l'effetto del processo. Questo è un processo nel quale la prova si formava alla fine, cioè da ieri in poi c'è la prova formata e voi valuterete se è formata. Ma allora perché io quando esamino l'ispettore Laurino sull'EBA devo vedere che nei confronti del Pubblico Ministero risponde e quando gli dico "scusi, ma lei, che mi dice che questa EBA, la famosa EBA del 2007, che diceva preciso della cricca nel collarino, ma lei li ha letti i casi dell'EBA"? "No". "Allora da cosa lo trae"? Stesso meccanismo. "Mi pare di ricordare di averlo letto, forse

da fonte rogatoriale". Ma a parte che non c'è modo di sostituire una testimonianza alla lettura, se l'hai letto lo dici, se non l'hai letto non lo dici, se ne trai una conclusione la conclusione è giusta o sbagliata. Se l'hai letto e la conclusione è conforme alla lettura bene, senno è sbagliata. Ma perché quando poi queste cose le fanno i nostri consulenti o i nostri testimoni bisogna metterli in croce e chiamarli bugiardi? Peraltro mi pare anche poco opportuno, perché poi alla fine non credo che stia proprio nel... ma comunque lasciamo perdere. Ma chi sostituisce una testimonianza a un dato cos'è? Bah, non lo so. E ci vogliamo ricordare della storia dei Flachstellen? L'abbiamo vista oggi.

L'Avvocato Mazzola si è arrabbiata, giustamente, perché dopo un po' "ma guardi che c'è scritto Flachstellen". "No, no, no, no, no, no"... perché era tagliata la fotocopia. Ma nell'ipotesi... ma nella versione tedesca c'era Flachstellen. Allora perché si insiste? Perché bisogna fare un controesame faticoso, per portare a casa un dato che è documentale? Questo non va bene. E questo non va bene perché viene da una fonte che comunque ha preso parte ad ampia attività istruttoria. E' andato a JUWA, ha fatto l'attività istruttoria, ha ascoltato i consulenti, ha ascoltato i testimoni, è stato in incidente probatorio, è stato in udienza preliminare, ha fatto l'interrogatorio degli imputati, e poi si mette a

sedere e fa il testimone. Il testimone di che? Il testimone di che? E poi comunque non c'è problemi, fa il testimone con questi limiti, ma queste cose le devi dire in un certo modo. Oppure il professor Toni, C.T. del Pubblico Ministero, sulle misure. L'abbiamo già sentito, ve l'ho già detto oggi. Ma perché c'è questa pervicacia? Perché poi si dice che io, io perché c'ero io, non è onore, l'ho fatto io quel pezzetto, qualche cos'altro l'ha fatto qualchedun altro, gli ho fatto dire? Ma cosa gli ho fatto dire? E perché si dice, si va per questo percorso? Ma facciamo il consulente, sei un consulente, io non ti faccio dire proprio niente. Fai una valutazione, l'hai sbagliata, lo ammetti e chiuso. Che si recupera la valutazione? Ve l'ho già detto prima. Non è possibile percorrere una strada di questo genere. E poi l'Avvocato Siniscalchi, che porta il professor Toni a dire che il problema del rumore di fondo è la sonda a 29

PRESIDENTE - Grazie, Avvocato da programma

Il presente verbale, prima dell'upload a Portale Giustizia per la documentazione e certificazione finale del computo dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di caratteri incluso gli spazi pari a: 323999

Il presente verbale è stato redatto a cura di:
SENTOSCRIVO Società Cooperativa

L'ausiliario tecnico: SPINELLI SIG.RA MARILENA - Fonica

Il redattore: SPADON SIG.RA MIRELLA - Trascrittrice

SPADON SIG.RA MIRELLA - Trascrittrice

Ticket Udienza n° 70668

ID Procedimento n° 236983